



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE**

**FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

---

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management

Curriculum Amministrazione, Finanza e Controllo

# **IL BILANCIO CONSOLIDATO DELLE BANCHE**

THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF BANKS

Relatore:

Prof. Sergio Branciarì

Tesi di laurea di:

Veronica Gervasio

Anno accademico 2018-2019



Alla mia famiglia e a Lorenzo

<b>Introduzione</b> .....	III
<b>1.I gruppi aziendali</b> .....	1
1.1 <i>Caratteristiche dei gruppi</i> .....	3
1.2 <i>Aspetti giuridici ed economici</i> .....	8
1.3 <i>I processi di formazione dei gruppi</i> .....	14
1.4 <i>Leva azionaria, creditizia e finanziaria</i> .....	16
<b>2. Analisi aziendale del settore bancario</b> .....	24
2.1 <i>L'attività bancaria</i> .....	25
2.2 <i>Le politiche gestionali</i> .....	32
2.3 <i>I processi di concentrazione</i> .....	40
<b>3. Il sistema bancario italiano ed europeo</b> .....	46
3.1 <i>La panoramica europea</i> .....	50
3.2 <i>La vigilanza in materia bancaria</i> .....	52
3.3 <i>Valutazione qualitative di una banca</i> .....	62
<b>4. I gruppi bancari</b> .....	71
4.1 <i>I gruppi nel sistema bancario</i> .....	71
4.2 <i>Struttura e funzionamento dei principali gruppi bancari</i> .....	75
4.3 <i>I meccanismi di vigilanza</i> .....	81
<b>5. Sistema bancario e bilancio consolidato</b> .....	89
5.1 <i>Il bilancio consolidato: funzione informativa, obiettivi e tipologie</i> .....	89
5.2 <i>Obbligo di redazione di bilancio e area di consolidamento</i> .....	95
5.3 <i>Il processo di consolidamento</i> .....	101
5.4 <i>Verifica di omogeneità dei bilanci individuali</i> .....	109
<b>6. Analisi empirica: valutazione bilancio e bilancio consolidato</b> .....	112
6.1 <i>Analisi gestionale dei rapporti infragruppo</i> .....	112
6.2 <i>Analisi gestionale delle aree strategiche d'affari</i> .....	120
6.3 <i>Valutazione delle partecipazioni</i> .....	127
6.4 <i>Gli schemi di bilancio</i> .....	131
6.5 <i>Analisi della redditività del gruppo e della leva azionaria</i> .....	133
<b>Conclusioni</b> .....	140
<b>Bibliografia</b> .....	141

## *Introduzione*

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo d'esercizio che rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un gruppo di imprese. Una parte rilevante dell'attività bancaria è svolta secondo un modello organizzativo di gruppo. Esso viene redatto dalla società capogruppo che sta al vertice, ossia la holding, cui redige il bilancio di esercizio<sup>1</sup> dell'intero gruppo, considerato come se fosse un'unica impresa.

La stesura del bilancio consolidato viene redatto dalle singole imprese di un gruppo poiché posseggono autonomia giuridica sia sul piano organizzativo che patrimoniale. Il gruppo costituisce un'opzione organizzativa per perseguimento di strategie di crescita dimensionale e di ampliamento dell'operatività della banca ad altri settori, come quelli finanziari ed assicurativi. Quando si parla di *gruppo bancario*<sup>2</sup> si intende la realizzazione di processi di concentrazione e di diversificazione produttiva il cui risultato è la

---

<sup>1</sup> La normativa italiana stabilisce che il bilancio consolidato si componga obbligatoriamente degli stessi documenti previsti per il bilancio d'esercizio, ossia conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, relazione sulla gestione e degli organi di controllo (collegio sindacale e revisione contabile).

<sup>2</sup> Art.60 del TUB definisce "gruppo bancario" quello composto alternativamente: dalla banca italiano capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie.

formazione di grandi banche diversificate, dove alcune assumono configurazione di conglomerati finanziari.<sup>3</sup>

La capogruppo<sup>4</sup> di un gruppo bancario deve elaborare il bilancio consolidato in conformità dei principi contabili internazionali<sup>5</sup> (art. 3 del D.lgs. n. 38/2005); i principi di riferimento per la redazione del bilancio sono:

- *IFRS 10*: Bilancio consolidato;
- *IFRS 11*: Accordi a controllo congiunto;
- *IFRS 12*: Informativa sulle partecipazioni in altre entità;
- *IAS 28*: Partecipazioni in società collegate e joint venture.

I principi contabili internazionali (IAS/IFRS), applicati dalle società italiane sin dal 2005, sono in fase di continua revisione e costante aggiornamento. Il lavoro nasce principalmente con l'intento di fornire una ricerca basata sull'analisi dei bilanci consolidati delle banche. Avere una visione complessiva sulle attività bancarie tra loro collegate eliminando gli utili "infragruppo", ed è come uno strumento di controllo di gestione sia interno che verso i terzi.

---

<sup>3</sup>Il conglomerato finanziario è un gruppo societario che svolge attività in misura significativa nel settore assicurativo e in quello bancario e/o dei servizi di investimento, soggetti a controlli di vigilanza aggiuntivi rispetto a quelli previsti a livello settoriale, per monitorare le interrelazioni fra le attività assicurative e bancario/finanziarie da essi svolte. I controlli di vigilanza supplementare riguardano l'adeguatezza del patrimonio, la concentrazione dei rischi, le transazioni infragruppo e il sistema dei controlli interni. Fonte: *Banca d'Italia*

<sup>4</sup> La capogruppo di un gruppo bancario può essere una banca, una società finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia. Le società di partecipazione finanziaria mista sono le imprese, non regolamentate, capogruppo di un conglomerato finanziario.

<sup>5</sup> Tali principi sono stati omologati con il regolamento UE n. 1254/2012.

L'intero percorso si articola in sei capitoli. Nel primo capitolo si mostrano le caratteristiche dei gruppi di imprese, della loro importanza da un punto di vista giuridico ed economico e di come avvenga il processo di formazione degli stessi. Il bilancio consolidato è considerato come un apprezzamento dell'economicità del gruppo. Per quanto concerne l'attività bancaria, nel secondo capitolo, si analizza l'esercizio congiunto dell'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'attività di concessione di credito. L'attività di intermediazione creditizia e mobiliare svolta dalle banche e dalla gestione finanziaria valuta i rischi tipici di questo particolare intermediario finanziario che verranno esaminate nell'ambito delle politiche gestionali e processi di concentrazione.

Importante è la vigilanza in materia bancaria che permette di scindere la panoramica italiana da quella Europa evidenziando una valutazione qualitativa di una banca rispetto un'altra (Terzo capitolo). Ciò è reso possibile da organi di supervisione in materia di

stabilità bancaria; fra questi vi sono: l'EBA<sup>6</sup>; la consultazione della Circolare del 22 dicembre 2005 – n. 262<sup>7</sup> ; l'ABI<sup>8</sup> ; il Comitato di Basilea<sup>9</sup>; il MEF<sup>10</sup>; l'ESFS<sup>11</sup>.

Il gruppo bancario è formato da varie banche o finanziarie, insieme controllate da una società che sta a capo e che deve dichiarare l'esistenza del gruppo alla banca d'Italia la quale detiene sempre il controllo e la possibilità di modifica della struttura del gruppo. (Quarto capitolo).

Nel quinto capitolo si evince il bilancio consolidato all'interno del sistema bancario, quale sia la sua funzione informativa e i suoi obiettivi, l'obbligo di redazione e il processo e il metodo di consolidamento, nonché la verifica dell'omogeneità dei bilanci individuali.

Nel sesto capitolo viene messa in evidenza quella che è l'analisi empirica, il cui focus si basa sulla valutazione del bilancio e sul bilancio consolidato. Grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Ancona, sarà possibile mostrare i confronti fra le diverse

---

<sup>6</sup> EBA: European Banking Authority: organizzazione dell'unione europea, ha il compito di supervisionare e mantenere la stabilità finanziaria dell'industria bancaria.

<sup>7</sup> Circolare del 22 dicembre 2005 – n. 262: schemi e regole di compilazione del bilancio bancario.

<sup>8</sup> ABI (Associazione Bancaria Italiana): rappresenta, tutela e promuove i legittimi comuni interessi degli associati, nonché interessi legittimi specifici di uno o più associati, purché tali interessi non siano in conflitto con quelli comuni;

Tutela e promuovere la reputazione l'immagine degli associati; Favorire la diffusione dell'educazione societaria, finanziaria e al risparmio.

<sup>9</sup> È un organo permanente del G-10, sede di discussione di specifiche questioni riguardanti la vigilanza con l'intento di rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria. Coordina le responsabilità delle autorità nazionali per garantire una vigilanza efficace delle attività bancarie a livello mondiale con attività di studio, proposta e mediazione, tradotte in accordi applicati dalle autorità di vigilanza nazionali. In questa veste il Comitato ha prodotto una folta serie di documenti, consultabili in linea sul sito della BRI. Fonte: Assonebb

<sup>10</sup> Il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) svolge le funzioni di indirizzo e di regia della politica economica e finanziaria complessiva dello Stato. Si occupa della programmazione della politica di bilancio e della progettazione e realizzazione degli interventi in materia di entrate e di spese dello Stato. Inoltre, gestisce il debito pubblico e le partecipazioni azionarie dello Stato. Fonte: MEF

<sup>11</sup> European System of Financial Supervision: proposto dalla Commissione europea nel 2009, è costituito da una rete integrate di autorità di vigilanza nazionali e da tre autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA, EIOPA).

banche, gruppi bancari, attraverso lo studio dell'area gestionale dei rapporti infragruppo, delle aree strategiche d'affari con la valutazione delle partecipazioni. Gli schemi forniranno supporto al bilancio, mettendo in evidenza le redditività di gruppo. Il lavoro svolto è frutto di un percorso didattico e sperimentale, avvenuto grazie al Professore Sergio Branciarì, per il suo ruolo di guida e di indirizzo, e a coloro che hanno contribuito a stimolare l'interesse verso la materia.



## ***1. I gruppi aziendali***

L'esigenza di fronteggiare la complessità ambientale e gli attuali contesti competitivi spinge le imprese a relazionarsi in forme collaborative, che possono essere di vario genere. Il quadro teorico di riferimento, delineando un livello nazionale ed internazionale, definisce le ragioni che inducono le imprese a collaborare attraverso due approcci teorici differenti:

- *Approccio transazionale*: natura di matrice economica;
- *Approccio attinente a studi di Strategic Management*<sup>12</sup>: Si basa sulle prospettive di vantaggio competitivo, quale Industry based e Resource based.

Il *primo approccio* definisce le sue fondamenta nell'analisi dei costi di transazione sviluppata da Williamson, cui si dirama in due punti focali: il mercato e la gerarchia. Il criterio di scelta si fonda sull'efficienza comparata espressa dai costi associati ad ognuna delle due soluzioni. La teoria fornisce una formulazione dei raggruppamenti tra imprese che costituiscono una modalità organizzativa. Vi è un limite: non viene preso in considerazione l'aspetto economico delle transizioni ignorando elementi politici e culturali.

Il *secondo approccio* cerca di attenuare la collaborazione per migliorare la competitività. La prospettiva *Industry based* si fonda sul paradigma "Struttura-Condotto-

---

<sup>12</sup> Strategic Management: Pianificazione strategica; metodologia di lavoro che ha l'obiettivo di favorire il miglioramento della razionalizzazione del processo decisionale all'interno delle fasi di gestione del business di un'organizzazione.

Performance”<sup>13</sup> secondo cui il settore determina il comportamento strategico dell’impresa. Questa permette di comprendere gli accordi collusivi fra aziende che hanno rapporti di tipo orizzontale. La prospettiva *Resource based* enfatizza le firm specific per raggiungere il vantaggio competitivo. Le risorse quali fondamenta principali dell’evoluzione dell’impresa, intendendo come risorsa tutto ciò che l’organizzazione detiene e utilizza, considerando i punti di forza o di debolezza. Tale approccio è coerente con l’idea di impresa come sistema complesso, infatti, secondo tale prospettiva concettuale, l’evoluzione dell’impresa è determinata dal suo patrimonio di risorse, dotato a sua volta di una certa capacità auto-rigenerativa.

Il processo di accumulazione delle risorse ha fondamentale importanza perché determina la particolare configurazione che assumono all’interno dell’impresa. I due approcci servono per esplicitare i tipi di raggruppamenti fra imprese, che non sono altro che dei modelli organizzativi che consentono di ottenere una risposta efficace in condizioni di incertezza. Quindi un’impresa non è altro che un sistema economico aperto che entra in relazione con altre imprese dando vita a dei legami che possono avere una intensità e una stabilità estremamente diverse.

---

<sup>13</sup> Modello SCP si sviluppa negli anni quaranta, ma trova la sua affermazione negli studi di Porter.

## 1.1 *Caratteristiche dei gruppi*

Il gruppo aziendale è un insieme di imprese giuridicamente distinte, sottoposte al controllo o alla influenza dominante della medesima persona giuridica o fisica, concepita come effetto del possesso di partecipazioni azionarie. Tali aggregati vengono delineati utilizzando termini differenti: gruppi aziendali, gruppi di imprese, gruppi di società. Essi hanno la necessità della presenza di una posizione di controllo o della direzione unitaria con l'utilizzo di strumenti che permettano di raggiungere questi scopi<sup>14</sup>. I gruppi aziendali, secondo una letteratura aziendale, si caratterizzano per avere tre elementi distintivi:

I. *La comunanza del soggetto economico* inteso alternativamente come: Chi assume le decisioni di ordine massimo; chi è portatore di interessi istituzionali economici;

II. *La distinzione giuridica nelle unità economiche* che possono essere rappresentate da società di: Capitali, persone;

III. *Il controllo delle società*, ottenuto attraverso il controllo: Azionario, contrattuale.

Secondo la definizione giuridica, la presenza di una normativa, dei principi contabili nazionali<sup>15</sup> ed internazionali complica il quadro di riferimento nella definizione di “gruppo aziendale”. Le fonti legislative determinano la redazione del bilancio

---


<sup>14</sup> Esempio: partecipazione azionaria o un contratto.

<sup>15</sup> Nel nostro ordinamento la disciplina del bilancio consolidato si articola da un lato con regole di natura giuridica, il d.lgs. 127/1991 (modificato dal d.lgs. 139/2015) ed il codice civile, dall'altro con i principi contabili nazionali (OIC) ed internazionali (IAS/IFRS). A seguito del Regolamento 1606/2002/CE e del d.lgs. n. 38/2005, i principi IAS/IFRS sono obbligatoriamente applicati alle seguenti macro-categorie: società quotate, società che emettono titoli quotati, società vigilate. È stata data inoltre facoltà, su base volontaria, di aderire agli IAS anche per le imprese non obbligate dalla legge sulla base di valutazioni proprie. In tutti gli altri casi si applicano i principi contabili nazionali.

consolidato<sup>16</sup> con il risultato che spesso alcuni aggregati pure non riconducibili alla definizione di gruppo, sono soggetti alla sua compilazione. L'elemento distintivo del gruppo è il suo frazionarsi in realtà giuridicamente diverse, ossia l'unitarietà del soggetto economico e della gestione. Queste sono infatti caratteri comuni, a gran parte delle imprese, che permettono di definire i legami di tipo economico-aziendale. La presenza di un gruppo fa riflettere su due osservazioni:

- Sono *reciprocamente complementari*: Non si potrebbe pensare a una gestione unitaria di più soggetti economici e allo stesso modo, un soggetto economico attui una gestione a comparti, priva di ogni coordinamento;
- Hanno *dimensione economico-aziendale*.

Figura 1: *I caratteri essenziali di un gruppo*<sup>17</sup>



<sup>16</sup> Il bilancio consolidato è documento contabile che riguarda un gruppo di società tra loro collegate. Lo scopo della sua redazione è la conoscenza della situazione patrimoniale ed economica di un gruppo e dei risultati d'insieme della politica di gruppo, non individuabili dall'esame dei bilanci delle singole società affiliate.

<sup>17</sup> *Economia dei gruppi e bilancio consolidato*. Giappichelli, 2010, pp. 5

I gruppi di imprese si possono differenziare tra loro in diverse dimensioni riconducibile ad aspetti di tipo formale e sostanziale:

- Tipologie che considerano la *natura* della capogruppo;
- Tipologie che considerano le *attività* economiche del gruppo;
- Tipologie che considerano la *struttura* formale del gruppo.

Secondo la *natura* della capogruppo si possono distinguere:

- Gruppi controllati da *holding pura o finanziaria*: Funge da guida e coordinamento delle aziende partecipanti e non è dotata di alcuna struttura operativa. Essa si limita alla sola attività “finanziaria” di gestione delle partecipazioni azionarie;

- Gruppi controllati da *holding mista o industriale*: Funge da guida e coordinamento delle aziende partecipanti, inoltre, è dotata di propria struttura operativa. Accanto alla gestione delle partecipazioni nelle aziende, svolge anche attività operativa.

Le tipologie che considerano i gruppi aziendali sulla base delle *attività economiche* dell’aggregato, importante per la natura<sup>18</sup> degli stessi, caratterizzano i legami fra imprese.

Possiamo distinguere:

- *Gruppi economici*: Le società svolgono attività uguali, affine o complementare tanto da rendere possibili processi di integrazione orizzontale o verticale. Tendono ad essere stabili e consentono di ottenere economia di scala e di specializzazione;

---

<sup>18</sup> Natura di tipo tecnico-economico o finanziaria.

- *Gruppi finanziari*: Le società svolgono attività tra loro talmente differenti tra le quali è impossibile instaurare una qualsiasi forma di collaborazione operativa. Presentano il vantaggio di consentire il frazionamento dei rischi;

- *Gruppi misti*: Comprendono al loro interno imprese che costituiscono una unità economica (sottogruppo economici) ed altre prive di una forte connessione economica fra loro.

Quando un gruppo nasce per effetto dell'aggregazione di attività economiche è importante distinguere il tipo di integrazione economica esistente tra le aziende, poiché essa condiziona pesantemente le motivazioni che hanno portato l'aggregato ad aumentare le proprie dimensioni. Possiamo così analizzare la tabella che mette in relazione la forma dei gruppi aziendali e le integrazioni fra le attività.

Figura 2: *Le diverse forme dei gruppi aziendali*

<b>Forma</b>	<b>Integrazione tra le attività</b>
<b>Gruppi orizzontali</b>	Le aziende coinvolte appartengono allo stesso settore produttivo e svolgono attività analoghe.
<b>Gruppi verticali</b>	Le aziende, pur operando all'interno del medesimo settore, coprono fasi successive di un più grande processo produttivo.
<b>Gruppi conglomerati</b>	Diverse aziende operano in settori diversificati

Le attività della capogruppo sono l'incrocio di due variabili:

- Grado di *integrazione tecnico-economico*: Inteso come l'intensità dei collegamenti tra le attività operative realizzate dalle aziende del gruppo;

- *Comportamento direzionale*: Inteso come le modalità di gestione delle aziende del gruppo.

La combinazione di questi elementi discrimina le attività svolte dalla capogruppo, ottenendo così delle classi:

- *Gruppi patrimoniali*: La capogruppo esercita funzioni limitate;
- *Gruppi finanziari*: La capogruppo condiziona l'attività di investimento e di finanziamento delle aziende controllate;
- *Gruppi industriali*: La capogruppo, oltre a determinare le politiche di investimento e di finanziamento, interviene direttamente nella gestione strategica delle aziende controllate;
- *Gruppi imprenditoriali*: La capogruppo gestisce le imprese in modo integrato tramite strutture di pianificazione strategica e di controllo accentrate.

All'interno delle organizzazioni vi è la *struttura* formale delle partecipazioni che determina i diritti di controllo e dei diritti a ricevere una quota della remunerazione residuale. Possiamo analizzare:

- Gruppi a *struttura semplice*: La capogruppo controlla tramite partecipazioni dirette una o più società controllate;
- Gruppi a *struttura complessa*: La capogruppo controlla tramite partecipazioni dirette e indirette un insieme di società; possono essere suddivise in “*i gruppi a cascata*” (quando la capogruppo controlla direttamente un'altra società, la quale controlla a sua volta una terza e così via) e gruppi “*a livelli successivi di aggruppamento*”, quando la

capogruppo controlla direttamente alcune società intermedie le quali a loro volta ne controllano altre;

- Gruppi a *struttura a catena*: Due o più imprese del gruppo sono collegate da partecipazioni reciproche; in questi casi la catena può essere diretta, se un'azienda vanta una partecipazione di controllo in un'altra la quale a sua volta possiede un pacchetto azionario nella prima, o indiretta (gruppi "circolari").

## **1.2 Aspetti giuridici ed economici**

L'economia d'impresa studia il gruppo come istituto economico unitario e duraturo. Caratteristica del gruppo è la direzione accentrata, ossia l'attività di indirizzo svolta dal soggetto economico del gruppo (capogruppo) e rivolta alle singole aziende per perseguire i fini comuni; vi è la presenza di un *approccio aziendalistico* che prende in considerazione il carattere dell'unità economica della gestione, secondariamente si analizzano le problematiche derivanti dalla gestione di aziende formalmente autonome.

L'approccio aziendalistico privilegia obiettivi ed aspettative del gruppo nell'interesse della sua unità, da contemperare con la molteplicità di interessi che su di esso convergono. Le discipline giuridiche, pur rivolgendosi ai gruppi societari, ovvero a quegli aggregati i cui componenti rivestono la forma giuridica di società di capitali, privilegiano il punto di vista delle singole aziende (interessi relativi ai soggetti che ruotano intorno ad esse: dipendenti, amministratori, creditori, ecc.) e considerano, in via subordinata, gli aspetti connessi all'appartenenza ad un gruppo delle singole società. Secondo *l'approccio giuridico*, gli interessi meritevoli di attenzione sono quelli delle



singole società costituenti il gruppo, da rendere compatibili e da tutelare rispetto all'interesse del complesso.

L'esistenza di un gruppo societario è supportata da un'attività direzionale o di coordinamento, esercitata da una società nei confronti di un'altra o di altre società. L'attività direzionale si concretizza nel potere di intervenire nelle scelte della controllata, grazie alla posizione di maggioranza all'interno dell'assemblea ordinaria di quest'ultima; la posizione di controllo si definisce quando la società holding è in grado di nominare l'organo amministrativo della controllata. La manifestazione dell'attività di controllo ha un peso meno influente rispetto all'attività direzionale e che consente alla società controllante di esercitare un'influenza dominante all'interno dell'assemblea ordinaria della controllata. Ciò è possibile pur non disponendo della maggioranza dei voti, ossia influenzare le scelte della controllata in virtù di determinati rapporti contrattuali con essa. Il sistema italiano non definisce una disciplina generale sui gruppi, nonostante la riforma del diritto societario.

La legge italiana si basa sul concetto di controllo per cogliere i legami che sussistono tra le unità giuridiche che compongono il gruppo. L'art 2359 del codice civile definisce le società controllate e le società collegate<sup>19</sup>, come l'art. 26 del D.lgs. 127/91<sup>20</sup>;

---

<sup>19</sup> Si considerano Società controllate: 1) società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti a sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del comma 1 si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Si considerano società collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole; l'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può esser esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in Borsa.

<sup>20</sup> Si fa riferimento ai commi: 1) Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile. 2) Agli stessi effetti sono in ogni caso

quest'ultimo individua le aziende ricomprese nell'ambito di applicazione del bilancio consolidato e l'art. 2497 del codice civile, introdotto con la Legge 366/2003, definisce la nozione di attività di direzione e coordinamento.

La motivazione di tale "mancanza" va ricercata nell'intento di non limitare gli operatori economici e gli interpreti giurisprudenziali ad una tipizzazione rigida e vincolante di un fenomeno in continuo e rapido mutamento, causato dallo sviluppo di nuove forme organizzative e partecipative. Pertanto, l'area di consolidamento, ossia l'insieme delle aziende ricomprese nell'ambito di applicazione del bilancio consolidato, potrebbe non coincidere con l'area del gruppo, dove quest'ultima è definita dai parametri economico-aziendali in precedenza analizzati. Ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si considerano le società controllate al cui interno si configura il controllo diretto e indiretto.

I tre elementi che seguono fanno parte del *controllo diretto*:

1. Le società con *maggioranza assoluta* dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (*controllo interno di diritto*);

2. Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, ossia di *maggioranza relativa*, nell'assemblea ordinaria (*controllo interno di fatto* come le Public Companies);

---

considerate controllate: a. le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b. le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. 3) Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

3. Le società soggette all'influenza dominate di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali, come quello partecipativo (*controllo esterno*).

Al controllo *interno di diritto* o *di fatto*, si attribuiscono anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Allo stesso modo si devono considerare rilevanti anche gli accordi tra soci (come i patti di sindacato) dediti ad attribuire la maggioranza assoluta o relativa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Per i primi due punti si considerano forme di controllo diretto ma anche indiretto. Per quanto attiene al controllo esterno, in assenza di un vincolo partecipativo, l'influenza esercitata dalla società controllante si rivolge direttamente sull'organo amministrativo della società controllata e non sul relativo organo assembleare.

Il *controllo interno di diritto* si identifica nel possesso<sup>21</sup> in capo al soggetto controllante di una compartecipazione patrimoniale nella società controllata (controllo interno) in misura tale da attribuirgli, per legge, la maggioranza assoluta (controllo di diritto) dei voti esprimibili nell'assemblea ordinaria in prima convocazione (salvo che l'atto costitutivo non preveda una maggioranza più elevata). Una società può quindi definirsi controllante di *diritto* di un'altra quando detiene il 50% più uno delle azioni ordinarie di quest'ultima (o della più elevata frazione eventualmente stabilita dallo statuto). Nel *controllo interno di diritto* l'influenza si presume quando sussiste la disponibilità della maggioranza dei diritti di voto in assemblea.

Il *controllo interno di fatto*, secondo l'art. 2359 del codice civile, si realizza quando una società dispone di un numero di voti sufficiente per esercitare un'influenza dominante

---

<sup>21</sup> Il possesso rileva la disponibilità dei voti e non la proprietà delle azioni.

nell'assemblea ordinaria, in prima convocazione, di un'altra società. Questo controllo basato su una partecipazione non maggioritaria al capitale, di una determinata azienda, è tipico dei contesti societari caratterizzati dalla dissolvenza della compagine societaria e dall'assenteismo dei soci in assemblea, in cui un soggetto pur detenendo una partecipazione di per sé minoritaria al capitale risulta comunque in grado di raggiungere la maggioranza relativa dei voti ivi esercitabili. Nel *controllo interno di fatto* è necessario accertare che la partecipazione posseduta, la quale deve risultare idonea ad incidere in modo decisivo sugli equilibri di potere espressi in assemblea. Il *controllo esterno* si basa su particolari vincoli contrattuali intercorrenti tra società controllante e la controllata, nella misura in cui tali vincoli consentano alla prima di esercitare nei fatti un'influenza dominante di carattere generale nei confronti della controllata, questa prende nome di condizione di oggettiva dipendenza.

La caratteristica di esternalità di tale forma di controllo deriva dal fatto che il soggetto controllante risulta in grado di condizionare la gestione della società controllata, nonché il relativo indirizzo strategico, pur in assenza di un sottostante rapporto partecipativo e quindi senza disporre di voti esercitabili nell'assemblea di quest'ultima, con la conseguenza di prescindere del tutto dalla possibilità di nominare propri rappresentanti nei relativi organi sociali. Ergo la differenza tra *controllo interno* e *controllo esterno*, strumento di influenza dominante, risiede nel fatto che nel primo elemento il potere si manifesta nell'assemblea ordinaria della società partecipata tramite l'espressione del diritto di voto, mentre il potere associato al controllo esterno si esplica mediante il condizionamento della complessiva attività di gestione, ossia sul funzionamento dell'organo amministrativo e sulle scelte strategico- operative di quest'ultimo.

Finora abbiamo fatto riferimento a ciò che era il controllo diretto. Alla luce del secondo comma dell'art. 2359, riguardante il *controllo indiretto*, per accertare la sussistenza di una modalità di controllo interno, devono computarsi anche i voti che un'azienda può esprimere nell'assemblea ordinaria di un'altra azienda per il tramite di società controllate, mentre non rilevano i voti spettanti per conto di terzi (come il voto per delega). Quando le aziende sono interconnesse da rapporti partecipativi, ci si basa sul *teorema della transitività del rapporto di controllo* dove il controllo si propaga lungo la catena delle società reciprocamente legate da un rapporto partecipativo. Secondo il teorema, date tre società, se A controlla B e quest'ultima controlla C, ne discende che A controlla indirettamente C, dando quindi luogo al fenomeno dei gruppi a "catena" o a "cascata".

L'art. 2359 tiene conto soltanto dei voti spettanti società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, considerando anche dei particolari vincoli contrattuali eventualmente sussistenti fra le controllate dirette e le restanti società. Il *controllo esterno* non rimane del tutto estraneo al principio della *transitività*, ai fini dell'applicazione dei primi commi del art. 2359, la norma impone di computare anche i voti spettanti a società controllate e tali sono quelle legate tra loro da rapporti di controllo di tipo contrattuale. Se una società A controlla, mediante vincoli contrattuali, ossia con vincolo partecipativo (la natura del controllo è quindi interna ovvero esterna), una società B, che a sua volta controlla C esclusivamente per vie *esterne* (mediante vincolo contrattuale), la proprietà transitiva poc'anzi esposta non trova applicazione e quindi A è controllante soltanto di B ma non *anche* di C. In altre parole, non può considerarsi A la controllante indiretta di C ma soltanto di B, la quale a sua volta sarà l'unica controllante di C. Nel caso in cui,

quest'ultima controllasse D in virtù di particolari vincoli contrattuali, la citata proprietà transitiva non risulterebbe applicabile e pertanto il rapporto di controllo fra C e D si esaurirebbe in sé stesso, impedendo B ed A di assurgere al ruolo di controllanti di D. Ciò che è importante è comprendere i legami che sussistono nei gruppi.

### ***1.3 I processi di formazione dei gruppi***

In tutti i paesi del mondo è molto diffusa come forma organizzativa la *struttura a gruppo*. Questa trova la sua diffusione nelle piccole e medie imprese con ed è un fenomeno che accompagna allo sviluppo dell'attività di impresa. I processi di formazione dei gruppi si ricollegano a due elementi:

- *Sviluppo imprese*: Attraverso l'acquisizione del controllo di altre imprese già esistenti;
- *Costituzione di nuove imprese in forma giuridica indipendente*: Mediante riorganizzazioni e ristrutturazioni di aziende divise attraverso conferimenti, rami d'azienda di unità giuridicamente autonome o scissioni.

Lo sviluppo delle attività d'impresa nella forma di gruppo si giustifica con vantaggi propri di questa struttura. Il gruppo è costituito da unità giuridicamente indipendenti, attraverso le quali è possibile frazionare i rischi economici e finanziari tra le unità così da ridurre i rischi a livello globale. Chi detiene il capitale di comando del gruppo consente la gestione e il controllo dei rischi in maniera più efficace di altre strutture.

L'aumento dei livelli di gruppo determina la diminuzione dei saggi di partecipazione e accentua il fenomeno della leva azionaria<sup>22</sup>, la quale consente di mobilitare i mezzi conferiti. I vantaggi non sono solo connessi alla governance di risorse attinte con vincolo di capitale in misura superiore a quella conferita da chi detiene il controllo, ma la struttura "gruppo" gode di politiche di diversificazione, espansione ed internazionalizzazione. I gruppi caratterizzati da *integrazione verticale*<sup>23</sup> si possono sviluppare a monte e a valle delle loro attività originarie o possono evolvere in settori diversi, come ad esempio i *gruppi conglomerati*<sup>24</sup>, che consentono di perseguire più efficacemente la diversificazione dei rischi d'impresa poiché il gruppo con le sue società o sottogruppi è presente in mercati di sbocco e paesi diversi caratterizzati da diversi andamenti congiunturali.

La struttura gruppo favorisce la flessibilità della gestione e di beneficiare delle agevolazioni previste dalle varie legislazioni, nonché di attuare una pianificazione fiscale ritenuta conveniente al livello di gruppo. Quest'ultimo è formato da unità giuridicamente

---

<sup>22</sup> La leva azionaria è dunque rappresentabile come il rapporto tra il ROE della capogruppo ed il ROE del gruppo sottostante (partecipato tramite quote azionarie) ed esprime, in termini percentuali, la capacità della capogruppo di poter usufruire a suo vantaggio del capitale delle controllate. Questo indice, che fornisce sostanzialmente il capitale controllato per unità di capitale investito, misura perciò quante volte si moltiplica il possesso integrato della capogruppo all'interno della *catena delle partecipazioni azionarie*. Ovviamente la leva azionaria cresce all'allungarsi della catena che si snoda a partire dalla capogruppo sin fino alla base della piramide delle controllate.

<sup>23</sup> L'integrazione verticale riguarda la comunicazione e la condivisione delle informazioni; coinvolge più soggetti, a partire dalla base, fino a i piani alti del management, cioè coloro che hanno responsabilità decisionale e strategiche per l'azienda.

<sup>24</sup> Conglomerato è un gruppo di società operanti in settori disparati senza particolare integrazione e interdipendenza reciproca. Diffusosi negli anni sessanta con la convinzione di aumentare la redditività del capitale investito e di ripartire i rischi, questa forma di gruppo ha rivelato presto di non corrispondere alle speranze ed è oggi abbastanza abbandonato. La frammentazione dell'impresa in una pluralità di società raggiunge gli estremi limiti quando si separano tra loro, facendone oggetto di separate società, l'attività di direzione da un lato e l'attività di produzione o di scambio dall'altro. Fonte: Associazione nazionale enciclopedia della banca e della borsa.

autonome che assumono la forma di società di capitale; vi è la presenza di costi iniziali per la costituzione di queste società, dove i compensi periodici devono essere corrisposti agli specifici organi deliberati e di controllo nonché i costi che derivano dell'assolvimento degli obblighi di varia natura cui le singole società, appartenenti a paesi diversi, sono soggette. Appartenente ai costi sono i carichi amministrativi che fanno parte delle singole unità delle società capitali, i quali non possono essere trascurati nei giudizi di convenienza sull'idoneità della struttura da adottare.

L'attività di coordinamento all'interno di un gruppo è molto complessa. Secondo l'art. 2497 del codice civile, la norma regolamenta i profili di responsabilità nei confronti della società che esercita attività di direzione e coordinamento. L'azione di responsabilità può essere riversata nei confronti di quelle società o di quegli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre società, abbiano agito nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle suddette società.

#### ***1.4 Leva azionaria, creditizia e finanziaria***

Le motivazioni che spingono alla creazione dei gruppi sono molteplici e risultano dipendenti dagli scopi perseguiti dai soggetti partecipanti al gruppo che determinano la modalità di costituzione e le caratteristiche dei gruppi stessi. Le più importanti motivazioni sottostanti alla creazione dei gruppi sono di:

- *Natura economica;*
- *Natura extraeconomica.*



Le motivazioni di *natura economica* permettono di operare nelle ristrutturazioni aziendali per migliorare gli stati di crisi. Il riassetto della struttura operativa può rappresentare il mezzo per determinare *ristrutturazioni* di:

- *Miglioramento*: Permettono di migliorare le condizioni e sostenere lo sviluppo;
- *Ripristino*: Recuperare le condizioni qual ora risultino perdute e fronteggiare una crisi.

La ristrutturazione permette la creazione del gruppo, delineando così:

- *Lo scorporo*: Definito come razionalizzazione strutturale, permette la separazione fra la parte operativa della gestione (di competenza di aziende partecipate) e quella prettamente strategica (di competenza della capogruppo);
- *L'acquisizione/creazione*: Definito come integrazione strutturale, permette un'efficace politica di coordinamento delle singole unità produttive, limitare gli svantaggi ed i rischi tipici dell'azienda multidivisionale.

Tali motivazioni economiche citate, consentono di migliorare la capacità di gestione del rischio di impresa grazie:

- *Frazionamento del rischio*: Attraverso la razionalizzazione strutturale si definisce il core business della capogruppo ed alla esternalizzazione delle aree di intervento su cui si continuerà ad esercitare il potere di controllo;
- *Diversificazione del rischio*: Attraverso l'integrazione strutturale, vi è l'incremento dell'elasticità della struttura e della liquidità degli investimenti in un'ottica di portafoglio.

La creazione dei gruppi secondo *natura extraeconomica* migliora la *capacità di credito*<sup>25</sup>, della singola azienda sotto profilo quantitativo e qualitativo. Il profilo *quantitativo* permette un maggior livello di risorse a garanzia dei creditori e stabilizzazione o riduzione del fabbisogno ciclico di finanziamento. Il profilo *qualitativo* definisce solidità patrimoniale, buone prospettive reddituali e diversificazione del rischio. La nascita di un gruppo può risultare vantaggioso sotto il profilo del reperimento del capitale di rischio, soprattutto se l'operazione consente la formazione di una società specializzate in diversi settori di attività, permettendo agli investitori di specializzare i propri investimenti. Le motivazioni *extraeconomiche* permettono di definire come sfruttare la *leva azionaria* e la *leva finanziaria*. La struttura consente al soggetto economico di accrescere i propri rendimenti sul capitale proprio (ROE) azionando due leve:

- *Leva azionaria*: Consente di estendere il controllo su più attività produttive con investimenti inferiori a quelli che si renderebbero necessari nel caso di un'unica azienda;
- *Leva finanziaria*: Si incrementa l'indebitamento verso terzi, delle singole aziende del gruppo, senza alterare i mezzi propri e senza intaccare la capacità di governo sul gruppo.

È importante fare attenzione fare ricorso a queste due leve, perché l'eccessivo utilizzo è alquanto pericoloso. Potrebbe generare conseguenze sulla sopravvivenza del gruppo<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Idoneità di un soggetto economico a ottenere credito, detta in tal caso anche merito di credito, o a erogarlo. Con tale locuzione ci si riferisce principalmente alla clientela bancaria; l'accertamento della sua capacità di credito, necessario presupposto per la concessione di fido, dipende dalla sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale e, soprattutto, dalle sue prospettive reddituali. Fonte: Assonebb

<sup>26</sup> Esempi possono essere: Disaffezione dei soci di minoranza in caso di non adeguata remunerazione; eccessivo peso degli interessi passivi; dipendenza finanziaria, ecc.

La leva azionaria di un gruppo si manifesta quando il soggetto economico rientra a detenere il controllo con un apporto di capitale di proprietà più contenuto, facendo appunto leva sui conferimenti di altri soggetti. Esempio di vantaggi possono essere conseguibili da una struttura piramidale, questi sono di natura essenzialmente finanziaria: lo sviluppo in senso verticale consente infatti alla società holding di controllare un numero elevato di aziende con investimenti più contenuti rispetto a quello che sarebbe altrimenti necessari ove quelle aziende venissero dominate con rapporti partecipativi diretti, pertanto minimizzando l'investimento di capitale da parte del soggetto economico nonché il rischio patrimoniale derivante da eventuali eventi futuri avversi. Tale effetto definito *leva azionaria* consente agli azionisti di comando della capogruppo di attrarre risorse finanziarie, in misura amplificata rispetto a quanto essi stessi siano in grado di apportare, senza che ciò possa pregiudicare la capacità dello stesso gruppo di comando di determinare le decisioni di governo economico dell'intero aggregato aziendale. Per comprendere meglio, si considera come esempio un gruppo a struttura verticale così formato: A controlla B, che controlla C, che controlla D. Si supponga le seguenti situazioni patrimoniali:

#### **Stato patrimoniale società A**

Partecipazione B	600	Capitale sociale	1000
Altre attività nette	400		

#### **Stato patrimoniale società B**

Partecipazione C	600	Capitale sociale	1000
------------------	-----	------------------	------

Altre attività nette	400		
-------------------------	-----	--	--

### Stato patrimoniale società C

Partecipazione D	600	Capitale sociale	1000
Altre attività nette	400		

### Stato patrimoniale società D

Altre attività nette	1000	Capitale sociale	1000
-------------------------	------	------------------	------

Si supponga che Tizio detenga il capitale di comando della società A, avendo sottoscritto e versato 600. Questo è l'unico investimento fatto da Tizio nel gruppo. Egli controlla la holding A possedendo la maggioranza dei diritti di voto in assemblea. La società A detiene una partecipazione del 60% nella società B, avendo sottoscritto e versato un capitale pari a 600. Analogamente, la società B partecipa in C al 60% che a sua volta ha una partecipazione in D di 600 perché ha sottoscritto e versato il 60% di quest'ultima.

Risorse Reale	Partecipazione agli utili di Tizio	Risorse Pertinenti
A:400	A:60%	240,00
B:400	B:60% x 60% = 36%	144,00
C:400	C: 60% x 60% x60% =21.6%	86,40
D:1000	D: 60% x 60% x60% x 60%=12.96%	129,60
2.200		600,00

In questa tabella troviamo le risorse reali governate da Tizio, che detiene il controllo in tutte e quattro le società, nonché le risorse pertinenti a Tizio in relazione ai saggi di partecipazione. Si osserva che Tizio, con un investimento in capitale proprio nella holding A pari a 600, è in grado di governare risorse per 2.200. Trattasi di risorse che il gruppo è stato in grado di attingere con vincolo di capitale proprio: 600 fornite da Tizio e 1.600 fornite da soci di minoranza. I soci di minoranza, ai vari livelli in cui si articola il gruppo, hanno fornito 400 alla società A, 400 alla società B, 400 alla società C e 400 alla D.

<b>Risorse reali in A</b>	400	<b>Capitale sociale</b>	1000
<b>Risorse reali in B</b>	400	<b>Capitale fornito dalle minoranze azionarie</b>	1.600
<b>Risorse reali in C</b>	400		
<b>Risorse reali in D</b>	1.000		
	2.200		2.200

Tale effetto moltiplicativo (con investimento iniziale di 600, Tizio governa risorse per 2.200) è conseguenza della leva azionaria. Essa non è altro che il rapporto tra il capitale controllato e i mezzi propri investiti. Lo sviluppo in senso verticale, cioè, consente al soggetto economico di controllare un numero potenzialmente assai elevato di aziende con investimenti di capitale proprio comparativamente più piccoli rispetto a quelli altrimenti necessari per dominare le medesime combinazioni economiche con rapporti partecipativi diretti. Si potrebbe pensare che ogni società ha un capitale sociale di 1000 e un saggio di partecipazione pari al 60%, dove l'ammontare delle risorse governate da Tizio può essere calcolato applicando la seguente formula:

“  $RG = CN [1 + (n-1) q]$  ” dove:

**RG** : risorse governate da chi detiene il capitale di comando;

**CN** : capitale netto;

**n** : numero livelli;

**q** : percentuale di partecipazione delle minoranze.

Avremo così:

$$RG = 1.000 (1+3*4) = 2.200$$

Le risorse di Tizio non sono limitate al vincolo di capitale proprio; ogni società ha una sua capacità di indebitamento. Volendo generalizzare, supponendo un gruppo strutturato verticalmente, le risorse governate complessivamente da tizio possono essere così calcolate:

“  $RG = CN_1 + p_1 + \sum CN_i q_i + \sum CN_i l_i$  ” dove:

**CN<sub>1</sub>** : Capitale netto della capogruppo;

**p<sub>1</sub>** : saggio di partecipazione di Tizio nella capogruppo;

**CN<sub>i</sub>**: Capitale netto nella società i-esima (i=1,2,3...,n);

**q<sub>i</sub>** : saggio di partecipazione delle minoranze azionarie nella società i-esima (i=1,2,3...,n);

**l<sub>i</sub>**: leva finanziaria<sup>27</sup> della società i-esima (i=1,2,3...,n)

<sup>27</sup> La leva finanziaria è data dal rapporto  $D_i/CN_i$ , dove  $D_i$  rappresenta i mezzi di terzi della società i-esima.

Le risorse controllate all'interno di un gruppo sono importanti per la costituzione del bilancio consolidato; questo documento permette di privilegiare la rappresentazione di risorse governate dal soggetto economico di un gruppo piuttosto che quelle di pertinenza (proprietà) di chi detiene il capitale di comando.

## 2. *Analisi aziendale del settore bancario*

In questo capitolo tratteremo del settore bancario, delle funzioni dell'attività bancaria e di come essa possa ramificarsi fra le sue politiche gestionali e concorrenziali all'interno del mercato. Il settore bancario è indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo dell'economia e dell'industria finanziaria; importante è conoscere quali siano le funzioni delle banche:

- *Funzione creditizia*<sup>28</sup>
- *Funzione monetaria*
- *Funzione di investimento*
- *Funzione di servizi*
- *Funzioni economico-sociale.*

Dal punto di vista economico possiamo affermare che i processi di diversificazione o integrazione produttiva, di concorrenza o di monopolio delle banche permettono di individuare il settore per osservare quali siano le variabili di decisione delle aziende che lo compongono. Definire un assetto istituzionale deriva dalla consapevolezza che le variabili di decisione possono essere liberamente manovrabili ma vi è necessità che le banche svolgano la loro attività economica all'interno di alcuni vincoli dettati dai pubblici poteri, i quali hanno l'obiettivo di ridurre la possibilità che esse siano condotte verso il dissesto. Nel nostro paese, la Banca d'Italia emana norme riguardante l'evoluzione dei mercati,

---

<sup>28</sup> La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina coordina e controlla l'esercizio del credito, secondo quanto disposto dal primo comma dell'art.47 della costituzione.



delle istituzioni e delle norme comunitarie che mirano a definire lo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria. Tale attività viene controllata dal T.U. bancario e dalle autorità creditizie - CICR<sup>29</sup>, Ministero dell'Economia e Banca d'Italia – a cui vengono affidati i poteri di indirizzo, controllo, vigilanza e di intervento.

## ***2.1 L'attività bancaria***

L'*attività bancaria* è l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma, ed esercizio di credito. Secondo l'art.10 del D.lgs.1/9/93 n. 385 (costituisce testo normativo di base) il Testo Unico in materia bancaria<sup>30</sup> e creditizia, per disciplinare il settore bancario come la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, precisa che tale attività ha carattere d'impresa ed è riservata alle banche. La banca è un'impresa che svolge congiuntamente le suddette attività di esercizio del credito e di raccolta del risparmio tra il pubblico.

Accanto a tali attività che costituiscono l'espressione tipica dell'attività bancaria, le banche possono esercitare altre attività finanziaria, secondo disciplina propria di ciascuna,

---

<sup>29</sup> Comitato Internazionale per il Credito e il Risparmio: interviene sulla regolamentazione dell'attività delle banche e degli intermediari finanziari, deliberando i criteri che regolano l'attività di vigilanza della Banca d'Italia, su proposta della Banca d'Italia stessa, e sulla trasparenza delle condizioni contenute nei contratti per servizi bancari e finanziari, ancora su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob. Il CICR è un organismo presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze al quale il Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993) attribuisce compiti di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.

<sup>30</sup> Art. 10 Attività bancaria: 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività Connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. Fonte: Banca d'Italia.

nonché attività connesse e strumentali, fatte salve le eventuali riserve previste dalla legge (art.10, comma 3 TUB). Come precedentemente detto, le banche assolvono diverse funzioni, oltre quella *creditizia*, svolgono la funzione: *monetaria, di investimento, di servizio e funzioni economico-sociale*.

La funzione *creditizia* è la principale funzione svolta dalle banche. Queste assumono il ruolo da intermediario<sup>31</sup> nel settore del credito, interposte fra coloro che offrono capitali da dare in prestito e soggetti che hanno bisogno di capitali da prendere in prestito. In questo modo le banche raccolgono denaro dai risparmiatori e tali operazioni, che sono passive<sup>32</sup> per la banca, dove su di esse vengono corrisposti degli interessi, determina delle somme ricevute dai risparmiatori. Per operazioni attive<sup>33</sup> si intende le somme di denaro che la banca riceve dai risparmiatori, concedendo prestiti<sup>34</sup> a coloro che ne fanno richiesta. Le banche svolgono funzione *monetaria*<sup>35</sup>, in quanto creano mezzi di pagamento utilizzati per regolare gli scambi commerciali; usufruiscono delle funzioni di *investimenti* poiché impiegano, parte del capitale proprio e di quelli raccolti in titoli, valute estere, investimenti strutturali-organizzativi necessari per lo svolgimento delle loro attività. La banca offre molti *servizi*<sup>36</sup> alla propria clientela:

---

<sup>31</sup> Intermediazione: raccolta di fondi dai risparmiatori e la concessione di prestiti a imprese e famiglie, per le loro esigenze di investimento e consumo. Fonte: Banca d'Italia.

<sup>32</sup> Tra le operazioni passive compiute dalla banca, quelle che permettono di raccogliere fondi da dare in prestito sono: i depositi a risparmio e i conti correnti. Il risparmiatore che ha una somma di denaro da investire può depositarla in banca sotto forma di deposito a risparmio. Il conto corrente è una forma di deposito che non mira all'investimento di somme di denaro del risparmiatore, ma a garantirgli la liquidità. Il conto corrente viene continuamente movimentato con versamenti e prelievi da parte del titolare.

<sup>33</sup> I prestiti possono essere effettuati dalla banca sotto varie forme: mutui. Anticipi su pegno, anticipi su credito, sconto di titoli, aperture di credito.

<sup>34</sup> Sulle somme che la banca concede prestiti, la banca applica degli interessi.

<sup>35</sup> Esempio: assegni bancarie circolari, giroconti.

<sup>36</sup> <https://www.bancheitalia.it/strumenti-bancari/servizi-bancari.htm>

- *Servizi tradizionali*: Servizi classici forniti dalle banche. Esempio ne sono i depositi a custodia, servizi di riscossione e di pagamento, servizi di incassi di cambiali e di ricevute bancarie, deleghe di pagamento delle imposte, locazioni di cassette e di sicurezza, amministrazione e custodia di titoli;
- *Servizi complementari*: servizi elargiti ai clienti unitamente alla gestione del proprio deposito e dietro pagamento di un corrispettivo come i bonifici, i bancomat, le carte di credito e gli home banking;
- *Servizi innovativi*: servizi accessori che si aggiungono a quelli tradizionalmente offerti dalle banche (es. servizi di consulenza).

Le banche, infine, svolgono una funzione *economica-sociale*: permettono di indirizzare i risparmi verso le attività produttive favorendo lo sviluppo economico; sono interessate da molte decisioni di politica economica prese dalle autorità monetarie; investono in titoli pubblici parte dei fondi raccolti finanziando la spesa pubblica. L'esercizio dell'attività bancaria, secondo l'art. 14<sup>37</sup> del Tub, è compito della Banca d'Italia che determina

---

<sup>37</sup> L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni (2): *a*) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; *a-bis*) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica (1); *b*) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; *c*) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; *d*) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (2); *e*) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26 (3); *f*) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (4).

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione (5). *2-bis. (Abrogato)* (6).

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. *3-bis.* La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni: *a*) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata; *b*) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni; *c*) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo

l'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni elencate nel citato articolo, così come spetta sempre all'istituto di vigilanza negare tale autorizzazione nell'ipotesi in cui, dalla verifica di tali condizioni, non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

Attualmente le banche aderiscono ad un *sistema di garanzia dei depositanti*<sup>38</sup>. A seguito delle modifiche apportate al Tub dal D.lgs. 4/12/96, n. 659, tale adesione è divenuta obbligatoria, ciò costituisce un ulteriore requisito per l'esercizio dell'attività bancaria, benché non espressamente previsto dall'art. 14 Tub. I principi comunitari in materia di meccanismi di garanzia del sistema bancario furono traslati nell'ordinamento italiano; con tale decreto sono recate norme per il "Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi". Le principali caratteristiche delle norme introdotte dal decreto legislativo sono le seguenti:

- La partecipazione al sistema di garanzia dei depositanti rappresenta un obbligo ed è una condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività bancaria;
- La mancata adesione ad un sistema di garanzia comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria da parte delle autorità;
- Le risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità proprie dei sistemi di garanzia sono fornite dalle banche aderenti;

---

superiore a sei mesi (1). 3-ter. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 (2).

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)* (3). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità. 4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo (4).

<sup>38</sup> Fonte: Fondo garanzia dei depositanti.

- Facoltà per i predetti sistemi di prevedere ulteriori casi e forme di intervento<sup>39</sup>;
- Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito assimilabili;
- Determinazione della soglia minima di importo da rimborsare, del valore di 20.000 Euro;
- Attribuzione di poteri regolamentari e autorizzativi alla Banca d'Italia.

Nell'ambito del progetto di Unione Bancaria, la direttiva UE n.49 del 2014, ha uniformato a livello europeo il valore standard della garanzia al livello di 100.000 Euro. Ciò ha permesso di assicurare un livello di protezione efficace per i piccoli depositanti in tutta Europa e di metterli al riparo da comportamenti opportunistici che potrebbero insorgere da aspettative di copertura integrale delle eventuali perdite future. L'Unione Bancaria è fondata su un *meccanismo di vigilanza unico* e un *meccanismo di risoluzione unico*. Il *meccanismo di vigilanza unico* (MVU<sup>40</sup>) configura l'esercizio congiunto, dal novembre 2014, di compiti e poteri di vigilanza sulle banche da parte della Banca Centrale Europea<sup>41</sup> e delle autorità di vigilanza dei paesi dell'area dell'euro. Nel contesto dell'Unione bancaria, la Banca d'Italia contribuisce alle decisioni assunte dagli organi di vertice dell'SSM. A tal fine la Vigilanza della Banca d'Italia approfondisce la conoscenza dei

---

<sup>39</sup> Esempio ne possono essere le iniziative a sostegno di operazioni di risanamento, le cessioni di attività/passività di aziende bancarie in liquidazione coatta, ecc.

<sup>40</sup> Il MVU è anche definito Single Supervisory Mechanism, ovvero SSM.

<sup>41</sup> La BCE opera con il neocostituito Consiglio di sorveglianza. La BCE vigila le banche più importanti e le altre soggette alla vigilanza delle autorità nazionali, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla stessa e di un'azione di supervisione comunque svolta da quest'ultima; se lo riterrà necessario, la BCE avrà tuttavia il potere di assumere la vigilanza diretta anche su queste banche.

sistemi bancari degli altri paesi aderenti e cura lo sviluppo di prassi omogenee, nell'interesse della stabilità del sistema bancario europeo.

Il *meccanismo di risoluzione unico* (MRU<sup>42</sup>) è operativo dal 2016; permette un meccanismo di vigilanza unico, dove quest'ultima è gestita secondo regole armonizzate da parte del Comitato di risoluzione unico<sup>43</sup> o dalle autorità di risoluzione nazionali, nell'ambito di istruzioni e orientamenti comuni stabiliti dal Comitato. Per quanto riguarda i *requisiti per l'autorizzazione* dell'attività bancaria la Banca d'Italia ha definito, lo scorso 29 aprile, il testo delle nuove disposizioni di vigilanza per la costituzione delle banche. La revisione normativa verte sul rafforzare le caratteristiche tecnico-organizzative dei nuovi intermediari bancari, anche attraverso l'innalzamento dei requisiti minimi di capitale. Il livello di *capitale iniziale* delle banche neocostituite, secondo l'art.14 del Tub definisce:

- 10 milioni di euro (precedentemente erano 6,3 milioni di euro) per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva<sup>44</sup>;
- 5 milioni di euro (precedentemente erano 2 milioni di euro) per le banche di credito di credito cooperativo.

Per allineare la dotazione patrimoniale alla nuova disciplina, le costituenti che hanno raccolto un capitale inferiore ai nuovi limiti potranno adottare una delle seguenti procedure:

---

<sup>42</sup> Il MVU è anche definito *Single Supervisory Mechanism*, ovvero SSM. Fonte Banca D'Italia

<sup>43</sup> Comitato di Risoluzione unico: Single Resolution Board, ovvero SRB.

<sup>44</sup> Art. D.lgs. n.269/2003 (cd. "Banche confide"). I requisiti cui è subordinata la computabilità nel patrimonio di base dei versamenti effettuati dai soci sono indicati nelle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, di cui alla circ. 263/2006 (Tit. I, cap.2).

1. Modifica della clausola statutaria con l'ammontare del capitale, con successivo versamento delle somme necessarie;

2. Versamento dei fondi in riserva dotata di caratteristiche idonee ad assicurarne la computabilità nel patrimonio di base; tali riserve rientrano nel "capitale iniziale" indicata nelle nuove istruzioni sull'autorizzazione all'attività bancaria.

Per ottenere l'*autorizzazione* all'esercizio dell'attività bancaria gli amministratori della banca devono presentare un programma di attività:

- *Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività*: Obiettivi di sviluppo delle attività programmate e di strategie funzionali alla loro realizzazione;
- *Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale*: Tali previsioni riguardano l'andamento del volume delle attività, la struttura dei costi e dei ricavi, il portafoglio dei crediti correlato alla rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento nonché la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi sottoposti secondo processi di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- *Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa*.

Il programma di attività può supportare soluzioni organizzative che comportano la collaborazione<sup>45</sup> di una banca costituita da parte di altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi. Ai fini delle valutazioni di tali attività la presenza della Banca d'Italia valuta il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario e può richiedere le modifiche a ciò necessarie. Essa riserva particolare

---

<sup>45</sup> Definita Attività di Tutoring.

attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare sotto il profilo organizzativo e commerciale. L'attività di intermediazione creditizia e mobiliare svolta dalle banche è accompagnata da politiche gestionali che permettono di attenuare i rischi tipici di questo intermediario finanziario; ciò verrà analizzato nell'ambito delle caratteristiche del settore bancario.

## ***2.2 Le politiche gestionali***

L'ordinamento italiano discende dall'ordinamento comunitario, ora rifuso alle Direttive 2006/48 e 2006/49 ove si definiscono gli enti creditizi<sup>46</sup>; la nostra legislazione riserva la denominazione di "banca" all'impresa autorizzata dalla Banca d'Italia ad esercitare l'attività bancaria, avente cioè la capacità giuridica di:

- *Raccogliere il risparmio tra il pubblico;*
- *Esercitare il credito.*

La locuzione *raccolta del risparmio presso il pubblico*, è sinonimo di "acquisizione di fondi rimborsabili", sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. La raccolta presso il pubblico comprende una vasta serie di fattispecie: depositi a risparmio e in conto corrente, pronti contro termine, certificati di deposito, obbligazioni, prestiti subordinati, ecc., non tutte ascrivibili esclusivamente all'attività bancaria in senso stretto.

---

<sup>46</sup> Introdotta dalle direttive comunitarie in materia bancaria (e in particolare quelle sul coordinamento bancario) per designare un'impresa, costituita in forma di società per azioni o società cooperativa per azioni, autorizzata alla raccolta di fondi rimborsabili tra il pubblico e all'esercizio del credito congiuntamente svolti. Fonte: Assonebb



La “raccolta del risparmio presso il pubblico”, non delimita il suo fenomeno economico-finanziario. Per fare luce, la Banca d’Italia grazie all’art.11 del ha precisato il significato della locuzione “raccolta di risparmio dei soggetti diversi dalle banche”. Per quanto riguarda l’*esercizio di credito* si fa riferimento alle attività ammesse al mutuo riconoscimento<sup>47</sup>, in particolare alle operazioni di prestito, ai servizi e ai mezzi di pagamento, al rilascio di garanzie e di impegni di firma e al credito mobiliare.

L’impresa bancaria è quell’impresa che, utilizza il conto corrente per esercitare il credito (come *conditio sine qua non*<sup>48</sup>) e per indebitarsi in contro partita con il pubblico. La funzione creditizia permette di concedere prestiti comprendendo, come minimo, la forma tecnica dello scoperto di conto corrente e svolge la funzione monetaria perché i prestiti in contro corrente, utilizzati come moneta, sono suscettibili di passività rimborsabili a qualsiasi scadenza. Ogni istituto finanziario ha a disposizione variabili di decisione sulla quale far leva per raggiungere i propri obiettivi di profitto:

- *Variabili qualitative e quantitative di mezzi monetari e finanziari da scambiare e ai prezzi di acquisto e di vendita, qualora sia in grado di prefissarli;*
- *Variabili operative che consentono di eseguire l’attività caratteristica.*

---

<sup>47</sup> Principio secondo il quale ogni Stato membro è tenuto ad accettare i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in qualsiasi altro Paese comunitario, anche se tali prodotti rispondono a prescrizioni tecniche parzialmente diverse da quelle imposte dalle regolamentazioni dello Stato importatore. La Comunità, infatti, in materia di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è orientata ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri per taluni obiettivi essenziali, mentre, per gli altri, si basa sul riconoscimento reciproco della normativa di ciascuno Stato membro, che, peraltro, è tenuto a rispettare i requisiti minimi fissati a livello comunitario. Il principio del mutuo riconoscimento delle legislazioni degli Stati membri è destinato ad acquistare uno spazio sempre maggiore in quanto le divergenze normative nazionali vanno attenuandosi data la loro spontanea convergenza verso un comune *standard* europeo.

<sup>48</sup> Condizione indispensabile al raggiungimento di un accordo o per mandare a effetto un proposito.

Il primo punto analizza i problemi di negoziazione di fondi delle banche, ove questi istituti, cercano di regolare le disponibilità liquide. I movimenti monetari, di crediti e debiti, implicano continue trasformazioni in circolante, per cui la gran parte delle decisioni delle banche sono correnti, perché queste attività sono soggette a revisione e appartengono alla gestione caratteristica dell'azienda. Le decisioni in questione riguardano calcoli economici relativi a programmi futuri e ciò premette di comprendere come: i costi e i ricavi abbiano un peso decisionale per il futuro; i fattori produttivi vengono sfruttati al meglio. Tali considerazioni ci permettono di comprendere la ripartizione tra costi e ricavi riguardanti più esercizi amministrativi; i vincoli istituzionali e le questioni relative alla moneta possono essere considerati come vincoli ereditari per l'azienda di credito, la quale, si deve confrontare, per poter realizzare gli obiettivi di reddito. Il fine istituzionale di una banca, in quanto impresa, è quello di produrre un margine economico<sup>49</sup> che risulti adeguato. L'obiettivo aziendale non è quello di massimizzare la redditività, ma di ottimizzarla nel rispetto dei vincoli di liquidità e di solvibilità. La gestione bancaria è quindi rivolta al contemporaneo conseguimento di tre elementi, ed equilibri a sua volta:

- 1) *Liquidità* (equilibrio finanziario): La banca opera con i fondi ricevuti in deposito e deve mantenersi sempre in grado di far fronte alle richieste di rimborso e agli altri pagamenti. Il *grado di liquidità* è dato dal rapporto degli impieghi sui depositi;
- 2) *Solvibilità* (equilibrio patrimoniale): Deve conservare il valore delle attività superiore a quello delle passività al fine di permettere alla banca di assolvere alle proprie

---

<sup>49</sup> Differenza tra ricavi, derivanti dalle vendite e i costi sostenuti per l'acquisto di tutti i fattori produttivi impiegati

obbligazioni in caso di liquidazione il *grado di solvibilità* è dato dal rapporto del patrimonio netto sui depositi;

3) *Redditività (equilibrio economico)*: Il risultato economico deve essere positivo per permettere non solo la remunerazione del capitale investito ma il potenziamento dell'attività attraverso l'autofinanziamento. Il grado di redditività è dato dal rapporto dell'utile netto d'esercizio sul patrimonio netto.

La gestione bancaria tende a realizzare un compromesso tra questi tre obiettivi sopra mostrati. La *gestione della liquidità* bancaria consiste nel dare a una parte dei fondi raccolti un investimento che garantisca, in ogni momento, i mezzi necessari a conservare in equilibrio la tesoreria<sup>50</sup>, procurando risultati economici<sup>51</sup>. Le riserve di liquidità<sup>52</sup> servono per fronteggiare le richieste di rimborso o di pagamento; queste possono essere divise in:

- *Riserve di prima linea*: Costituite da attività infruttifere, sono riserve utilizzabili prontamente (Denaro in contanti, conservato in un caveau della banca);
- *Riserve di seconda linea*: Costituite da attività fruttifere, sono attività a breve termine che possono essere convertite in moneta o perché sono giunte alla scadenza o perché sono facilmente vendibili<sup>53</sup>. (Esempio ne sono i titoli pubblici).

---

<sup>50</sup> Entrate e uscite monetarie.

<sup>51</sup> Interessi e plusvalenze.

<sup>52</sup> Insieme dei fondi utilizzabili da una banca per la gestione della propria liquidità. Oltre agli assets liquidi di pronto realizzo, compongono le riserve di liquidità i margini disponibili sulle linee di credito aperte a favore della banca da parte di altre banche o della banca centrale o, in un'accezione più ampia, il controvalore della capacità di indebitamento presso il sistema.

<sup>53</sup> Tipicamente sono i Buoni Ordinari del Tesoro, che, disponendo tra l'altro di un ampio mercato secondario, possono essere prontamente smobilizzati anche prima della scadenza. Il processo di ammodernamento del mercato interbancario (v. mercato monetario) e del mercato monetario da un lato e di sviluppo dei sistemi di pagamento dall'altro, aggiungendosi ad alcune riforme degli strumenti

Oltre alla costituzione delle riserve di liquidità, la gestione bancaria richiede il rispetto di altre norme *tecniche di gestione*:

1. *Rispettare l'equilibrio temporale tra le operazioni di raccolta fondi e quelle di impiego fondi*: A fronte di operazioni a breve scadenza, possono esserci a loro volta operazioni a breve scadenza. I prestiti a scadenza media e lunga possono essere finanziati solo da depositi vincolati a media lunga scadenza oppure con emissione di prestiti obbligazionari;

2. *Frazionare i rischi mediante distribuzione dei mezzi raccolti tra i diversi impieghi*: Tale frazionamento può avvenire tramite la presenza di alcuni aspetti:

- a) *Contenimento dei fidi*: concedere fidi di importo limitato a un numero ampio di soggetti;
- b) *Eterogeneità della clientela*: operare con settori diversi in modo da compensare eventuali difficoltà di un settore con l'espansione di un altro;
- c) *Estensione territoriale dell'attività*: agire su aree sempre più vaste con un elevato numero di sportelli.

La banca deve controllare continuamente l'andamento delle tecniche di gestione al fine di ottenere una redditività effettiva. Lo svolgimento di tale attività bancaria richiede

---

di politica monetaria hanno di recente contribuito a modificare le esigenze di mantenimento di riserve di liquidità e la gamma delle componenti delle riserve primarie di liquidità. Tra queste, oltre ai valori, espressi in lire e in valuta, componenti la cassa contante, si devono considerare i depositi liberi presso la Banca d'Italia, il Tesoro e le altre banche, il margine disponibile sul conto anticipazione presso la Banca d'Italia, il credito inutilizzato presso altre istituzioni creditizie. Fonte: Assonebb.

assoluta fiducia da parte del pubblico, per questo motivo la legge punisce con dure sanzioni il reato di aggio bancario, cioè la divulgazione di notizie false o tendenziose riguardanti banche. Per quanto riguarda l'*equilibrio finanziario*, si fa riferimento alla capacità di gestione aziendale di:

- Detenere equilibrio fra i flussi di cassa e quelli di entrata;
- Essere costantemente in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento.

Eventuali difficoltà di fronteggiare tempestivamente ed economicamente le uscite di cassa profila l'esposizione della banca al rischio di liquidità. Le banche sono particolarmente esposte al rischio di liquidità a causa delle funzioni assolute nell'ambito del sistema:

- Il loro passivo a vista<sup>54</sup> è per definizione soggetto ad un rischio di prelievo a discrezione del depositante;
- Una parte delle attività detenute in portafoglio<sup>55</sup> non è negoziabile sui mercati secondari e non sono facilmente liquidabili a discrezione della banca.

La scadenza media dell'attivo è dunque normalmente superiore a quella del passivo. Il rischio finanziario deriva dalla possibilità che non si raggiunga nel medio periodo un equilibrio fra entrate e uscite in condizione di redditività soddisfacente. Lo squilibrio fra entrate e uscite può essere coperto tramite:

- L'utilizzo di riserve di base monetaria appositamente costituite;
- La vendita di attività di vendita sul mercato secondario;

---

<sup>54</sup> Rappresenta la componente fondamentale della moneta detenuta dal pubblico.

<sup>55</sup> Si fa riferimento ai prestiti.

- L'emissione di nuove passività.

La sistematicità del ricorso ad elementi correttivi può generare costi finanziari che nel lungo periodo rischiano di intaccare la redditività aziendale. La capacità della banca di mantenere nel tempo un capitale netto positivo designa l'*equilibrio patrimoniale*, ossia un'adeguata eccedenza del valore attuale<sup>56</sup> dell'attivo rispetto a quello nominale del passivo. In tal caso, la banca si designa come solvibile, nel momento in cui sia in grado di fronteggiare totalmente le proprie obbligazioni verso i propri creditori senza perdite di capitale proprio in ipotesi di liquidazione dell'attività.

La determinazione del valore attuale della attività è abbastanza problematica, soprattutto per un osservatore esterno. Nell'ambito del vincolo di solvibilità entra in gioco il livello di capitalizzazione della banca, che costituisce una garanzia di solvibilità aziendale e dunque di equilibrio patrimoniale. Il rischio patrimoniale deriva dalla possibilità che la banca mostri un livello di patrimonializzazione inadeguato ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali o rispetto alle prescrizioni delle Autorità preposte alla vigilanza sul sistema finanziario.

La nozione di *equilibrio economico* identifica la capacità dell'intermediario di conseguire con stabilità un risultato economico che consenta una durevole permanenza dell'azienda nel sistema. Tale risultato deve essere soddisfacente in termini di livello e variabilità rispetto: alle aspettative del soggetto economico; alle previsioni della direzione aziendale; all'andamento medio del settore.

---

<sup>56</sup> Per valore attuale si intende il valore delle attività al netto delle possibili perdite che ragionevolmente si possono immaginare in base agli andamenti dei tassi di mercato o in base alle condizioni di solvibilità della clientela.

L'attività di intermediazione svolta dalle banche si sostanzia nell'acquisizione di attività finanziarie fruttifere finanziate prevalentemente dall'emissione ricavi per interessi attivi e costi per interessi passivi. L'equilibrio economico delle banche si fonda principalmente sul margine di interesse, costituito dalla differenza fra le voci di ricavo e di costo menzionate, ossia:

*Ricavi per interessi attivi –*

*Costi per interessi passivi =*

*MARGINE DI INTERESSE*

Nel conto economico di una banca, riclassificato in forma scalare, troveremo la struttura indicata:

*Ricavi per interessi attivi -*

*Costi per interessi passivi =*

*MARGINE DI INTERESSE (MI) –*

*Ricavi netti da servizi =*

*MARGINE DI INTERMEDIAZIONE*

*Costi operativi =*

*RISULTATO DI GESTIONE -*

*Accantonamenti, proventi e oneri diversi =*

*RISULTATO LORDO DI IMPOSTE –*

*Imposte =*

*RISULTATO NETTO*

Ciò che permette di comprendere il sistema bancario nel quale una parte economicamente significativa dell'attività complessiva risulti direttamente o indirettamente accentrate presso una o più banche sono le concentrazioni.

### ***2.3 I processi di concentrazione***

L'oggetto degli studi in materia di concentrazione bancaria, permette di analizzare gli approcci metodologici prevalentemente utilizzati. Si definisce un'analisi dei fattori causali dei processi in questione, dove l'obiettivo è individuare le "cause" di tali processi che hanno condotto alle concentrazioni. Una serie di analisi e contributi ha permesso di mettere in luce, le motivazioni, i fattori causali di tipo *economico aziendali*, dei processi di aggregazione, che in ambito finanziario possono così essere sintetizzati:

- Migliorare i livelli di efficienza attraverso economie di scala e di scopo;
- Le ASA<sup>57</sup> e l'ingresso in segmenti di mercato di nuove zone geografiche, permette di ottenere vantaggi di diversificazione;
- Benefici derivanti dalla posizione di un mercato più forte e dominante;
- Comportamenti imitativi e reattivi assunti dai concorrenti in un settore.

Le metodologie di analisi che si focalizzano sulla concentrazione, sono costituite da analisi statistiche e econometriche, ciò permette di avere un riscontro empirico decisivo al fine del progresso di tali conoscenze. Un elemento problematico potrebbe essere la

---

<sup>57</sup> Area strategica di affari.



comprensione di questo fenomeno in un'ottica previsionale affinché possa essere spendibile nell'evoluzione dei processi riguardanti il management, le pubbliche autorità e gli investitori. In tal senso si considerano una vastità di approcci e ricerche che permettono di individuare una serie di risultati che rispondono alla natura del problema. Diversi sono gli aspetti che creano difficoltà nello studio della concentrazione, come:

- *Elevata difficoltà dei sistemi finanziari*: la presenza di soggetti istituzionali e con dimensioni eterogenee rende difficili le aggregazioni;
- *Difficoltà nell'attuare una segmentazione temporale in un processo che è continuo e spesso in corso*;
- *Natura sistematica della concentrazione e riconduzione della realtà ai modelli stilizzati*: la materia economica ha rilievo di indagine complessa e bisogna isolare gli effetti del fenomeno indagato da altri processi che si svolgono parallelamente ad esso.

Questi aspetti elencati permettono di comprendere al meglio la panoramica degli studi in materia di concentrazione bancaria sotto l'aspetto temporale e spaziale (rispetto concetti generalizzabili che consentano di spiegare dinamiche passate e future) e possano permettere di analizzare il ruolo critico dei sistemi di intermediazione e dei mercati finanziari facendo sì che i risultati stessi possano aiutare a guidare la trasformazione dei mercati.

Numerose banche europee ricorrono ad operazioni di aggregazioni e questo ha determinato una spiccata curiosità di studio empirico sulle banche e di determinare l'interpre-

tazione dei loro processi. La complessità di questo fenomeno deriva diverse forme tecniche di aggregazione utilizzabili: *Fusioni e acquisizioni*<sup>58</sup>; *Incorporazioni*; *Joint venture*; *Alleanze strategiche*. Non esiste una classificazione univoca per comprendere le motivazioni che possono spingere una banca ad effettuare una tale operazione di crescita esterna. Oltre l'esistenza dei fattori economico aziendali, vi è anche la presenza di elementi *extraaziendali* i quali sono riconducibili a finalità del management, dove le M&A sono realizzate per finalità protettive, difensive e motivazioni opportunistiche e private dei manager. Le Mergers & Acquisition sono finalizzate all'aumentare il potere di mercato nella fissazione dei prezzi sui servizi "retail". Ipotizzando di avere una proporzione elevata di M&As, in due banche, di cui una più grande e più efficiente, questa si fonderà con una più piccola e meno efficiente, per estendere le proprie abilità o le proprie procedure, politiche e operative, dell'istituzione più efficiente su un ammontare di risorse più ampio.

---

<sup>58</sup> Le operazioni di fusione e acquisizione, Merger & Acquisition (M&A), rispondono a finalità differenti. L'obiettivo principale delle *fusioni* è l'espansione dei ricavi da servizi della banca risultante dall'operazione resa possibile grazie all'utilizzo della rete di sportelli e dei rapporti di clientela delle banche che si vanno a fondere. Di norma, infatti, le fusioni avvengono tra una banca *bidder* (offerente) con una forte esperienza nella produzione di servizi finanziari e un *target* che, invece, ha per lo più ricavi da interessi. Questa ipotesi viene avvalorata dall'analisi relativa al periodo successivo all'operazione, quando la nuova banca registra una forte espansione della quota dei ricavi da servizi finanziari sui ricavi complessivi. La fusione consente, quindi, alla *bidder* di fornire prodotti finanziari anche ai clienti della banca *target*, che in precedenza avevano a disposizione una offerta limitata di tali servizi. Le acquisizioni hanno l'obiettivo di accrescere il valore della banca acquisita attraverso una ristrutturazione incentrata sul miglioramento della qualità del suo portafoglio crediti. Prima dell'operazione le banche acquirenti risultano caratterizzate da una bassa incidenza dei crediti in sofferenza sugli impieghi complessivi, mentre l'opposto accade per le banche acquisite che presentano prestiti inesigibili in misura superiore alla media. L'analisi relativa al periodo successivo all'acquisizione è coerente con le indicazioni derivanti dall'analisi ex-ante, ovvero la banca acquisita dopo l'operazione registra, infatti, un considerevole miglioramento della qualità del credito, presumibilmente a seguito del trasferimento di conoscenze tecniche da parte dell'acquirente. - F. Cesarini, F. Panetta, F. Bizzochi, C. Piazza Spessa, "Le concentrazioni bancarie: aspetti economico-tecnici", in Quaderni ASSBB, 171, p. 34; D. Focarelli, F. Panetta, "La trasformazione del sistema bancario italiano", in Banche e Banchieri, 2002 -

Un aumento dell'efficienza può scaturire quando un M&As tra banche definisce un miglioramento del trade-off rischio-rendimento atteso (diversifying M&As). La diversificazione può aumentare l'efficienza nel lungo periodo migliorando le conoscenze dei manager.

Inoltre, il processo di concentrazione fa sì che le autorità di governo possano giocare un ruolo fondamentale nelle aggregazioni bancarie: possono restringere le tipologie di M&A possibili a livello nazionale e internazionale tra banche e imprese non bancarie; possono decidere se autorizzare le specifiche M&A. In questo modo le autorità cercano di evitare lo sfruttamento del “too big to fail”<sup>59</sup> e di conseguenza l'estensione del sistema “safety net”. Esse ostacolano anche le concentrazioni, che portano ad un eccesso di potere di mercato, ma ciò nonostante incoraggiano le fusioni.

Gli elementi che determinano l'aumento delle concentrazioni bancarie sono diversi: *miglioramento della situazione finanziaria, progresso tecnologico, eccesso di capacità produttiva e dissesti finanziari, concentrazione dei mercati a livello internazionale e deregolamentazione.*

Il primo elemento è attinente alla situazione riguardante gli anni 90, dove le banche statunitensi conseguono elevati profitti avendo un elevato valore delle azioni, bassi interessi e ridotto fabbisogno di finanziamento per attività di M&A.

Per quanto riguarda il *progresso tecnologico* negli anni '90 ha determinato un miglioramento dei servizi offerti riducendo i costi attraverso l'high tech; telecomunicazioni,

---

<sup>59</sup> Concentrazioni che portano ad un aumento del rischio delle banche fuse e del sistema finanziario nel suo complesso.

elaborazione elettronica dei dati e internet hanno migliorato i flussi informativi tra banche e clienti e tra banca e banca, contribuendo a velocizzare le operazioni riducendo i costi tra servizi.

L'enorme sviluppo dell'ICT<sup>60</sup> ha consentito la creazione di nuovi canali distributivi diretti, richiedenti continui investimenti determinando un aumento di costi fissi, dando importanza alle economie di scala, nella produzione di servizi finanziari, migliorando l'efficienza del processo di creazione di valore. Tutto ciò determina un avanzamento di tecniche gestionali finalizzate a migliorare nelle istituzioni di maggiori dimensioni. L'eccesso di *capacità produttiva e dissesti finanziari* può essere risolto con gli M&As, migliorando l'efficienza dell'output, rientrando all'interno della frontiera dell'efficienza.

Le *concentrazioni* bancarie sembrano abbiano una forte relazione con i *mercati internazionali*; diversi sono i fattori tra di loro correlati tra cui la globalizzazione dei mercati, il trasferimento dei titoli, dei beni e servizi su scala internazionale. Questi hanno creato una domanda di valuta estera, di depositi, di prestiti ed altri servizi da parte delle altre istituzioni finanziarie internazionali.

Riguardo alla *deregolamentazione* invece, non è altro che un processo che ha permesso alle banche di allentare gli ostacoli dell'espansione geografica negli anni '80 e '90 negli Stati Uniti. Tali limiti riguardavano l'operato della banca, ossia questa poteva operare solo in una zona geografica e non gli era consentito di aprire altri sportelli in altre zone; ciò ha indotto queste banche ad essere più efficienti acquistando altre banche o essendo acquistate.

---

<sup>60</sup> Information and Communication Technology.

Il *processo di deregulation* ha permesso l'ingresso a nuove banche di entrare nel mercato con una restrizione sul potere di mercato delle stesse, nonostante ciò l'attuale normativa continua a limitare le concentrazioni. In Europa il fenomeno è lo stesso, le banche dei paesi membri possono operare liberamente in ogni stato membro e l'entrata in vigore dell'euro potrebbe agevolare alcune M&As. Tuttavia, oggi sono ancora poche le fusioni tra banche di paesi diversi dell'unione.

### 3. *Il sistema bancario italiano ed europeo*

Il sistema bancario è disciplinato dalla legge in attività creditizia, per assicurare la stabilità e l'efficienza dei sistemi; gli ordinamenti legislativi si articolano in tre vincoli che permettono di studiare il rischio in queste stesse operazioni, esse sono: *divieti, obblighi e limitazione*. I primi riguardano l'impossibilità di operare in merci e beni di credito ordinario<sup>61</sup> e credito speciale<sup>62</sup>. Gli *obblighi* riguardano l'acquisto di titoli di debito pubblico o di altri emittenti pubblici o parapubblici. Le *limitazioni* si riferiscono alle proporzioni minime o massime dei valori attivi e passivi, il quale valore base è patrimonio di diretta pertinenza. All'interno del sistema bancario è necessario l'intervento del legislatore, per due motivi:

1. *Debiti delle banche*: Utilizzati come mezzo di regolazione degli scambi, ossia come moneta;

2. *Funzione monetaria dei debiti bancari*: Lo Stato ha la politica monetaria, un importante organo di trasmissione, all'interno del quale troviamo il sistema creditizio.

---

<sup>61</sup> Finanziamento a breve termine concedibile in varie forme tecniche (tipicamente apertura di credito, sconto, riporto, anticipazione) dalle banche alla propria clientela affidata. Il credito ordinario comprende sia il *credito commerciale* a breve termine, concesso alle imprese industriali e mercantili, che il credito a breve richiesto, per scopi non produttivi, da privati (v. credito al consumo e credito personale) e da enti pubblici. La distinzione, tra credito ordinario (tipicamente credito a breve) e credito a medio-lungo termine ha interessato studiosi e politici, per i riflessi che il contemporaneo esercizio di tali classi di operazioni può avere sulla gestione bancaria nella banca mista (v. specializzazione bancaria). Fonte: Assonebb

<sup>62</sup> Denominazione che assumeva, vigendo il principio di specializzazione bancaria prima della riforma apportata dal TUBC (d.lg. 1.9.1993 n. 385) l'attività creditizia caratterizzata tradizionalmente dalla destinazione a sovvenire peculiari esigenze, generalmente a medio o lungo termine. Fonte: Assonebb

La normativa italiana che disciplina l'attività bancaria si compendia nella legge bancaria n. 375 del 12 marzo 1936, convertita nella legge bancaria n. 141 del 7 marzo 1938; essa mette in luce le differenze fra aziende ed esercenti di credito e istituti speciali operanti a medio – lungo termine. Il nostro legislatore, nel 1936, trovò in Italia una struttura complessa derivante dall'unificazione degli istituti di emissione<sup>63</sup>. Successivamente si vennero a determinare le banche di interesse nazionale, costituite nella forma di società per azioni, ma distinte dalle stesse; queste vengono qualificate come *aziende ordinarie di credito*<sup>64</sup>. Fra le banche di interesse nazionale vi erano la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e il Banco di Roma; esse avevano caratteristiche funzionali e istituzionali che si distinguono fra banche popolari cooperative (questa forma determina un'immutabilità della struttura del sistema italiano), casse di risparmio e casse rurali e artigiane.

Questa situazione di fermo poteva modificarsi nel caso vi fosse stata una trasformazione delle banche controllate pubbliche in società per azioni. Il controllo dell'attività creditizia fa capo alla vigilanza presso la banca centrale, la quale si articola in maniera prudenziale. Viene proporzionato il patrimonio netto ai rischi delle varie classi, ossia vi è un diverso grado di patrimonializzazione di ogni singola azienda di credito. La vigilanza di tipo prudenziale è coerente con la banca di tipo universale<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Fra gli istituti di emissione che ebbero un'unificazione vi era: Banco di Napoli e Banco di Sicilia furono qualificati istituti di diritto di credito di diritto pubblico, insieme con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, il Monte dei Paschi di Siena, la Banca Nazionale del Lavoro e il Banco di Sardegna.

<sup>64</sup> L'art. 30 della l.b. 1936 prescriveva che la costituzione di nuove banche avvenisse solo nella forma di società per azioni o in accomandita per azioni, lasciando però in vita le aziende già costituite come società di persone o di ditte individuali. La dottrina ammetteva la costituzione di aziende di credito in forma di società a responsabilità limitata, non prevista dal codice nel 1936 e introdotta solo dal c.c. del 1942. Fonte: Assonebb

<sup>65</sup> La Banca universale oltre alle attività di raccolta e di prestito a breve tipiche della banca commerciale, svolge intermediazione finanziaria mobiliare e assunzione di partecipazioni industriali: questo modello di banca rappresenta la versione moderna della banca mista. La banca universale offre servizi che soddisfano

La coesione del sistema bancario dipende da diversi elementi: controllo del sistema di pagamenti (favorendo al massimo la funzione monetarie dei debiti bancari) e normativa oggettivamente uguale per tutte le componenti del sistema medesimo. Ciò che è importante è che il mercato unico europeo perseguito adotti dei provvedimenti per la circolazione libera dei cittadini, delle merci, dei servizi e dei capitali fra i paesi.

Diversi sono stati i provvedimenti, amministrativi e legislativi, che dal 1900 in poi hanno permesso di coordinare le disposizioni vigenti nei diversi paesi membri, attinenti all'armonizzazione delle condizioni all'esercizio delle relative attività<sup>66</sup>, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. La concentrazione bancaria, attraverso il Tub e provvedimenti relativi alla ristrutturazione degli istituti di credito, ha permesso di incrementare la dimensione media delle banche, ciò in seguito alla trasformazione di tutte le aziende di credito in società di capitali. L'attività di credito è composta da comparti di:

- *Settore bancario*: Destinato al vincolo peculiare, viene destinato ad altri due vincoli: vincolo patrimoniale e vincolo di bilancio;
- *Settore di mezzi di pagamento*.

---

diverse necessità finanziarie della clientela, essa riesce normalmente ad acquisire una gamma più ampia di informazioni a costi minori; beneficia, inoltre, delle economie di scope che compaiono quando vengono offerti simultaneamente diversi tipi di servizi. Lo svolgimento di molteplici attività può peraltro influire negativamente sulla stabilità dell'istituzione finanziaria e accrescere i conflitti di interesse con la clientela. Il modello della *banca universale* si è affermato fin dal secolo scorso (nella specie denominata banca mista) soprattutto in Germania, Paese nel quale esiste un legame molto stretto fra le banche e il mondo industriale. Le strutture finanziarie degli altri Paesi erano, invece, contraddistinte dalla *specializzazione funzionale e temporale*. Fonte: Assonebb

<sup>66</sup> Si intende la definizione del capitale minimo per perseguire l'attività, l'identificazione dei soci, la partecipazione delle banche in imprese non bancarie, la vigilanza del paese di origine, l'adeguatezza amministrativa, contabile e di controllo interno.



Riguardo al *settore bancario*, il vincolo patrimoniale ci permette di capire le fonti in attivo cui la banca può disporre (data l'assenza di immobilizzazioni tecniche). Nell'economia degli intermediari finanziari il patrimonio assume le medesime funzioni che svolge le economie delle imprese. Nel momento in cui all'interno dell'attività bancaria, non viene designata l'intermediazione tra domanda e offerta di credito e sono emerse con maggior precisione le due funzioni fondamentali, monetaria e creditizia, sono venute meno le tesi secondo le quali la banca, teoricamente, potrebbe svolgere il proprio compito in assenza di mezzi propri.

Nel 1976 in Italia si dissolve il legame che vi è tra la riserva obbligatoria e patrimonio che permette di connotare la riserva come strumento esclusivamente in termini monetari. Il patrimonio assume un ruolo centrale, nell'attività di controllo monetario, grazie all'evolvere dell'armonizzazione nel ruolo principale dell'attività di vigilanza prudenziale e alla riserva obbligatoria.

Nel 1988 secondo l'accordo di Basilea, si definiscono i livelli di patrimoniali di rischio pari all'8% dei rischi di credito, definendo così la questione dei mezzi propri delle banche. Nel 1996 vengono analizzati i rischi di mercato che sfociano nel nuovo accordo di Basilea II, entrato in vigore in Italia nel 2008. Attualmente la sana e prudente gestione delle banche viene ricondotta al valore di una determinata configurazione di patrimonio, dettando limiti relativi all'assunzione di:

- *Rischi di credito, di mercato e operativi;*
- *Rischi di concentrazione, di cartolarizzazione, di tasso di interesse, di liquidità, di reputazione, di rischio strategico e rischio residuo.*

Oltre la dinamica legislativa nazionale vi è la panoramica europea in materia di attività bancaria e di vigilanza; ciò ci permette di comprendere al meglio quello che è il settore bancario.

### ***3.1 La panoramica europea***

All'interno del sistema bancario europeo troviamo il meccanismo di vigilanza unico, MVU, un sistema di vigilanza bancaria che comprende la BCE<sup>67</sup> e le autorità di vigilanza nazionali dei paesi partecipanti. Le sue principali finalità sono:

- *Salvaguardare la sicurezza e la solidarietà del sistema bancario europeo;*
- *Accrescere l'integrazione e la stabilità finanziarie;*
- *Assicurare una vigilanza coerente.*

La Bce e l'Eurosistema<sup>68</sup> contribuiscono a mantenere stabili i prezzi all'interno dell'area euro. Come fa il settore bancario a definirsi sano e preservare i risparmi dei clienti? La crisi finanziaria mondiale ha dimostrato come i problemi del settore bancario di un paese si possano propagare ad altri paesi; l'area dell'euro ne è stata particolarmente

---

<sup>67</sup> La base giuridica della politica monetaria unica è definita dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dallo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Lo Statuto ha posto in essere la BCE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) dal 1° giugno 1998. La Banca centrale europea costituisce il nucleo dell'Eurosistema e del SEBC. La BCE e le banche centrali nazionali svolgono in collaborazione i compiti ad esse conferiti. La BCE è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico internazionale. Fonte: Banca Centrale Europea

<sup>68</sup> L'Eurosistema è composto dalla BCE e dalle BCN dei paesi che hanno introdotto la moneta unica. L'Eurosistema e il SEBC coesisteranno fintanto che vi saranno Stati membri dell'UE non appartenenti all'area dell'euro. Fonte: Banca Centrale Europea

colpita perché i paesi applicavano standard diversi nella valutazione delle banche per assicurare in futuro l'applicazione delle stesse regole<sup>69</sup> a tutte le banche e il monitoraggio permanente del loro stato di salute, da qui i paesi dell'unione europea hanno creato un organo di vigilanza sovranazionale.

Il *meccanismo di vigilanza unico*, con sede a Francoforte, fa capo alla Banca Centrale Europea, e opera in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali dei paesi che utilizzano l'euro. Anche i paesi non appartenenti all'area dell'euro possono partecipare su base volontaria. Il meccanismo, cardine dell'unione bancaria, ha lo scopo di rendere l'area dell'euro, finanziariamente più stabile e di contribuire alla ripresa della nostra economia. Alla Banca Centrale Europea è affidata la vigilanza diretta, su base giornaliera, delle maggiori banche; mentre le altre autorità di vigilanza nazionali, continuano ad occuparsi degli altri istituti.

Il *meccanismo di vigilanza unico* controlla che le banche rispettino la normativa bancaria dell'unione europea e affrontino i problemi tempestivamente; tale meccanismo verifica come le banche assumono, concedono prestiti ed effettuano investimenti, ossia valuta se sono idonee a operare. L'MVU ha il potere di richiedere alle banche di detenere più moneta come riserva, ossia come rete di sicurezza in caso di problemi; effettua il

---

<sup>69</sup> Si fa riferimento alla Circolare 285/2013, la quale riordina le vigenti disposizioni di vigilanza per le banche nelle aree rimesse alla potestà regolamentare secondaria della Banca d'Italia, raccogliendo in un solo fascicolo le disposizioni contenute in una molteplicità di sedi, fra cui in particolare la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza per le banche, la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 Istruzioni di Vigilanza per le banche, altre disposizioni rilevanti non incorporate in Circolari. Le disposizioni della presente Circolare sono dettate tenendo conto degli standard internazionali del Comitato di Basilea, degli orientamenti e raccomandazioni dell'ABE, dei risultati delle analisi d'impatto e delle consultazioni condotte, con l'obiettivo di dotare il sistema finanziario italiano di una regolamentazione di elevata qualità sotto il profilo dell'efficacia rispetto alle finalità di vigilanza, della proporzionalità degli oneri ricadenti sugli intermediari, della chiarezza e intelligibilità per gli operatori.

rilascio e il ritiro delle licenze bancarie e in alcuni casi sanziona le banche che violano le regole; si prefigge di rendere le banche più sane e più resistenti a shock esterni, quali crisi finanziarie; ergo, un caposaldo importante per l'esercizio creditizio è la vigilanza in materia bancaria.

### ***3.2 La vigilanza in materia bancaria***

Nel 1926 ci fu la prima legge bancaria (r.d.l. 7.9.1926 n. 1511; r.d.l. 6.11.1926 n. 1830) che permise di ottenere la vigilanza regolamentata in modo sistematico e unitario; nel 1936 si susseguì la seconda legge bancaria e la terza costituita dal TUBC del 1993, oggi vigente. Nel periodo antecedente al 1936 la vigilanza dello Stato sulle banche avveniva dalla Banca d'Italia; inoltre il Ministero delle Finanze e il Ministero dell'Agricoltura vigilavano: su istituti di diritto pubblico e credito fondiario per il primo Ministero; per le Casse di Risparmio e i Monti di pegno e per il credito agrario per il Ministero dell'agricoltura. Nello stesso anno venne assegnato al Ministero del Tesoro i compiti del Comitato dei Ministri e del Capo del Governo, mentre la vigilanza sulle aziende di credito era delegata alla Banca d'Italia che doveva esercitarla, salvo il potere del Ministro del Tesoro di disporre autonomamente ispezioni con proprio personale.

Col il decreto legislativo c.p.s. 17.7.1947 n. 691 viene istituito il CICR<sup>70</sup> presieduto dal Ministro del Tesoro; tale provvedimento prevede che la vigilanza bancaria è attribuita

---

<sup>70</sup> *Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio*: Organo collegiale del Governo italiano istituito nel 1947, composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal ministro delle attività produttive, dal ministro per le politiche agricole e forestali, dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il CICR è l'autorità creditizia con compiti di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria. Esso delibera, di fatto sulla base

alla Banca d'Italia. Il decreto in questione definisce obiettivi, principi, tecniche e strumenti dell'organizzazione della *vigilanza bancaria*. Le innovazioni hanno portato sviluppo della vigilanza prudenziale, sono un prodotto collettivo delle banche centrali del G-20 riunite nel Comitato di Basilea, al quale anche la Banca d'Italia ha attivamente collaborato e della politica degli Stati Uniti e della Comunità europea. L'UE ha compiuto progressi riguardo l'Unione bancaria, introducendo un codice unico europeo e un'architettura comune di vigilanza per i suoi Stati membri, e gettando le basi dell'Unione dei mercati dei capitali.

L'UE migliora i servizi finanziari nelle attività transfrontaliere e alle esposizioni ai rischi nei paesi terzi e come tale interagisce con altri regimi normativi; monitora un quadro prudenziale che possa essere efficace, in modo tale da affrontare i rischi connessi a tali attività, le quali incidono sulla stabilità finanziaria dell'UE, sull'integrità del mercato, sulla tutela degli investitori e sulla parità di condizioni nel mercato interno. Ciò significa ridurre le possibilità di arbitraggio regolamentare.

La normativa dell'UE sui servizi, sulla regolamentazione finanziaria dei paesi terzi si basa su norme internazionali, elaborate con organismi internazionali quali il Consiglio per la stabilità finanziaria, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa e l'Organizzazione internazionale

---

delle proposte dalla Banca d'Italia, sulle misure di politica monetaria e creditizia necessarie per realizzare gli obiettivi di politica economica del Governo. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia, oltre che, su invito del presidente, altri ministri facenti parte del Comitato stesso. Fonte: Assonebb

delle commissioni sui valori mobiliari secondo l'indirizzo politico del G20. Questo è sorretto anche da una rete di accordi:

- *Cooperazione bilaterale a livello di regolamentazione*: Contribuisce a rafforzare la fiducia reciproche tra le giurisdizioni, importante per la gestione dei rischi transfrontalieri;
- *Vigilanza*: Realizzare la convergenza normativa a livello mondiale sulla base di norme internazionali.

L'UE può stabilire che il regime di vigilanza di un paese terzo possa essere equivalente al regime corrispondente dell'UE; ciò significa che il paese terzo sarà sottoposto alle stesse norme di vigilanza. Tale approccio comprende l'adozione di una decisione da parte della Commissione (con criteri stabiliti nel diritto dell'UE), l'efficacia del codice unico europeo, dell'attività di vigilanza e dell'esecuzione svolta dalle autorità dell'UE. La promozione delle attività transfrontaliere contribuisce ad ottenere un'adeguata offerta settore dei servizi e dei mercati finanziari. Il sistema di equivalenza<sup>71</sup> dell'UE è stato migliorato attraverso una serie di atti legislativi, dove le decisioni di vigilanza devono essere sensibili al rischio, rispecchiare il regime di regolamentazione e di vigilanza del paese oggetto di valutazione, tenuto conto dell'effetto prodotto dalle attività del paese terzo sui mercati dell'UE. Il sistema riguarda le autorità europee di vigilanza, le infrastrutture del mercato europeo e il trattamento prudenziale delle imprese di investimento.

---

<sup>71</sup> Il termine di equivalenza, comporta una valutazione positiva del quadro del paese terzo, che consente di fare affidamento sulle norme e sull'operato della relativa autorità di vigilanza.

A febbraio del 2017 i servizi della Commissione hanno pubblicato un documento di lavoro<sup>72</sup> che ha fornito una prima valutazione globale dell'equivalenza e attuato priorità strategiche nel settore dei servizi finanziari. Tale lavoro tecnico ha apportato miglioramenti legislativi, decisionali e attività in corso sulle valutazioni e sul monitoraggio dell'equivalenza. Le autorità di vigilanza che operano sugli intermediari bancari e finanziari sono diversi e che precedentemente abbiamo già citato: il *Comitato di Basilea*, l'*EBA* (European Banking Authority), il *Ministero dell'Economie e delle Finanze*, l'*ESFS* (European System of Financial Supervision). Il primo di questi è il *Comitato di Basilea*, istituito nel 1974 dai governatori delle banche centrali del G10 per sviluppare la collaborazione tra le autorità di vigilanza bancaria. All'interno troviamo la *BRI*<sup>73</sup> che svolge i compiti del comitato. Il Comitato è un organo che permette di discutere e rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria e garantisce uno svolgimento dell'attività bancaria efficace a livello mondiale.

La circolare 285 del 17 dicembre 2013 (disposizioni in materia di vigilanza per le banche), applicata dal 1° gennaio 2014, detiene le riforme degli accordi del Comitato di Basilea, recepiti nell'ordinamento dell'UE (Basilea III<sup>74</sup>). Ciò permette di rafforzare la

---

<sup>72</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione del febbraio 2017 dal titolo "EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment" (Decisioni dell'UE in materia di equivalenza nel settore dei servizi finanziari: una valutazione). (SWD(2017) 102 final). Fonte: Commissione Europea

<sup>73</sup> Banca dei Regolamenti Internazionali: organizzazione finanziaria internazionale costituita nel 1930 in base agli accordi dell'Aja sulle riparazioni di guerra tedesche come società per azioni con sede a Basilea.

<sup>74</sup> Basilea III riguarda la gestione e supervisione del rischio di liquidità a livello di singola istituzione e di sistema, oltre ciò vengono introdotti nuovi rischi di liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio – LCR*) e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio – NSFR*). In ambito comunitario sono stati trasposti in due atti normativi:

— il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull'informativa al pubblico (Terzo Pilastro);

capacità delle banche di assorbire shock, migliorare la gestione del rischio, la *governance*, la trasparenza delle banche. Le riforme che possono essere individuate sono di due tipi:

- *Microprudenziali*: La cui regolamentazione riguarda le singole banche;
- *Macroprudenziali*: Riguardano i rischi di sistema nel settore bancario, nonché l'amplificazione prociclica degli stessi nel tempo.

Il Comitato con l'accordo, precedente, sul capitale noto come "Basilea II" introduce strumenti di vigilanza anticiclici; questo accordo si basa su tre pilastri:

- Il Primo Pilastro: viene rafforzata l'armonizzazione del capitale e definiti i requisiti patrimoniali<sup>75</sup> di qualità incentrata sul *common equity*; vengono imposte riserve addizionali in funzione di conservazione del capitale, anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
- Il Secondo Pilastro: richiede adeguatezza patrimoniale alle banche le quali debbano adottare una strategia con opportune misure correttive e un processo di controllo<sup>76</sup>, attuale e prospettico, rimettendo all'autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare. In questo secondo pilastro sono stati migliorati i requisiti regolamentari concernenti il ruolo, la qualificazione, il funziona-

---

— la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.

<sup>75</sup> Fronteggiare i rischi di credito della controparte, è ora prevista l'introduzione di un limite alla leva finanziaria (incluse le esposizioni fuori bilancio) con funzione di *backstop* del requisito patrimoniale basato sul rischio e per contenere la crescita della leva a livello di sistema.

<sup>76</sup> Nei processi di controllo è attribuita importanza al governo societario e al sistema dei controlli interni degli intermediari come fattore determinante per la stabilità delle singole istituzioni e del sistema finanziario nel suo insieme.



mento e la composizione degli organi di vertice; tra questi le funzioni aziendali di controllo si analizzano dalla rilevazione dei rischi<sup>77</sup> delle attività fuori bilancio alla valutazione delle attività e alle prove di stress;

- Il Terzo Pilastro: riguarda gli obblighi di informativa al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale<sup>78</sup>, sull'esposizione ai rischi dei sistemi di gestione e controllo, al fine di favorire i requisiti di trasparenza concernenti le esposizioni verso cartolarizzazioni.

Nel 2018 il Comitato di Basilea ha contribuito alla definizione degli standard prudenziali sui rischi di mercato, alle quali la Banca d'Italia ha partecipato attivamente. Nel 2019 sono state approvate, dal Gruppo dei Governatori e dei Capi delle autorità di vigilanza, nuove regole che mirano a rendere più efficiente l'esposizione ai rischi delle attività di negoziazione delle banche. Ciò va a ridefinire le riforme del Basilea III e i nuovi standard entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022. Fra le autorità di vigilanza vi è l'EBA (European Banking Authority) indipendente dell'Unione europea (nonostante ciò è responsabile dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea).

L'EBA ha il compito di assicurare la stabilità finanziaria nell'UE e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento<sup>79</sup> del settore bancario e del mercato interno;

---

<sup>77</sup> I sistemi di remunerazione e incentivazione costituiscono oggetto di una disciplina specifica e puntuale con regole che si appuntano soprattutto sulla struttura dei compensi in modo da assicurare incentivi non distorti all'assunzione dei rischi nonché la sostenibilità nel tempo dei sistemi di remunerazione delle banche.

<sup>78</sup> Gli organi di informativa al pubblico riguardano assetti di governo societario nonché i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati dalle banche. E le modalità con cui la banca calcola i ratios.

<sup>79</sup> Il funzionamento dell'EBA avviene attraverso norme del settore bancario; una serie di norme prudenziali armonizzate per gli istituti finanziari in tutta l'UE che consentono di assicurare condizioni di parità e una tutela elevata ai depositanti, degli investimenti e dei consumatori.

l'autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che è costituito da altre due autorità: l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). L'EBA e il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF<sup>80</sup>) hanno l'obiettivo di creare un insieme di regole uniformi a livello europeo (single rulebook).

L'emanazione di queste norme di regolamentazione (attuano l'armonizzazione di aree prudenziali, riducendo le aree di discrezionalità nazionale) avviene da parte della Commissione europea, su proposta delle autorità del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria; tali norme possono essere direttamente applicabili negli Stati membri senza necessità di atti di recepimento. Per fare ciò, vi è bisogno di un'azione di adeguamento dell'ordinamento nazionale; questo è possibile grazie alla circolare 285 del 2013 in materia di vigilanza.

Nel contesto di regolamentazione internazionale e dell'Unione europea, la circolare permette non solo un adattamento alle disposizioni sovraordinate, ma agisce sulla revisione e la redazione dell'intera normativa bancaria di competenza della Banca d'Italia. Questa ha l'obiettivo di contribuire alla creazione di un *single rulebook*, che permette di essere in linea con la regolamentazione italiana. Tutto ciò permette di perseguire le finalità dell'art.5 del Testo Unico Bancario nel rispetto dei principi di trasparenza e di proporzionalità degli oneri per i destinatari delle norme, perseguendo le finalità di vigilanza bancaria e finanziaria. Nel 2019 Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno definito la

---

<sup>80</sup> Il SEVIF è una rete che comprende le tre autorità europee di vigilanza (AEV), il Comitato europeo per il rischio sistemico e le autorità nazionali di vigilanza. Ha il compito primario di assicurare una vigilanza finanziaria coerente e adeguata in tutta l'UE. Fonte: Banca Centrale Europea.

riforma delle autorità che compongono il Sistema di vigilanza finanziaria; ciò ha apportato modifiche rilevanti riguardanti i poteri dell'EBA: vigilanza antiriciclaggio con l'attribuzione di nuovi compiti; miglioramento degli strumenti di analisi e tutela dei consumatori; monitoraggio dei rischi del sistema finanziario dell'UE riguardanti la sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Il testo regolamentato è in linea con il MEF e il supporto tecnico della Banca d'Italia. Quest'ultima ha attuato un'attività a sostegno della partecipazione ai lavori del Consiglio e delle autorità di vigilanza e del Consiglio di amministrazione dell'EBA. Le materie riguardanti tali attività sono diverse:

- *IFRS 9*: criterio contabile per l'applicazione e la misurazione dei standard finanziari nel settore bancario europeo;
- *Governance e Controlli*: orientamenti che specificano il contenuto e formato delle banche sull'informativa al mercato attinente alle esposizioni deteriorate ed orientamenti in materia di esternalizzazione per armonizzare il quadro normativo europeo;
- *Misure di riduzione dei rischi*: recepimento degli standard di Basilea III da parte della Commissione Europea su rischio di credito, di aggiustamento della valutazione del credito, rischio operativo a livello minimo dei requisiti patrimoniali calcolati sulla base dei modelli interni;

- *Fintech*: analisi di report quali “Report with advice for the European Commission on crypto-assets”<sup>81</sup> e “Regulatory sandboxes and innovation hubs”<sup>82</sup>;
- *ESN (European secured notes)*: analisi del quadro normative in materia di European secured notes; riguarda strumenti di finanziamento che hanno un patrimonio segregato composto da esposizioni verso piccolo e medie imprese e da prestiti per lo sviluppo di infrastrutture di pubblica utilità e che prevedono un duplice diritto di credito;
- *Rischio di credito*: qui vengono individuate tipologie di rischio elevato con tecniche di attenuazioni<sup>83</sup> insieme alle regolamentazioni della fase recessiva del ciclo economico; orientamenti sulla stima del tasso di perdita in casi di insolvenza e in materia di tecniche di attenuazione del rischio per gli enti che usano gli approcci advanced IRB<sup>84</sup>.

---

<sup>81</sup> Contiene analisi dell'applicabilità e dell'adeguatezza del quadro regolamentare vigente. Le cripto-attività sono un tipo di risorsa privata che dipende principalmente dalla crittografia e dalla distribuzione tecnologia di contabilità generale come parte del loro valore percepito o intrinseco. Esiste una vasta gamma di cripto-asset, compresi le modalità di tipo pagamento / cambio (ad esempio, le cosiddette valute virtuali (VC)), modalità di investimento e applicati per accedere a un bene o servizio (detti anche gettoni di "utilità"). L'ABE ha intrapreso attività in relazione ai VC da tempo. Tuttavia, a seguito della richiesta del vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis per la vigilanza europea.

Autorità (ESA) per svolgere ulteriori lavori per valutare l'applicabilità e l'idoneità della corrente Il diritto dell'UE alle cripto-attività e come indicato nella tabella di marcia FinTech dell'ABE del marzo 2018, 2 l'ABE ha effettuato un'ulteriore analisi, i cui risultati sono riportati in questo rapporto. Fonte:EBA

<sup>82</sup> I facilitatori dell'innovazione in genere assumono la forma di "hub di innovazione" e "sandbox normativi". I poli di innovazione forniscono un punto di contatto dedicato per le imprese per sollevare domande con le competenti autorità su questioni relative a FinTech 1 e di chiedere indicazioni non vincolanti in materia di regolamentazione e aspettative di vigilanza, compresi i requisiti di licenza. Sandbox regolamentari, dall'altro mano, sono schemi per consentire alle imprese di testare, secondo uno specifico piano di collaudo concordato e monitorato da una funzione dedicata dell'autorità competente, prodotti finanziari innovativi, servizi finanziari o modelli di business. Fonte:EBA

<sup>83</sup> Orientamenti in materia di tecniche di attenuazione del rischio relativo al quadro normativo applicabile agli enti che adottano approccio standardizzato e a quelli che non hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne della perdita in caso di default.

<sup>84</sup> Internal rating based: approcci avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Il MEF, ossia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolge attività di coordinamento per funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica-finanziaria, di bilancio e di politica tributaria. Il Ministero è articolato in quattro Dipartimenti distinti e diversi tra loro: Dipartimento del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento delle Finanze e Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale dei servizi.

La gestione e i compiti del Ministero fanno riferimento a diversi punti, attinenti alla economica e finanziaria:

- *Gestire le partecipazioni azionarie dello Stato;*
- *Redigere documenti di finanza pubblica;*
- *Elaborare previsioni economiche e finanziarie riguardo le spese e le entrate;*
- *Ideare un programma economico-finanziario con interventi di finanza pubblica;*
- *Definisce i conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche e del bilancio dello Stato, valuta le normative in materia economico-fiscale.*

Il Ministero dell'Economia attua i lavori legislativi in ambito europeo, funge da supporto tecnico per le finanze per migliorare il sistema di vigilanza, ridurre i rischi del settore bancario ed attuare un piano di integrazione dei mercati finanziari europei. L'ultimo elemento riguardo le autorità di vigilanza citato è l'ESFS (European System of Financial

Supervision); introdotto nel 2010 e diventato operativo il 1 ° gennaio 2011, è costituito dall'European Systemic Risk Board (ESRB), le tre autorità di vigilanza europee autorità (ESA)<sup>85</sup> e le autorità di vigilanza nazionali.

Gli obiettivi dell'ESFS sono diversi; il focus principale è garantire che le norme nel settore finanziario siano applicate in tutti gli Stati membri per ottenere la stabilità finanziaria, la fiducia e fornire protezione ai consumatori. Gli altri punti su cui fare attenzione comprendono lo sviluppo di una vigilanza comune e la promozione di un mercato finanziario europeo unico. L'ESFS è un sistema di supervisione micro e macroprudenziale. La vigilanza microprudenziale (svolta dall'EBA-European Banking Authority-, dall'ESMA-European Securities and Markets Authority- e dall'EIOPA-European Insurance and Occupational Pensions Authority-), ha il compito di sorvegliare e limitare il disagio dei singoli istituti finanziari, proteggendo così i consumatori.

La vigilanza macroprudenziale, riguarda l'esposizione del sistema finanziario ai rischi comuni e mira a proteggere l'economia generale da perdite significative nella produzione reale. Tutto ciò permette di comprendere e definire la qualità delle banche.

### ***3.3 Valutazione qualitative di una banca***

La valutazione di una banca si basa sullo stato di salute economico finanziario del soggetto economico, il quale dipende dalla solidità del sistema bancario. Per verificare la

---

<sup>85</sup> In particolare, l'Autorità (ABE), l'Autorità (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Fonte: Banca Centrale Europea.

qualità di una banca, vengono effettuati degli stress test<sup>86</sup>. Questi sono svolti dall'EBA, la quale effettua l'esame sui principali 47 istituti del vecchio continente<sup>87</sup>. Il test è un esame che ha lo scopo di accertare quanto il capitale delle banche sia in grado di resistere ad eventi avversi. Se una banca non supera in maniera adeguata lo stress test, le autorità di vigilanza possono intervenire imponendo varie misure (esempio ne possono essere un cambiamento organizzativo o di strategia, la sospensione dei dividendi).

Gli stress test europei furono eseguiti per la prima volta nel 2014 e poi replicati due anni dopo. Nel 2016 vengono “radiografati” quattro istituti italiani dei 47 europei: Intesa, Unicredit, Ubi Banca e Banco Bpm; a queste viene data indicazione di cosa succede a ognuna di fronte allo scenario avverso. Queste quattro banche che sono state scelte, in quanto considerate banche sistemiche<sup>88</sup>, hanno superato gli stress test della BCE e di EBA, cioè i test teorici in caso di problemi di finanza internazionale a cui le hanno sottoposte la Banca Centrale Europea e l'autorità bancaria europea (EBA). Nonostante ciò, ci furono alcuni istituti di credito che ebbero dei problemi e per i quali portarono al “Decreto

---

<sup>86</sup> Gli stress test sono valutazione della riserva di capitale e sulle potenzialità che ha una banca di poter reggere delle pressioni negative del mercato. Questi test vengono effettuati dall'EBA e da questi viene valutato il CET 1 RATIO delle banche. Per superare gli stress test della BCE si è deciso che una banca deve avere nello scenario peggiore, cioè quello sfavorevole un coefficiente Common Equity Tier 1 Ratio, superiore al 5%.

<sup>87</sup> Per paesi del vecchio continente si intendono: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosni-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Rep.Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Rep. Di Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia Del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito. Fonte: Consiglio d'Europa.

<sup>88</sup> L'importanza delle banche in questione è data sia dalle dimensioni degli attivi e del numero di clienti soprattutto internazionali, sia soprattutto dalla loro interconnessione con l'economia del Paese nel quale hanno sede e con l'economia mondiale. Importante anche la quantità di strumenti finanziari che utilizzano o vendono.

Salva banche”<sup>89</sup> per scongiurare il fallimento di esse; ciò avrebbe portato alla rovina di migliaia di cittadini italiani e di ditte italiane, clienti di quelle banche. Il decreto permise di prendere le dovute decisioni su eventuali manovre correttive da fare.

Anche le banche Bper, Mediobanca, PopSondrio, Iccrea, Credem e Carige vengono sottoposti ad esame e i risultati forniscono alla Bce una base per stabilire i requisiti di revisione e valutazione prudenziale (SREP<sup>90</sup>) e requisiti minimi del processo aziendale di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale dei singoli istituti (ICAAP<sup>91</sup>). Gli stress test considerano uno scenario avverso per l’Italia con un calo del Pil cumulato del 2,7% nel triennio 2018-2020. Le previsioni riguardo l’adeguatezza di una banca permettono di consigliare risparmi e forme di investimento verso un istituto bancario che abbia solidità finanziaria. Gli italiani hanno imparato a proprie spese il caro prezzo che anche banche classificate come sicure hanno messo a rischio investimenti e risparmi, finendo nel baratro del fallimento o sotto inchiesta. Nel 2018 le banche italiane esaminate dell’EBA e da BCE superano i stress test; anche nello scenario avverso, il capitale delle quattro banche è superiore ai minimi richiesti e ciò dà sicurezza ai correntisti. Migliora la situazione delle

---

<sup>89</sup> Legge 23 dicembre 2016, n.237 “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”. Il provvedimento contiene una serie di misure a tutela del settore creditizio, disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità, e prevede interventi per il rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito.

<sup>90</sup> Supervisory Review and Evaluation Process – SREP: contiene le informazioni essenziali sull’applicazione in Italia del processo di revisione e valutazione prudenziale, presentate rispettando lo schema comune europeo. Fonte: Banca d’Italia

<sup>91</sup> Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP: il processo interno che consente all’istituto finanziario di valutare in autonomia la propria adeguatezza patrimoniale - confluisce in numerose valutazioni all’interno dello SREP che riguardano i modelli imprenditoriali, la governance interna e la gestione del rischio complessivo, nonché nelle valutazioni dei sistemi di controllo dei rischi di capitale. Fonte:CRIF



banche sottoposte a commissariamento<sup>92</sup> da parte di Banca d'Italia; ciò significa che vi è un provvedimento applicato solo in situazioni gravi, attuato con l'intento di evitare situazioni peggiori come la chiusura dell'Istituto. Nel 2017 tre banche vissero una situazione di enorme criticità dove il Governo dovette intervenire per assicurare il salvataggio; queste furono:

- *Monte dei Paschi di Siena*: Il suo piano di salvataggio è costato circa 5,4 miliardi di euro e prevede il controllo pubblico della banca (è nelle mani pubbliche il 70% delle quote), almeno fino al 2021. Le quote della banca torneranno sul mercato quando si dismetteranno gli asset meno performanti e si dovrebbero liquidare i crediti deteriorati;
- Due banche venete, *Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca*: Il piano di salvataggio di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza è costato invece 4,7 miliardi, a cui si aggiungono fondi di garanzia per altri 12 miliardi. A farsi carico delle "bad bank" è lo Stato, mentre le nuove banche sono state acquisite da Intesa Sanpaolo.

In entrambi i casi si è voluto evitare il bail-in<sup>93</sup>, per contenere le perdite dei creditori e dei soci delle banche e si è optato per un piano di rilancio a carico della collettività. In una situazione del genere diviene sempre più importante, al fine di salvaguardare i propri risparmi, scegliere il giusto istituto. Seppur uguali all'apparenza le banche sono spesso

---

<sup>92</sup> La Banca d'Italia procede al commissariamento quando rileva delle irregolarità o delle violazioni normative oppure se ritiene che ci sia pericolo che si verifichino gravi perdite patrimoniali.

<sup>93</sup> Il bail-in (Salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e 3 ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie. Fonte: Banca d'Italia

molto diverse. Sono principalmente due i parametri utili a verificare la solidità di una banca e che possono essere d'aiuto in fase di scelta:

1. *Controllo del Patrimonio di Vigilanza*: Questo criterio definisce la quantità di investimenti fatti rispetto al patrimonio e viene espresso con il CET1 Ratio<sup>94</sup> ovvero il Core Equity Tier 1 Ratio. Le norme europee vogliono come “minimo” un CET1 Ratio dell'8%, ossia una banca può fare investimenti ponderati per il rischio superiori a 10 volte il suo capitale;

2. *Il rating stabilito dalle società specializzate*: Coefficiente relativo alla valutazione delle solvibilità e dell'affidabilità degli istituti di credito definito da società specializzate delle celebri Standard and Poor's o Moody's. Un giudizio sulla capacità della banca di ripagare il proprio debito. Seppur criticato e ritenuto non sempre affidabile, valutare attentamente tale rating è una buona prassi prima di scegliere una banca. Più alto è il rating più l'istituto è da ritenersi solido.

Vi è un terzo elemento molto importante che riguarda il panorama finanziario e rende molti istituti di credito potenzialmente soggetti ad una politica di salvataggio interna (bail-in<sup>95</sup>), ossia la risoluzione di crisi interne attraverso il prelievo forzoso ai danni dei propri

---

<sup>94</sup> Il CET 1 (common equity tier 1) ratio è il rapporto tra CET 1 (rappresentato principalmente dal capitale ordinario versato) e l'attività ponderate per il rischio. Fonte: Assonebb

<sup>95</sup> Introdotto con la Direttiva 2014/59 Brrd (Banking Recovery and Resolution directive) il Bail-In il capitale della banca in crisi viene ricostruito mediante l'assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione (anche totale), oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite. L'eventuale perdita per i creditori della banca non sarà mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa. Il principio di base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all'eventuale azione di risanamento; con questo sistema gli azionisti sono i primi chiamati a intervenire. Se il contributo degli azionisti non fosse sufficiente, verrebbero chiamati coloro che detengono altre categorie di strumenti. Le categorie di strumenti finanziari emessi dalla banca che sono interessate dal bail-in, sono: azioni e altri

azionisti, obbligazionisti e correntisti con un deposito maggiore di 100,000 euro. Il *bail-in* è un indicatore per stabilire l'effettiva solidità della banca insieme al *Total Capital Ratio*, indice di patrimonializzazione della banca, il quale indica il rapporto tra le risorse totali date in prestito e l'insoluto di creditori inaffidabili (quest'ultimo chiamato anche *credito deteriorato*), ponderato in base al fattore di rischio. (leggi).

Quando si parla di crediti deteriorati, si fa riferimento ai noti NPL (Non performing loans) i quali sono crediti di cui la riscossione non è certa per scadenza, ammontare dell'esposizione e difficoltà delle controparti; essi rappresentano asset per il quale non riescono a ripagare gli interessi dovuti al creditore. Gli NPL sono suddivisi secondo scadenza, difficoltà del debitore e ammontare dell'esposizione. Le autorità di vigilanza analizzano in particolare: gli *incagli* e le *sofferenze*.

Gli *incagli* sono crediti ritenuti di difficile esigibilità, ma solo in via temporanea; ciò nasce dalla difficoltà momentanea del debitore e che tale credito possa essere riscosso in futuro. Per questi si richiedono forme di accantonamento a garanzia del rischio di inesigibilità. Le *sofferenze* sono quei tipi di crediti la cui esigibilità è molto incerta a causa dello stato di insolvenza (non per forza accertata in via giudiziaria) del debitore (o anche situazioni simili all'insolvenza). Le banche italiane detengono un ammontare di questi crediti non performanti pari a circa tre volte la media europea e recentemente il Governo italiano ha trovato un accordo con l'Unione Europea per cercare di migliorare la situazione delle banche italiane, troppo esposte al fenomeno dei NPL.

---

strumenti finanziari assimilati al capitale; titoli subordinati senza garanzia; i crediti non garantiti; depositi superiori ai 100 000 euro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese. Fonte: ABI

Questi crediti richiedono accantonamenti di capitale sempre più consistenti che inficino così sulla redditività degli istituti, inoltre le banche italiane detengono un alto numero di *sofferenze e incagli* ed è per questo che si sta cercando una soluzione alla situazione. Le difficoltà degli istituti di credito sono legate a due motivi:

- *Cattive gestioni passate*: Queste hanno determinato concessione di crediti di dubbia futura esigibilità;
- *Scarse condizioni finanziarie* delle imprese e delle famiglie italiane.

Le banche italiane sono storicamente strettamente collegate con l'andamento dell'impresa italiana, soprattutto quella di piccola e media dimensione. Il governo dovrà effettuare delle riforme a sostegno dell'impresa, così come spiegato dal presidente della Bce, Mario Draghi, più volte durante i suoi interventi, altrimenti ogni tentativo di soluzione ai NPL risulterebbe inutile. Dal 2017 ad oggi gli stress test hanno determinato, con proiezioni e valutazioni, le banche più sicure del 2019; ciò è stato possibile analizzando gli indici di solidità e di patrimonializzazione (CET1 Ratio, Total Capital Ratio e i risultati degli stress test).

L'analisi del settore bancario è soggetta a continue variazioni. Il primo novembre 2018 l'EBA, in seguito agli stress test, ha definito i migliori istituti di credito italiani che, anche sotto ipotesi di scenario futuro critico, hanno mostrato un CET1 superiore alla soglia minima per essere considerate banche sicure: *Intesa San Paolo* (9,66%), *Unicredit* (9,34%), *UBI Banca* (7,46%), *Banco Popolare Milano* (6,67%), *Mediobanca* (6,13%). Contemporaneamente a quello dell'EBA, la BCE (*Banca Centrale Europea*) ha svolto

uno stress test che, in un ipotetico futuro dalle criticità economiche, ha premiato 5 tra le più conosciute banche italiane:

Figura 1: *Stress Test*<sup>96</sup>

<b>Banca</b>	<b>CET 1</b>	<b>Total Capital Ratio</b>
<b>BPER Banca</b>	14,47%	15,98%
<b>Credem:</b>	13,51%	14,69%
<b><u>Intesa SanPaolo</u></b>	12,8%	17,2%
<b>UBI Banca</b>	11,68%	14,55%
<b><u>Unicredit:</u></b>	11%	14,5%

L'agenzia di rating *Fitch nel* gennaio 2019 ha svolto l'indagine sulla solidità di sei istituti di credito tra i più rinomati in Italia, e che secondo l'agenzia hanno minore insolvenza sui depositi dei clienti. Con un rating che va da AAA+ a D, i risultati sono:

- *Intesa San Paolo: BBB+*
- *Unicredit: BBB+*
- *UBI Banca: BBB*
- *Banco Popolare Milano: BBB*
- *Banca Nazionale del Lavoro: BB*
- *Monte dei Paschi di Siena: B*

<sup>96</sup> Fonte:EBA

Dai risultati delle diverse analisi si evincono pareri discordanti, con classifiche che mostrano a volte determinate banche identificate come le più affidabili e sicure, talvolta sono istituti completamente differenti non menzionati negli altri dati statistici. Questo avviene a causa dell'elevato rischio di volatilità del mercato, che rende i dati analitici orientativi e non del tutto sicuri.

I recenti sviluppi dell'economia italiana e internazionale hanno fatto pensare ad una crisi del settore bancario, con tanti istituti costretti a ricorrere a politiche di *bail-in*, attingendo ai fondi azionari e ai risparmi dei clienti per far fronte a crisi interne. Tuttavia, i recenti stress test di *BCE* ed *EBA* hanno scongiurato tale scenario, con molti nomi nazionali, tra i più celebri, che resistono anche ad ambienti difficili.

A conti fatti, dopo aver capito quali sono le banche italiane più sicure del 2019, c'è però da considerare una certa quantità di scetticismo: le vicende degli ultimi anni di *Banca Antonveneta*, *Banca Etruria* e *Monte dei Paschi di Siena* hanno portato un clima di timore e sfiducia nei confronti del settore del credito a livello nazionale. Nonostante questo, molti istituti risultano statisticamente solidi e affidabili, facendo fronte a sicurezza e risparmio, che restano le maggiori priorità dell'italiano medio.

## ***4. I gruppi bancari***

### ***4.1 I gruppi nel sistema bancario***

Con riferimento all'industria del credito, utilizzando le categorie logiche individuate in generale, il gruppo bancario è un modello organizzativo dove alla base di questa innovazione si pensava che fosse scaturito da una convinzione di mercato del credito del nostro paese e che operassero aziende di ridotte dimensioni rispetto alle sfide del mercato globale, ergo alle organizzazioni istituzionali, atte ad aumentare la dimensione in media delle aziende per il processo di concentrazione.

In Italia, il modello di attività bancaria viene attribuito dall'art 1 del DPR n. 350/85 (in G.U. n. 165 del 15 luglio 1985) questa permette l'esercizio dell'attività bancaria, a carattere di impresa. Le idee prevalenti nel novecento avevano prospettiva secondo il quale le imprese bancarie sono efficienti se producono profitti adeguati al capitale investito. I provvedimenti che susseguono riguardano le *banche pubbliche* e i *gruppi bancari*; per le prime vi sono state delle trasformazioni in società per azioni operanti nel settore del credito con criteri di razionalizzazione.

Per quanto riguarda i *gruppi bancari* sono stati regolamentati sia ai problemi di vigilanza sia con riferimento alla gestione delle crisi. I gruppi bancari possono avere due configurazioni:

- *Banca* come gruppo formato da società bancarie, finanziarie e strumentali<sup>97</sup> dalla stessa controllate;
- *Gruppo bancario* per effetto congiunto del controllo che una società finanziaria detiene in alcune società bancarie.

Il gruppo bancario, per essere definito come tale, deve essere iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia<sup>98</sup>, il cui aggiornamento avviene mediante la previsione di obblighi informativi a carico della capogruppo. La capogruppo<sup>99</sup>, di un gruppo bancario, emana direttive per l'esecuzione delle istruzioni alle società del gruppo per la stabilità del gruppo stesso. Si possono designare due tipi di capogruppo:

- *Holding pura*: Se la capogruppo è una società finanziaria<sup>100</sup> si ha un gruppo bancario nel caso in cui sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - i. Le banche controllate detengono almeno l'1% del mercato nazionale dei depositi e degli impieghi con clientela;
  - ii. L'attivo delle società e degli enti controllati (svolgono attività finanziaria, assicurativa e strumentale) sia pari al 50% dell'attivo totale del gruppo.

---

<sup>97</sup> Le società strumentali esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

<sup>98</sup> Albo delle banche e dei gruppi bancari. Legge 106 del Testo Unico Bancario. Fonte: Assonebb.

<sup>99</sup> La capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento. Essa è soggetta ad una specifica disciplina concernente i requisiti di professionalità e di onorabilità dei relativi esponenti aziendali, le modifiche statutarie, la vigilanza consolidata e le situazioni di crisi.

<sup>100</sup> Si tratta di intermediari finanziari di cui l'art. 106 e 107 del TU bancario (intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47).



- *Holding mista*: Se la capogruppo è una banca; essa svolge una vasta gamma di operazioni attive e passive, comprese la raccolta di depositi a vista e l'assunzione diretta di partecipazioni non temporanee in imprese.

In entrambi i casi, la convenienza economica è il complesso e la convivenza delle aziende che ne fanno parte va riportata a quella del gruppo. Quest'ultimo permette di conseguire vantaggi che possono riassumersi nell'autonomia patrimoniale e amministrativa; l'autonomia amministrativa comporta la responsabilità delle persone che debbono perseguire gli obiettivi del soggetto economico, tramite strutture giuridiche diverse (ciò riguarda l'autonomia di gestione dei problemi finanziari aziendali e della responsabilità della redazione dei bilanci allineati alle norme in vigore).

L'art. 3 del d.lgs. 4.8.1999 n. 342<sup>101</sup> ha introdotto tra le condizioni necessarie, affinché la *Banca d'Italia* autorizzi l'esercizio dell'attività bancaria, l'assenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La crescente concentrazione e formazione di grandi gruppi ampiamente diversificati rappresenta una caratteristica del processo di globalizzazione finanziaria. Gli sviluppi della crisi sub-prime sembrano aver favorito i processi di macro-aggregazione finanziaria. Qui andiamo ad analizzare il percorso di crescita dei gruppi bancari, individuare gli elementi in comune a i più grandi gruppi, così da poter mettere a fuoco un ordine di finalità, motivazioni dei processi aggregativi del settore finanziario.

---

<sup>101</sup>Secondo l'art. 3 del D.lg. 342/99 si definisce l'AUTORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' BANCARIA: la Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza della stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

A tal proposito l'Unione Europea sta avviando un quadro che rafforzerà l'unione bancaria, grazie alla presenza del Consiglio, adottando un pacchetto legislativo globale<sup>102</sup> che ridurrà i rischi nel settore bancario diminuendo i rischi nel sistema finanziario; ciò conseguirà il rafforzamento delle capacità delle banche di resistere a eventuali shock. Le proposte attuano le riforme concordate a livello internazionale ed includono elementi convenuti dal *Comitato di Basilea*<sup>103</sup> per la vigilanza bancaria e dal *Consiglio per la stabilità finanziaria*<sup>104</sup>(FSB). Il pacchetto comprende delle misure chiave all'interno del quale vi sono fossati diversi requisiti:

- *Requisito relativo alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per enti a rilevanza sistemica, a livello globale;*
- *Un requisito e una riserva di coefficiente di leva finanziaria per tutti gli enti a rilevanza sistemica a livello globale e un requisito di finanziamento stabile netto.*

Il pacchetto per il settore bancario comprende norme relative a requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL<sup>105</sup>) per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII<sup>106</sup>), per altre grandi banche; inoltre un quadro generale riguardo il mercato

---

<sup>102</sup>Il pacchetto contiene modifiche alla normativa sui requisiti patrimoniali (regolamento n. 575/2013 e direttiva 2013/36/UE) che rafforzano il capitale e le posizioni di liquidità delle banche e consolida il quadro per il risanamento e la risoluzione delle banche in difficoltà (direttiva 2014/59/UE e regolamento n. 806/2014). Fonte: Consiglio Europeo dell'Unione europea.

<sup>103</sup> Il Comitato di Basilea non ha poteri di regolamentazione, le sue funzioni sono quattro: promuovere la cooperazione internazionale, rafforzare l'affidabilità e la sicurezza del sistema finanziario internazionale, stabilire standard in tema di vigilanza prudenziale, promuovere le migliori pratiche bancarie.

<sup>104</sup>FSB riunisce i rappresentanti delle principali autorità responsabili in materia di stabilità finanziaria di numerosi paesi avanzati ed emergenti (in larga parte coincidenti con quelli del G20) e delle istituzioni internazionali competenti per la fissazione degli standard finanziari. L'FSB coordina i lavori delle autorità finanziarie e degli organismi internazionali per promuovere l'attuazione di politiche di regolamentazione e vigilanza efficaci, contribuendo alla stabilità finanziaria globale. Fonte: Banca d'Italia

<sup>105</sup> Minimum Requirement for own fund and Eligible Liabilities

<sup>106</sup> Global systemically important institutions.

a fini di obblighi di segnalazione (di tipo informativo, di norme di rischio di mercato, liquidità per banche piccole e non complesse) per garantire una visione proporzionata per tutte le banche all'interno dell'UE.

#### ***4.2 Struttura e funzionamento dei principali gruppi bancari***

Il processo di formazione e di sviluppo strategico-strutturale dei maggiori gruppi deriva da aggregazioni bancarie le quali rivestono un ruolo centrale nei sistemi creditizi. I gruppi bancari, analizzati come principali borse, a livello mondiale ed europeo, si focalizzano su alcuni elementi importanti:

- *Processo di formazione della struttura del gruppo e problema del controllo delle stesse*: Soggetti che fanno parte del gruppo, rilevanza del potere di mercato suscettibile ad arrecare danno ad ampia gamma di stakeholders attraverso l'abuso di posizioni dominanti;
- *Strategia di sviluppo, vigilanza, prevenzione di instabilità finanziaria e gestione crisi*: Perseguita nel lungo termine, con identificazione di fasi critiche.

Il primo punto, relativo alla *formazione della struttura del gruppo*, deriva dalla formazione di forti concentrazioni di potere; tale processo non è l'unica causa di comportamenti lesivi, infatti l'esistenza di grandi aggregazioni finanziarie a carattere internazionale tende a mettere in discussione le istituzioni consolidate, introducendo il monitoraggio futuro di questi aspetti. Il processo di concentrazione viene fronteggiato da un forte presidio normativo a tutela della concorrenzialità dei mercati.

L'esigenza di uniformare e armonizzare i presidi legislativi e regolamentari esistenti nei diversi paesi definisce la tutela della concorrenza in ambito finanziario. Il secondo punto è relativo alla complessità che la funzione di supervisione e controllo degli intermediari finanziari, una dimensione di operatività globalizzata, la quale è diversificata. Osservando la poca capacità di prevedere la crisi, attraverso l'utilizzo di approcci più vari, i processi di supervisione divengono suscettibili di conseguenze sull'economia capitalista, oltre a esservi delle complicità a livello di economico sociale<sup>107</sup>. L'inefficacia

---

<sup>107</sup> Le istituzioni finanziarie più coinvolte nell'erogazione dei mutui *subprime* registrarono pesanti perdite. A partire da luglio 2007 e per tutto il 2008, inoltre, si susseguirono vari declassamenti del merito di credito (*downgrading*) di titoli cartolarizzati da parte delle agenzie di rating. Tali titoli, ormai ampiamente diffusi sul mercato, persero ogni valore e divennero illiquidabili, costringendo le società veicolo a chiedere fondi alle banche che li avevano emessi e che avevano garantito linee di liquidità. Alcune banche, tuttavia, non furono in grado di reperire la liquidità necessaria per soddisfare tali richieste, poiché nessun istituto finanziario era disposto a fare loro credito. In un contesto di scarsa chiarezza circa la distribuzione dei titoli strutturati nel sistema finanziario, infatti, il mercato interbancario sperimentò un forte aumento dei tassi e una significativa contrazione della disponibilità delle banche a concedere credito ad altri istituti finanziari. Dalla crisi di fiducia di fiducia si sviluppò dunque una crisi di liquidità. Le banche subirono pesanti perdite non solo per l'esposizione verso le società-veicolo, ma anche per le esposizioni verso soggetti colpiti dalla crisi (ad esempio, i fondi che avevano investito nei titoli cartolarizzati), ovvero il possesso diretto di titoli strutturati per motivi di investimento. Tali circostanze condussero alcuni tra i maggiori istituti di credito statunitensi verso il fallimento, evitato grazie all'intervento del Tesoro di concerto con la FED. La banca di investimento Lehman Brothers, tuttavia, non ricevette aiuti statali o supporto da soggetti privati e avviò le procedure fallimentari il 15 settembre 2008. L'insolvenza della banca d'affari americana Lehman Brothers innescò una nuova fase di intensa instabilità. La decisione delle Autorità americane di lasciare fallire una grande istituzione finanziaria, con un'ampia e rilevante operatività al di fuori degli Usa, scosse profondamente la fiducia degli operatori alimentando un clima di fortissima tensione e incertezza sui mercati. Il *default* Lehman Brothers generò preoccupazioni diffuse sulla solidità di altre banche d'affari e timori per gli effetti dell'esposizione verso questi istituti di tutti gli altri partecipanti al mercato. Il brusco aumento del rischio di controparte percepito dagli operatori determinò una nuova drastica riduzione della liquidità sul mercato dei depositi interbancari e un aumento dei tassi a breve termine, nonostante le banche centrali, come si dirà di seguito, avessero già avviato massicce iniezioni di liquidità. La crisi apparve sempre più nella sua natura sistemica, con turbolenze senza precedenti che si estesero dal mercato dei prodotti strutturati ai mercati azionari, in particolare ai titoli delle società del settore finanziario, e progressivamente all'intero sistema finanziario evidenziando un elevato grado di interconnessione. Per effetto dell'esposizione diretta o indiretta delle banche di alcuni paesi europei al fenomeno dei mutui *subprime*, il contagio si estese anche all'Europa. Fonte: Consob

della funzione di supervisione e controllo si è manifestata economicamente e finanziariamente, in una vasta gamma di paesi, su diversi livelli:

- *All'interno di controlli pubblici sulla gestione degli intermediari e sul funzionamento dei mercati, la presenza delle autorità ha dimostrato di essere impotente nel prevedere la crisi;*
- *Fra gruppi e mercato finanziario si è favorito la diffusione di comportamenti altamente rischiosi riguardo la diffusione delle cartolarizzazioni e altre tipologie di risk management;*
- *All'interno dell'organizzazione dei gruppi coinvolti si mette in discussione le logiche di autocontrollo e controllo delegato o decentrato, ossia razionalità, assetti istituzionali di grandi gruppi finanziari.*

Quando parliamo di struttura di gruppo, in particolare di gruppi bancari, è importante conoscere la loro capitalizzazione di mercato. Questa rappresenta il valore complessivo, ai prezzi di mercato, di tutti i titoli quotati. La capitalizzazione<sup>108</sup> (spesso indicata con market cap) rappresenta il prodotto tra il numero di azioni in circolazione, nel mercato, e il loro prezzo unitario.


L'anno scorso, la maggior parte dei titoli azionari delle banche dell'Eurozona sono scesi in borsa e di conseguenza anche la loro capitalizzazione di mercato ha continuato a

---

<sup>108</sup> La capitalizzazione di una società è data dal prodotto tra il numero di azioni in circolazione e il prezzo di mercato di ciascuna azione. Per poter essere ammesse a quotazione le società devono rispettare requisiti minimi di capitalizzazione; in Italia essi sono pari a € 1.000 milioni per il segmento blue chip e a € 40 milioni per i restanti segmenti del mercato MTA, € 1 milione per il mercato Expandi. La capitalizzazione di un mercato è invece data dalla somma della capitalizzazione di tutti i titoli in esso quotati. Fonte: Borsa Italiana.

scendere. Diversi i fattori che hanno portato a questi risultati, ci concentreremo su quali siano le banche più grandi, della zona euro, analizzando la base del market cap. Nella classifica delle 25 banche più grandi dell'Eurozona per capitalizzazione di mercato per il 2019: la banca più grande dell'area euro risulta essere *Banco Santander* con una capitalizzazione di mercato del 68,5 miliardi di euro, segue *BNP Paribas* con 56,1 miliardi di Euro e il terzo posto da *ING Group* con 40,8 miliardi di Euro. Le banche italiane guadagnano: quarto posto per *Intesa Sanpaolo* con 38,5 miliardi, settimo posto per *Unicredit* con una capitalizzazione di mercato pari a 25 miliardi; ultimi tre posti per *UBI Banca*, *Banco Bpm* e *Banca Monte dei Paschi di Siena*.


Figura 1: *Classifica delle banche più grandi dell'Eurozona*<sup>109</sup>



<sup>109</sup> I dati utilizzati nella classifica delle banche dell'Eurozona per capitalizzazione di mercato sono del 10/05/2019 e sono stati raccolti presso i principali siti finanziari.

A livello mondiale si possono analizzare le venti borse che hanno maggiore capitalizzazione: al primo posto abbiamo *NYSE* con 20.679 miliardi di USD, seguito da *Nasdaq* con 9.757 miliardi di USD e dal *Japan Exchange Group Inc.* con una capitalizzazione pari a 5.297 miliardi di USD. *Borsa italiana* figura all'interno di *LSE Group* (cui ne fa parte), occupando il settimo posto della classifica mondiale sulle borse con una capitalizzazione pari a 3.638 miliardi di USD.


Figura 2: Le principali 20 borse per capitalizzazione nel 2019<sup>110</sup>



<sup>110</sup> I dati utilizzati nella classifica delle banche dell'Eurozona per capitalizzazione di mercato sono del 10/05/2019 e sono stati raccolti presso i principali siti finanziari.

Analizzando le borse secondo il numero delle società quotate, venti fra quelle più grandi al mondo troveremo: *BSE India Limited* con 5.066 società quotate al primo seguito da *Japan Exchange Group Inc.* con 3.657 e *TMX Group* con 3.383 società. Troviamo *LSE Group* con 2.479 società quotate e con una riduzione del 0,8% rispetto all'anno scorso.

Figura 2: Le principali 20 borse per capitalizzazione nel 2019<sup>111</sup>



<sup>111</sup> I dati utilizzati nella classifica delle banche dell'Eurozona per capitalizzazione di mercato sono del 10/05/2019 e sono stati raccolti presso i principali siti finanziari.



La classificazione delle borse e delle società quotate permette di comprendere non solo la capacità di capitalizzazione delle stesse ma anche di come le autorità di vigilanza possono attuare un'adeguata vigilanza in materia di attività creditizia.

### ***4.3 I meccanismi di vigilanza***

Nel nostro paese i poteri di vigilanza bancaria e finanziaria sono disciplinati della Banca d'Italia secondo il TUB, in allineamento con le disposizioni europee; un sistema efficace che si basa su regole e strumenti di controllo che riguardino l'intero sistema finanziario<sup>112</sup>. Si fa riferimento ad un insieme di regole identiche per tutti gli intermediari, a parità di attività svolta; un'adeguata vigilanza verte sulla *vigilanza microprudenziale*, *macroprudenziale* e sulla *corretta relazione tra intermediari e clienti*.

Nella *vigilanza microprudenziale* la BCE, in cooperazione con la Banca d'Italia, sorveglia su banche e gruppi bancari italiani, in relazione alla loro rilevanza. I gruppi più significativi<sup>113</sup>, sono sottoposti a uno "stress test". Di questi si occupano i *Joint Supervisory Team*<sup>114</sup> (JST), formati da personale della Banca d'Italia e coordinati da un soggetto designato dalla BCE e da un sub-coordinatore italiano. I JST sono la principale sede di

---

<sup>112</sup> Fra gli obiettivi vi sono: tutela della sana e prudente gestione degli intermediari, stabilità, efficienza e della competitività del sistema finanziario, della trasparenza e correttezza delle operazioni e dei servizi di banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, IMEL – Istituto della Moneta Elettronica- e istituti di pagamento.

<sup>113</sup> Le banche che hanno maggior rilevanza possono essere identificate mediante una valutazione periodica della loro situazione economico-patrimoniale.

<sup>114</sup> I JST di gruppi bancari aventi operatività transfrontaliera sono presenti anche addetti di altre Autorità nazionali competenti. Essi sono il primo interlocutore degli intermediari.

confronto e interazione tra la BCE e le autorità nazionali. Per quanto riguarda la vigilanza sulle banche e i gruppi bancari “meno significativi”, questi vengono supervisionati dalla Banca d'Italia<sup>115</sup> e guidati da orientamenti e istruzioni generali impartite dalla BCE. I controlli avvengono nel rispetto della natura imprenditoriale dei soggetti vigilati, i quali definiscono le proprie strategie, modelli organizzativi e politiche di investimento.

La Banca d'Italia effettua l'attività di controllo su SIM, gestori OICR, IMEL, intermediari finanziarie e istituti di pagamento per analizzare e individuare potenziali anomalie all'interno delle organizzazioni e rimuoverle mediante appropriate misure correttive. Per questi soggetti il Testo unico della finanza (TUF) si rivolge:

- Alla *Banca d'Italia* per compiti di vigilanza nel contenimento del rischio, stabilità e la sana e prudente gestione;
- Alla *Consob* trasparenza e la correttezza dei comportamenti di questi intermediari per l'offerta dei prodotti di investimento.

Per salvaguardare il sistema finanziario e prevenire comportamenti illeciti, specifici controlli sono condotti sul rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e usura.

L'azione si articola in:

- *Controlli documentali*: Basati sulla raccolta, l'elaborazione e l'analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistica, contabile e amministrativa;

---

<sup>115</sup> La Banca d'Italia all'interno della vigilanza micro-prudenziale ha competenza e autonomia in materia di: protezione dei consumatori, contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, supervisione sui servizi di pagamento e sui mercati degli strumenti finanziari, vigilanza sui soggetti non bancari e sulle succursali di banche extracomunitarie.

- *Controlli ispettivi* presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali.

L'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario, inoltre viene controllata l'analisi dei rischi rilevanti, la governance e i ed effettuati controlli interni. La frequenza e la tipologia delle ispezioni sono determinate sulla base di una pianificazione annuale e possono essere distinte in:

- *Ispezioni a “spettro esteso”* che hanno ad oggetto la complessiva situazione aziendale;
- *Ispezioni “mirate”* quando l'indagine è rivolta a determinati settori di attività, aree di rischio o profili gestionali;
- *Ispezioni “tematiche”* se i controlli riguardano aspetti di carattere generale rilevanti per l'intero sistema creditizio e finanziario;
- *Ispezioni di “follow-up”* per la verifica dello stato di realizzazione di misure correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari.

In caso di irregolarità gestionali, violazioni normative in ambito di attività di vigilanza, vengono attuate delle misure specifiche<sup>116</sup>, con avviamento di procedure sanziona-

---

<sup>116</sup> Queste misure permettono di: convocare il consiglio di amministrazione o indire l'assemblea dei soci, imporre la chiusura di dipendenze, vietare la distribuzione degli utili o il pagamento di interessi su strumenti finanziari, porre limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni (o alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico), disporre la rimozione di singoli esponenti aziendali quando la loro permanenza in carica è di pregiudizio per la sana e prudente gestione.

torie, nei confronti degli intermediari e/o esponenti aziendali. Si potrebbe assumere misure di *intento precoce* nel momento in cui vi sia una situazione aziendale in cui vi è evidente la violazione in materia normativa o irregolarità dei gestori (ciò potrebbe avvenire con piani di risanamento o di rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione, di controllo e di componenti dell'alta dirigenza).

Per promuovere l'interesse dei depositanti, nei *casi più gravi*, si può disporre dell'amministrazione straordinaria al fine di rimuovere le irregolarità riscontrate. Se la situazione di crisi non trova soluzione si può ridurre il valore delle azioni e degli altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza; in alternativa può essere avviata la procedura di risoluzione o quella di liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, in presenza di irregolarità nell'amministrazione, di violazioni normative o di perdite del patrimonio, può disporre la gestione provvisoria dell'intermediario o revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Fanno eccezione a questa disciplina gli *intermediari finanziari* che concedono finanziamenti al pubblico iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo unico bancario, gli *istituti di pagamento* e gli *istituti di moneta elettronica*. Infine, è operativo l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), che tiene i relativi elenchi ed esercita i controlli sugli iscritti, sotto la vigilanza della Banca d'Italia.

L'analisi della *vigilanza macroprudenziale*, invece, individua elementi distintivi che riguardano la vulnerabilità del sistema finanziario. Possiamo analizzare i seguenti punti:

- *Attenzione ai meccanismi di amplificazione dei rischi* dovuti a comportamenti collettivi sfavorevoli degli operatori;

- *Analisi della prociclicità del sistema finanziario*: Intesa come l'insieme dei meccanismi attraverso i quali il sistema finanziario può amplificare le fluttuazioni cicliche.

L'analisi *macroprudenziale*, inoltre, fornisce un supporto di tipo alla vigilanza *microprudenziale* con indagini e approfondimenti che interessano più intermediari, un intero settore o il mercato nel suo complesso. Delle vulnerabilità di natura sistemica identificate dall'analisi *macroprudenziale* l'analista *microprudenziale* tiene conto di come condurre l'azione di vigilanza microprudenziale in modo proattivo.

Per quanto concerne le *relazioni corrette e trasparenti tra intermediari e clienti* queste sono basate caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, informazioni comprensibili e chiare, che rappresentano un importante elemento per il corretto funzionamento del sistema finanziario. Gli intermediari si basano su principi di correttezza i quali contribuiscono a soddisfare le esigenze finanziarie della clientela prevenendo rischi di contenzioso e danni alla propria reputazione. Allo stesso modo i clienti possono individuare sul mercato i prodotti adatti ai propri bisogni finanziari.

Questo determina concorrenza tra operatori e ciò contribuisce al miglioramento dei servizi offerti e incide sul livello generale di fiducia della clientela nel sistema. I poteri normativi e di controllo attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB, non riguardano i servizi e le attività di investimento né il collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento. La Banca d'Italia richiede agli operatori vigilati il rispetto delle regole di trasparenza e di correttezza nei rapporti con i clienti al fine di:

- *Tutelare il cliente;*
- *Ridurre i rischi legali e di reputazione degli intermediari;*

- *Accrescere la fiducia del pubblico negli operatori bancari e finanziari;*
- *Contribuire alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.*

Le regole sulla trasparenza contrattuali e sulla correttezza delle relazioni con la clientela si applicano ai prodotti e ai servizi bancari e finanziari offerti sul territorio italiano. Gli obblighi per gli intermediari permettono di garantire i diritti dei clienti nel rapporto contrattuale attraverso:

- *Predisposizione di efficaci presidi organizzativi e di controllo* diretti ad assicurare la conformità alla disciplina in materia di tutela;
- *Informazione chiara, completa e comprensibile* in relazione alle diverse tipologie di clientela, anche potenziale;
- *Comportamenti conformi alla normativa* sia nella fase di collocamento che durante lo svolgimento del rapporto;
- *Gestione efficace dei reclami e delle controversie* che possono sorgere anche quando il valore economico della contesa è modesto.

Anche i clienti possono segnalare comportamenti irregolari o anomali agli uffici reclami degli intermediari. Se il reclamo non viene riscontrato entro 30 giorni o se la risposta dell'intermediario non è soddisfacente, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'organismo che consente la risoluzione in via stragiudiziale delle controversie con la clientela.

La Banca d'Italia contribuisce al funzionamento dell'ABF mettendo a disposizione mezzi, strutture e risorse umane per sostenere l'attività dei collegi che compongono l'Arbitro, nel rispetto della loro autonomia decisionale. I clienti, inoltre, ferma restando la possibilità di ricorrere al Giudice ordinario, possono sempre segnalare alla Banca d'Italia con un esposto i problemi che incontrano nelle proprie relazioni con gli intermediari. Le segnalazioni dei clienti integrano le informazioni utili all'esercizio dell'attività di vigilanza.

La Banca d'Italia verifica che gli intermediari rispettino la disciplina in materia di trasparenza e correttezza chiedendo loro documentazione, svolgendo ispezioni presso sportelli e direzioni generali, monitorando i siti internet; indirizza gli intermediari al rispetto della normativa attraverso interventi di sensibilizzazione e richiami. Se accerta irregolarità o comportamenti scorretti la Banca d'Italia interviene in base alla loro rilevanza, attivando i poteri amministrativi previsti dalla legge ed in particolare:

- Chiedendo agli intermediari di adottare misure correttive sul piano organizzativo e/o di adeguare il contenuto dell'informativa e degli schemi contrattuali;
- Ordinando la restituzione ai clienti di somme indebitamente percepite o, nei casi più gravi, sospendendo l'attività degli intermediari;
- Irrogando sanzioni pecuniarie.

Le regole di correttezza e trasparenza funzionano tanto meglio quanto maggiore è la cultura finanziaria dei clienti. La Banca è impegnata anche nella promozione dell'educazione finanziaria in quanto cittadini con maggiori conoscenze nel campo finanziario comprendono più chiaramente rischi e opportunità dei prodotti offerti; compiono scelte più

consapevoli su indebitamento, risparmio e previdenza; contribuiscono alla formazione di un mercato più inclusivo, efficiente e stabile.



## ***5. Sistema bancario e bilancio consolidato***

### ***5.1 Il bilancio consolidato: funzione informativa, obiettivi e tipologie***

Il bilancio consolidato è un documento che permette di conoscere la visione unitaria di quello che è un gruppo, attraverso i bilanci delle singole società che lo compongono. L'obiettivo fondamentale è quello di mettere in evidenza la qualità e quantità del capitale di funzionamento e il reddito di gruppo di imprese. Dall' economia aziendale sappiamo che il capitale di funzionamento rappresenta fonti di finanziamento i quali permettono di alimentare un'attività; ciò si può designare come un sistema di valori positivi o negativi che esprimono il valore delle condizioni patrimoniali di un'attività. Nel gruppo le imprese sono considerate giuridicamente autonome, con entità economia unitaria; tale entità permette il consolidamento dei dati. I risultati della gestione si riflettono sui bilanci di esercizio, ciò deriva da una logica di tipo cognitivo, decisionale, operativo e relativo a implicazioni tecnico-pratiche. Gli obiettivi conoscitivi del bilancio consolidato si caratterizzano per diversi elementi:

- *L'approccio concettuale* del bilancio consolidato e della nozione di gruppo, nella dottrina italiana, è l'ispiratore delle disposizioni comunitarie e nazionali;
- *Applicabilità ad un genere definito di gruppi caratterizzati da integrazione*, per i quali il grado di omogeneità dei dati elementari garantisca l'efficacia espressiva delle grandezze economico-contabili di sintesi.

Queste scelte vengono qualificate sui concetti di *capitale e redditi di gruppo*. Il *capitale di gruppo* viene considerato come un complesso di beni economici, di mezzi finanziari e delle posizioni debitorie su cui il gruppo sviluppa la sua attività globale; vi è una profonda analisi dedicata alla composizione e alle variazioni del capitale netto, nell'ambito delle fonti di finanziamento.

Per il *reddito di gruppo* si fa riferimento a un risultato economico derivante da operazioni di scambio con terze economie, frutto delle relazioni esterne al gruppo; questo è un parametro sintetico per la valutazione dell'andamento economico della gestione. Nel *reddito di gruppo* bisogna porre l'attenzione ad un problema relativo all'attendibilità del valore ossia elementi di soggettività e di relativismo, collegati al procedimento di consolidamento ed alle fonti dei dati.

Entrambi i concetti citati confermano l'ambito applicativo dei gruppi di imprese; il problema è infatti costituito dall'omogeneità dei dati consolidati, presupposto e fondamento per la significatività delle grandezze economico-contabili. L'omogeneità può essere analizzata sotto due aspetti:

- *Criteri di contabilizzazione delle operazioni*: Rappresentazione e valutazione delle poste di bilancio, adottati da ogni società;
- *Attività svolte dalle varie imprese di gruppo*.

Tendenzialmente si cerca di unificare la metodologia contabile dei gruppi, specie se questi operano in più settori ed in più paesi, con differenze di legislazioni e prassi vigenti nei diversi ambiti; nel caso in cui i gruppi fossero eterogenei sarebbe idoneo procedere al consolidamento a livello dei sottogruppi, ciò permettere di avere un bilancio consolidato

degno del suo scopo. L'obiettivo conoscitivo del bilancio consolidato è quello di fornire informazione ad una pluralità di soggetti interessati su consistenza e modalità di formazione del reddito e su variazioni a livello di struttura degli investimenti delle fonti di finanziamento, con riguardo al capitale di rischio<sup>117</sup>. Il procedimento di consolidamento segue una funzione informativa che permette di considerare:

- *Le categorie di fruitori del consolidato;*
- *Idoneità dello strumento a soddisfare le istanze e gli eventuali limiti.*

Oltre questi aspetti, all'interno del bilancio vi è una natura integrativa, complementare al sistema all'interno del quale si trova il gruppo, che trattiene relazioni con l'esterno. Diversi sono gli elementi che interessano gli stakeholders, i quali attingono informazioni da vari documenti: *schemi contabili e nota integrativa consolidati; relazione sulla gestione* (elaborata dagli amministratori); *relazione di certificazione del consolidato* (rilasciata dal revisore); *bilanci d'esercizio delle singole imprese capogruppo e affiliate, con la relazione sulla gestione e le eventuali relazioni di certificazione.*

Allo stesso modo per ottenere i risultati di gestione del gruppo, vi è interesse a conoscere tali risultati derivanti da diversi soggetti: organi amministrativi e management, della capogruppo e della società controllate; azionisti della capogruppo e delle società controllate; fornitori ed enti finanziatori con capitale di credito, della capogruppo e delle società controllate; lavoratori dipendenti, della capogruppo e delle società controllate; organi statali (di vigilanza, controllo e fiscali).

---

<sup>117</sup> L'impresa. Economia, controllo, gestione straordinaria, Giuffrè, Milano, 1991; M. Bergamin Barbato, La capacità informativa dei bilanci nei gruppi di aziende, in Saggi di Economia Aziendale. L.Azzin, Giuffrè, Milano., 1987

Per quanto riguarda invece la dottrina riguardante la rappresentazione della prospettiva patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del “gruppo” di imprese, vi sono diverse tecniche che designano la nozione intrinseca del termine. Le più significative possono essere:

- *Teoria dell'unità: Entity Theory;*
- *Teoria della proprietà: Proprietary Theory;*
- *Teoria della capogruppo: Parent Company Theory.*

La prima, la *Teoria dell'unità*, considera il gruppo come un soggetto autonomo rispetto alle imprese che lo compongono, dando rilevanza all'aspetto economico-sostanziale, il quale, si fonda sul criterio della “direzione unitaria” cui le imprese sono assoggettate. Il bilancio consolidato viene concepito come rappresentazione patrimoniale ed economica del gruppo e la leva della direzione unitaria, subordina gli interessi dei soci delle singole imprese al comune interesse di gruppo. Nelle procedure di consolidamento vengono eliminati gli effetti delle operazioni infragruppo ed inoltre il valore delle partecipazioni nelle imprese facenti parte del gruppo viene sostituito da attività e passività delle stesse imprese. I principi contabili riflettono una teoria aziendalistica del gruppo economico, dove il bilancio consolidato rappresenta i risultati integrali del gruppo a prescindere dalla divisione, tra soci di maggioranza e soci di minoranza, del capitale e dei risultati d'esercizio.

La *Teoria della proprietà* considera attività e passività delle imprese appartenenti al gruppo di proprietà della capogruppo; il bilancio consolidato costituisce un allegato del bilancio d'esercizio della capogruppo. Per quanto attiene alle procedure di

consolidamento viene adottato il metodo proporzionale, dove attività e passività del gruppo, gli utili e le perdite infragruppo, vengono consolidati sulla base della percentuale di partecipazione della capogruppo. La *teoria delle proprietà* definisce che sulle società, appartenenti a un gruppo, può essere esercitato il controllo dalla capogruppo attraverso le partecipazioni di maggioranza e per azioni o quote proporzionalmente detenute. Il riflesso aziendalistico di tale teoria, viene assorbito dai gruppi finanziari, dove il bilancio consolidato rappresenta un'estensione del bilancio della capogruppo per le porzioni di attività e di passività detenute nelle controllate piuttosto che il bilancio dell'impresa gruppo; il consolidato è ottenuto dal consolidamento proporzionale dei bilanci delle società controllate.

La terza teoria, considera il gruppo come un'entità economica distinta rispetto alle imprese che lo compongono, attribuisce rilevanza a rapporti formali di controllo. Qui il bilancio consolidato viene considerato come un'estensione del bilancio d'esercizio della capogruppo; vengono rappresentati anche gli interessi dei soci di minoranza delle imprese appartenenti ad esso. Questi interessi sono concepiti come esterni al gruppo, la cui quota di patrimonio netto e di risultato economico ad essi attribuibile viene assimilata ad una passività. Secondo i principi contabili la *teoria della capogruppo* è un compromesso tra le prime due teorie che mette in evidenza le percentuali di proprietà mantenendo allo stesso tempo la configurazione di gruppo nel suo complesso.

La soluzione adottata a livello comunitario si ispira alla *teoria della capogruppo* piuttosto che alla *teoria dell'unità*. Il criterio di unificazione prescinde da una direzione unitaria esercitata, concentrandosi sulla relazione di controllo esistente fra la controllante

e le controllate; infatti il bilancio consolidato rappresenta il complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate (art. 29, D.lgs. 127/1991).

Per quanto riguarda i bilanci consolidati e di esercizio delle banche possiamo affermare che sono degli strumenti che permettono di comprendere lo stato di salute di un gruppo bancario o di un singolo istituto. Si possono ottenere valutazioni sulla performance dell'impresa bancaria attraverso l'analisi dei valori, delle informazioni indicati in bilancio e dei financial statments. La corretta valutazione di quanto viene riportato nei bilanci bancari viene interpretato ed analizzato da differenti soggetti; ne sono di esempio l'autorità di vigilanza, le società di revisione, le agenzie di rating e gli analisti finanziari. Per comprendere se una banca opera in economicità serve analizzare il suo operato attraverso l'analisi della riclassificazione delle voci di stato patrimoniale, conto economico ed altre informazioni estraibili da altri documenti contenuti nel bilancio.

Lo studio di quest'ultimo permette di far emergere l'andamento nel tempo dello stato di salute dell'attività bancaria, analizzando i punti di forza e debolezza rispetto agli effettivi concorrenti. A tal proposito vi è la necessità di analizzare la diversità sotto il profilo dei mercati e dei segmenti di clientela serviti, le linee di prodotti offerti rispetto ad altre banche. I concorrenti possono adottare diversi modelli di business i quali attuano differenti combinazioni di rischio-rendimento, ciò facendo riferimento a comparazioni basate sui dati di bilancio di diversi istituti bancari.

In seguito a ciò che si è illustrato è opportuno riflettere sulle modalità per ottenere il bilancio consolidato; trattasi della descrizione che illustra il percorso che parte dalla redazione di un singolo bilancio a quello di gruppo con designate fasi di consolidamento:

- *Definizione dell'area di consolidamento* (o integrazione);
- *Omogeneizzazione dei bilanci inclusi nell'area di consolidamento*;
- *Assestamenti*;
- *Ottenimento del bilancio di gruppo*.

I primi due punti vengono descritti come fase propedeutica mentre gli ultimi e due come fase essenzialmente tecnica. Per *integrazione* si intende stabilire quali siano le unità giuridicamente distinte dalle quali prendano a riferimento i bilanci che formeranno il consolidato, che per essere integrati nell'area di consolidamento, dovranno essere uniformi. L'uniformità riguarda periodi amministrativi, la struttura, i criteri di valutazione, il contenuto e la forma e il metro unitario.

*L'omogeneizzazione dei bilanci* deriva dalla somma dei singoli bilanci e dell'eliminazione dei rapporti interni al gruppo come ad esempio costi e ricavi intersocietari o un credito e un debito fra le singole società.

Gli *assestamenti* definiscono l'assetto informativo mettendo in evidenza le quote capitali di proprietà e di reddito facenti capo a soggetti estranei alla capogruppo. L'ultima fase attiene alla somma algebrica del bilancio somma con gli assestamenti.

## **5.2 Obbligo di redazione di bilancio e area di consolidamento**

Secondo il principi contabili internazionali, in particolare secondo l'IFRS 10, le società controllanti hanno l'obbligo di presentare bilancio consolidato a prescindere dalla

loro forma giuridica; per quanto riguarda le società italiane la normativa a cui si fa riferimento è quella nazionale<sup>118</sup>.

Secondo l'art.25 e 27 del d.lgs. 127/91 per stabilire se una società debba o meno redigere conti consolidati ci si baserà sul diritto nazionale attuativo della settima direttiva del Consiglio, dove il diritto nazionale è adottato in attuazione delle direttive contabili che determinano se si debbano o meno redigere conti consolidati. Quando una società non deve redigere conti consolidati, per via di esenzioni contenuta nel diritto nazionale adottato in attuazione di direttive contabili, non vengono applicati gli obblighi del regolamento IAS relativi ai conti consolidati in quanto tali conti non esistono.

L'obbligo di redazione di bilancio è affiliata alla forma giuridica della controllante, in particolare hanno obbligo a redigere il bilancio:

- *Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa;*
- *Società in nome collettivo e in accomandita semplice* i cui soci illimitatamente responsabili (se controllano società per azioni o a responsabilità limitata) rivestono tutti la forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata;
- *Gli enti pubblici economici, le società cooperative e le mutue assicurazioni* che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

---

<sup>118</sup> Decreto legislativo 127/1991



Esistono quattro casi di esonero per la redazione del bilancio consolidato e che riguardano le *sub-holding*, *i gruppi di modeste dimensioni*, *imprese che controllano solo imprese che sono rilevanti ai solo fini della rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo* ed *imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dall'area di consolidamento (e le entità di investimento)*.

Per quanto riguarda le *sub-holding*, in maniera analoga da quanto previsto dai principi contabili internazionali, queste non hanno l'obbligo di redazione di bilancio consolidato se soddisfino le seguenti condizioni:

- La relativa controllante è titolare di oltre 95% delle azioni o quote della *sub-holding*, se questa condizione è mancante la redazione del bilancio non è richiesta da tanti soci che rappresentano il 5% del capitale della *sub-holding*;
- La controllante redige e sottopone a controllo il bilancio consolidato secondo il d.lgs. 127/1991 o secondo il diritto di altro Stato Membro dell'Unione Europea o in conformità ai principi contabili internazionali dell'Unione Europea;
- La *sub-holding* non ha emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea.

La nota integrativa del bilancio della *sub-holding* deve indicare la denominazione e la sede della controllante che redige il bilancio consolidato; inoltre una copia del bilancio della controllante (il documento deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione e la relazione dell'organo di controllo) deve essere depositato presso il registro delle imprese ove è la sede della *sub-holding*.

Il secondo esonero riguarda *i gruppi di modeste dimensioni*<sup>119</sup>, non sono tenute a redigere il bilancio consolidato le controllanti che, insieme alle controllate, non abbiano superato per due terzi esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Il metodo di calcolo dei limiti relativi a totale degli attivi degli stati patrimoniali e totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, l'OIC 17 precisa deve essere determinato con riferimento ai dati "lordi" risultanti dai bilanci d' esercizio, compreso quello delle controllate, senza procedere alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento.

Il D.lgs. n. 56 del 31/3/2011 riguarda il terzo esonero di redazione del bilancio del consolidato, ossia *le imprese che controllano solo imprese che sono irrilevanti ai fini della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico*.

Il quarto esonero analizza *imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dall'area di consolidamento* ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 127/1991. Il mancato obbligo di redazione non è contemplato nei principi contabili internazionali.

---

<sup>119</sup> Secondo il decreto legislativo n.39 del 27/01/2010 l'esonero per la redazione del bilancio non si applica se la controllante o una delle controllate è un ente di interesse pubblico, sottoposto a regime intermedio ( ex art.19-ter del medesimo decreto).

Oltre gli esoneri e gli obblighi che precisano la redazione del bilancio consolidato, bisogna essere a conoscenza dell'*area di consolidamento*. Quest'ultima ci permette di identificare le controllate, che troviamo al suo interno, e di definire quale sia il concetto di controllo rilevante. Le controllate che appartengono ad un gruppo e che sono incluse nel bilancio consolidato, rappresentano il così detto perimetro o *area di consolidamento*.

La definizione di controllo, che troviamo come principio contabile internazionale nell'IFRS 10<sup>120</sup>, nasce con l'obiettivo di definire un unico modello per il bilancio consolidato, basato sul controllo come base per il consolidamento di un tipo di entità.

L'investitore, per avere il controllo su un'entità partecipata, deve detenere contemporaneamente:

1. *Avere potere di decidere su le relevant activities della partecipata;*
2. *Essere esposto ai futuri rendimenti variabili della partecipata;*
3. *Avere la capacità di utilizzare il suo potere per influire sui rendimenti della partecipata.*

Il primo punto, relativo alle *relevant activities*, riguarda la conoscenza dell'oggetto e degli obiettivi dell'entità partecipata, attività che influenza sui rendimenti della stessa. Occorre verificare se l'investitore ha la possibilità di incidere significativamente sulle scelte gestionali che riguardano le attività rilevanti della partecipata<sup>121</sup>. L'individuazione di *relevant activities* comporta la necessità di verificare i rapporti esistenti tra gli azionisti,

---

<sup>120</sup> Il principio contabile prevede che un investitore controlla una entità oggetto di investimento quando dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

<sup>121</sup> IFRS 10 Appendice A

gli obiettivi che ciascuna parte ha rispetto alla partecipata e la ripartizione dei rischi e dei benefici, nonché di conoscere quali diritti ciascun azionista abbia nel dirigere le attività dell'entità partecipata.

Il potere si basa sulla capacità dei diritti sostanziali, che l'investitore vanta sull'entità partecipata<sup>122</sup>. Tali diritti sono in grado di conferire la capacità effettiva di assumere le decisioni rilevanti, inoltre occorre valutare sia i diritti posseduti dall'investitore che dei terzi. Detenere la maggioranza dei diritti di voto non garantisce di per sé il controllo; è necessario che i diritti di voto siano sostanziali<sup>123</sup>, ossia se chi li detiene ha la capacità effettiva di utilizzarli.

Il secondo elemento da verificare è l'esposizione dell'investitore ai rendimenti variabili dell'entità partecipata. I rendimenti possono essere sia positivi che negativi. Si tratta di rendimenti che possono variare in relazione all'andamento economico della partecipata<sup>124</sup>.

L'ultimo punto è relativo alla valutazione *dell'esistenza del controllo è l'esistenza di una relazione tra potere e rendimenti*, ovvero la capacità di esercitare i propri poteri per incidere sui rendimenti della partecipata. Qui bisogna valutare se l'investitore operi in conto proprio (*principal*) oppure come agente per conto di terzi (*l'agent* che esercita un diritto delegato di assumere decisioni<sup>125</sup>).

---

<sup>122</sup> IFRS 10, par 11

<sup>123</sup> IFRS 10, par. B8

<sup>124</sup> IFRS 10, par. B60

<sup>125</sup> IFRS 10, par.18

L'investitore deve considerare come proprio potere decisionale quello eventualmente delegato ad un agente. Il *decision maker*<sup>126</sup> è colui che prende le decisioni, ma non sempre le prende nell'interesse proprio; in presenza di un investitore che detiene diritti sostanziali di destituzione (*removal right*) e ha la facoltà di rimuovere il *decision maker* senza motivo, deve ritenersi che il *decision maker* operi da agente, senza avere il controllo.

Il rapporto di agenzia è facilmente individuabile quando il *decision maker* riceve una remunerazione di base fissa; quando questa è proporzionata alla performance occorre valutare la variabilità della remunerazione rispetto ai rendimenti ottenuti dalla partecipata e compararla a quella dell'investitore.

La valutazione del controllo si relaziona tra l'investitore e le parti che operano per suo conto, ossia agenti di fatto<sup>127</sup>.

### ***5.3 Il processo di consolidamento***

Il bilancio consolidato è il risultato di un lungo processo e rappresenta le caratteristiche di ciascun gruppo diverse in funzione di vari elementi come la complessità dei rapporti di controllo, il grado di omogeneità delle attività svolte dalla capogruppo e dalle controllate e dalla centralizzazione o meno del gruppo.

---

<sup>126</sup> Per valutare se il *decision maker* prende le decisioni, devono sussistere dei fattori: considerare il suo potere decisionale, i diritti detenuti da altre parti, la remunerazione a cui ha diritto secondo quanto stabilito negli accordi retributivi, l'esposizione alla variabilità dei rendimenti prodotti dalla partecipata in virtù di eventuali altre forme di partecipazione ai risultati di questa. Fonte IFRS 10, par B60

<sup>127</sup> IFRS 10, par 39

L'obiettivo principale del bilancio consolidato è quello di far sì che la capogruppo possa redigere il bilancio nel rispetto delle norme vigenti e delle tempistiche: tale documento può essere utilizzato come strumento:

- *Informazione esterna*: Redazione dei documenti destinati a pubblicazione e agli effetti che si generano sugli stakeholders e sugli opinion leader;
- *Gestionale- organizzativo*: Informazioni legati a diversi ambiti oltre a quello contabile, come caratteristiche di settore, analisi aree geografiche ecc.

Fondamentalmente gli obiettivi del consolidamento riguarda tre aspetti: *l'acquisizione di adeguati strumenti informativi, la predisposizione di regole di comportamento e l'analisi delle fasi del processo di consolidamento.*

Per quanto riguarda *l'acquisizione di adeguati strumenti informativi*, questi fanno riferimento all'acquisizione di adeguati strumenti informativi inerenti all'efficacia complessiva del processo di consolidamento poiché riguarda la rete informativa presente nel gruppo. Spesso nelle strutture complesse la predisposizione del bilancio consolidato detta l'esigenza di uniformare la rete informatica tra le imprese coinvolte.

Le *regole di comportamento* insieme a strumenti di consolidamento permettono di realizzare un sistema di reporting di gruppo, ossia un *sistema di rilevazione di gruppo*, in grado di determinare la qualità e la tempestività nella raccolta della informazioni. Tale sistema può essere strutturato in modo diverso in funzione:

1. *Della metodologia di consolidamento;*
2. *Del grado di accettazione delle attività delle imprese controllate;*

### 3. *Della documentazione prodotta.*

La *metodologia di consolidamento* può essere di due tipi: *graduale* o *residuale*. Il *metodo graduale* implica la formazione a ritroso di bilanci consolidati parziali delle subholding, fino ad ottenere il consolidamento con il bilancio con il bilancio della capogruppo. In questa metodologia occorre effettuare delle rettifiche di consolidamento, perché comporta una perdita di informazione sui dati aggregati riportati a livello di consolidamento generale, con la conseguente difficoltà per la capogruppo di analizzare i valori di bilancio, poiché si vengono a perdere i vari passaggi che hanno portato alla loro determinazione. Il processo di consolidamento avviene in sequenza in vari step e ciò può richiedere tempi di completamento lunghi.

Con il *metodo residuale* i bilanci delle imprese sono elaborati in un'unica fase; questo metodo è efficace nel consolidamento dei gruppi dove non sono presenti le imprese controllanti di livello intermedio. Questo processo di basa su un data base di gruppo nel quale confluiscono simultaneamente dalle società consolidate tutte le informazioni necessarie alla redazione del documento finale.

Il secondo punto, riguardo il *grado di accentramento*, fa riferimento a un sistema di rilevazioni di gruppo, dove si può prevedere due tipi di *accentramento presso la capogruppo*: tutte le *attività e le operazioni di consolidamento* presso la capogruppo e di *decentramento di tali attività presso imprese consolidate*.

L'*accentramento presso la capogruppo delle operazioni di consolidamento* è seguita da obblighi di omogeneizzazione relative alle società incluse nel consolidato dei bilanci, rettificando i precedenti. Inerente al *decentramento di attività presso imprese consolidate*,

la capogruppo garantisce informazioni adeguate al gruppo, lasciando alle imprese consolidate l'obbligo del rispetto di tali principi. Il decentramento del processo di consolidamento richiede interventi di tipo organizzativi, informatici e amministrativi. Quest'ultimi riguardano: la modulistica standard di raccolta delle informazioni, definizione dei principi contabili per gruppo, standardizzazione del piano dei conti all'interno dell'area di consolidamento e predisporre procedure standard di rilevazione e trattamento dati per il consolidamento.

Il terzo punto riguarda la *documentazione prodotta*, dove il sistema di rilevazione di gruppo è composto da tre elementi: *schedario della società consolidate*, *fascicolo di consolidamento* e *manuale di consolidamento*.

Lo *schedario delle singole società* è una raccolta delle schede identificative delle singole società che compongono il consolidato, dello statuto, dei verbali delle assemblee degli azionisti e delle rielaborazioni di alcune operazioni straordinarie riguardo la ricostruzione di particolari voci di bilancio.

Il *fascicolo di consolidamento* è un documento che annualmente gli organi preposti alla redazione del bilancio consolidato indirizzano agli uffici contabili delle diverse società del gruppo. All'interno vi è un calendario di operazioni, di regole contabili e di metodi adottati dalle società: conti infragruppo, voci contenute nei bilanci, analisi di portafoglio titoli e il cambiamento dei metodi di valutazione eventualmente verificatisi in esercizio.

Il *manuale di consolidamento* permette di seguire una linea guida per il lavoro che le società devono svolgere. Gli elementi si identificano, in una prima parte, di contenuto



generale, si riferiscono alla ripartizione dei ruoli nelle singole società, al calendario dettagliato delle operazioni sottostanti la procedura di consolidamento, ai principi riguardo la scelta dell'area di consolidamento, all'elenco delle società al prospetto di informazioni di ognuna e all'organigramma del gruppo.

Una seconda parte riguarda gli aspetti contabili; il manuale richiama i principi generali di valutazione, ossia i postulati di bilancio e successivamente esso esprime in maniera più dettagliata i principi e i metodi di valutazione previsti per ciascuna voce di bilancio. Il manuale consente di avere la descrizione della procedura di conferma degli elementi infragruppo che effettua la eliminazione dei medesimi: conoscere nel dettaglio chi effettua le eliminazioni, l'elenco delle eliminazioni da effettuare e le modalità di eliminazione.

Le regole di comportamento sono funzionali alle diverse *fasi operative di cui si compone il processo di consolidamento*. Le prime fasi riguardano l'area e i metodi di consolidamento, le norme di riferimento da utilizzare e i documenti di bilancio consolidato che devono essere redatti alle scadenze. Nel processo periodico di consolidamento, le fasi sono opportunamente revisionate e occorre aggiornare il manuale e il fascicolo di consolidamento, quindi come stabilire il piano dei conti e l'insieme dei documenti di consolidamento, definire l'organigramma, il processo di esecuzione delle operazioni di consolidamento, il controllo interno e l'erogazione della formazione necessaria.

È evidente che la capogruppo deve occuparsi di rivedere l'area di consolidamento e il metodo di consolidamento da applicare per ciascuna impresa; vi sono tre metodi di consolidamento: *metodo integrale, proporzionale, e del patrimonio netto*.

Il *metodo integrale* comporta l'aggregazione dei valori di ogni singola voce dell'attivo, del passivo, del conto economico della partecipata corrispondenti alla partecipante. Tale metodo si fonda sul principio sul quale il bilancio consolidato deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale, e finanziaria di una determinata entità economica che è il gruppo. Il capitale e il reddito del gruppo sono determinati sulla base dei valori di bilancio di tutte le imprese consolidate. Il metodo integrale non è altro che la conseguenza della relativa teoria dell'entità, ossia *entity theory*, comporta le seguenti procedure:

- *Sommatoria orizzontale dei valori di bilancio*: Qui avviene la relativa omogeneizzazione dei bilanci delle singole consolidate;
- *Eliminazione delle partecipazioni iscritte nel bilancio della controllante e della corrispondente quota del patrimonio netto della partecipata*: Per evitare duplicazioni all'eliminazione di una voce corrisponde una variazione del medesimo importo ma di segno contrario;
- *Determinazione della eventuale differenza di consolidamento e a sua appropriata collocazione in bilancio*;
- *Evidenziazione degli interessi degli azionisti minori sul capitale e sul risultato economico, nel caso di controllo non totalitario*: Nel caso di controllo parziale del gruppo occorre evidenziare separatamente la quota del netto che non è in possesso della controllante, in un'apposita voce che sia rappresentativa di interessi che gli azionisti terzi, esterni al gruppo, vantano sul bilancio consolidato.

In generale tale *metodo di consolidamento* viene considerato il migliore nella dottrina perché è semplice ed ha una portata di diffusa accettazione da parte di molteplici organismi professionali internazionali e dai legislatori di diversi paesi. L'articolo 2359 del c.c. prevede l'adozione di tale criterio nella nostra normativa in tema di bilancio consolidato, dove il concetto è stato ampliato e modificato.

Il secondo metodo di consolidamento riguarda il *metodo proporzionale*. Esso integra il valori della partecipata con quelli dell'affiliata, per ogni singolo elemento dell'attivo, del passivo e del conto economico, in maniera proporzionale alla quota posseduta da parte della partecipante del capitale dell'affiliata. Il bilancio consolidato risponde all'impostazione della teoria della proprietà, *propriety theory*, secondo cui, il bilancio consolidato deve rispecchiare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria posseduta dalla capogruppo. Questo metodo si differenzia dal primo perché si necessita di una determinazione, per ogni singola affiliata, della quota parte del capitale e del risultato economico che spetta alla diretta partecipante; al fine di semplificare la procedura, viene scisso il bilancio della prima in due parti tra loro distinte: la quota di proprietà e per differenza la parte imputabile agli azionisti di minoranza. Effettuando la scissione di tutti i valori del bilancio di esercizio della partecipata si aggregano gli stessi già depurati della parte posseduta da soggetti estranei alla gestione del gruppo.

Nell'eliminazioni delle operazioni infragruppo, si creano delle complicazioni quando vengono inglobate percentuali differenti; ergo la solita operazione che è riportata per lo stesso importo nel bilancio delle due singole società, nel consolidato si riflette in maniera proporzionale alla quota di partecipazione.

Il *metodo dell'integrazione proporzionale* viene acquisito per il riconoscimento delle società non controllate, normalmente non rientrano nell'area di consolidamento, salvo alcune eccezioni citate dal d.lgs. 127/1991<sup>128</sup>.

Il terzo ed ultimo metodo di consolidamento riguarda il *metodo del patrimonio netto*, il quale consiste nella valutazione delle partecipazioni; si utilizzano criteri di analisi delle singole poste in bilancio d'esercizio, secondo cui la normativa civilistica ne rinvia il suo contenuto nell'art. 2426 c.c. Viene definito come *consolidamento sintetico*, perché a differenza dei precedenti metodi non trasferisce analiticamente i valori dei singoli elementi che compongono il bilancio dell'affiliata, incide direttamente, sull'importo della voce partecipazioni nel bilancio della partecipante e solo di riflesso sul risultato e sul patrimonio di questa. Vi sono tre classi di rettifica che la norma impone di effettuare:

- *Detrazione dei dividendi al fine di non conteggiarli due volte;*
- *Rettifiche richieste dalla redazione del bilancio consolidato;*
- *Rettifiche necessarie per riflettere i postulati di chiarezza, correttezza e verità* (art. 2426 c.c.), oltre i principi generali di redazione di bilancio, nell'ipotesi che la partecipata non abbia rispettato in tutto o in parte tali principi.

L'applicazione in pratica del *metodo del patrimonio netto* si differenzia a seconda che si tratti del primo esercizio di suo utilizzo o degli anni successivi. Nel primo caso si parte

---

<sup>128</sup> Una delle eccezioni del d.lgs. 127/1991 consiste nel possesso di una partecipazione che pur non qualificandosi come di controllo permetta di esercitare un controllo congiunto sulla collegata; è il caso delle joint venture, consorzi o simili.

dal costo di acquisizione, tenendo presenti eventuali differenze positive o negative rispetto al valore contabile della partecipazione; ciò riguarda le differenze attribuibili a beni ammortizzabili o ad avviamento vanno ammortizzati (art. 2426 c.c.).

#### ***5.4 Verifica di omogeneità dei bilanci individuali***

L' omogeneità del bilancio consolidato richiede l' omogeneità del sistema dei valori riferiti alle società appartenenti all' area di consolidamento sotto il profilo:

- *Della data di riferimento;*
- *Degli schemi di bilancio;*
- *Dei criteri di valutazione;*
- *Della moneta di conto.*

Questi elementi garantiscono l' omogeneità dei valori accolti in bilancio consolidato e servono per fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati di gestione del gruppo aziendale. In particolare, si tratta di verificare:

- *Omogeneità temporale;*
- *Omogeneità formale e sostanziale;*
- *Omogeneità valutaria.*

*L' omogeneità temporale* richiede che i bilanci della capogruppo e delle controllate abbiano la stessa data di riferimento. Se alla chiusura il bilancio della controllata non coincide con la capogruppo, la controllata deve preparare un bilancio aggiuntivo alla stessa

data. La differenza tra data di bilancio della controllata e quella del bilancio consolidato non deve essere superiore a tre mesi; la durata e le differenze nelle date di chiusura devono essere uguali di esercizio in esercizio<sup>129</sup>.

*L'omogeneità formale* si realizza adottando in tutte le imprese del gruppo criteri di redazione che permettono di aggregare i dati dei bilanci individuali secondo schemi preposti, per il bilancio consolidato, della Banca d'Italia<sup>130</sup>. Differentemente *l'omogeneità sostanziale* i bilanci consolidati devono essere redatti utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti analoghi in circostanze simili. Se l'impresa del gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato, devono essere apportate le opportune rettifiche al suo bilancio al fine di garantire la conformità alle politiche contabili del gruppo<sup>131</sup>. Queste verifiche non sempre sono necessarie poiché la capogruppo può imporre alle controllate procedure comuni in merito alla data di chiusura dell'esercizio e ai principi di redazione e di valutazione da utilizzare.

Riguardo all'*omogeneità valutaria*, ci si riferisce al bilancio consolidato, a come questo debba essere redatto in euro e vi deve essere la conversione dei bilanci individuali.

Secondo i principi contabili internazionali IAS 21 – effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere – viene stabilito che:

- *Le voci dello stato patrimoniale* devono essere convertite al tasso di chiusura, pari al tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del bilancio;

---

<sup>129</sup> IFRS, PAR.B92, B93

<sup>130</sup> Circolare 262/2005 del 15 dicembre 2015

<sup>131</sup> IFRS 10, par. 19, B87

- *Le voci del conto economico* devono essere convertite ai tassi di cambio in tessere alle date delle operazioni o a un cambio che li approssima, come il cambio medio di periodo;
- Le differenze di cambio che derivano dalla conversione dello stato patrimoniale e conto economico devono essere rilevate fra le poste del patrimonio netto, con attribuzione ai terzi della quota di pertinenza.

## **6. *Analisi empirica: valutazione bilancio e bilancio consolidato***

In questo capitolo affronteremo l'analisi empirica relativa alla valutazione del bilancio e del bilancio consolidato; ciò è stato possibile grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Ancona, la quale ha permesso la consultazione dei bilanci consolidati dei quattro maggiori gruppi bancari italiani<sup>132</sup>, presenti sul territorio nazionale e internazionale: *Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi, UBI Banca*. Verranno messi a confronto gli istituti di credito grazie all'analisi del bilancio consolidato e la relazione gestionale inerente ad ogni banca.

### **6.1 *Analisi gestionale dei rapporti infragruppo***

Il bilancio consolidato è uno strumento di analisi della situazione economico-finanziaria attuale e per le prospettive reddituali e finanziarie- patrimoniali; esso permette di verificare equilibri che servono alla continuità del gruppo e di studiare quelle che sono le variabili chiave che caratterizzano l'identità strategica dello stesso, il suo posizionamento competitivo e le variabili interne di gestione con quelle ambientali.

---

<sup>132</sup> Le banche prese in considerazione sono state scelte perché hanno un rating alto: Intesa Sanpaolo (BBB+), Unicredit (BBB), Monte dei Paschi (B), UBI Banca (BBB-). Fonte: Fitch Rating



Il bilancio, che ha classificazione di valori in termini gestionali, implica la determinazione dei seguenti schemi<sup>133</sup>:

- *Riclassificazione dello stato patrimoniale*: Vengono analizzate le fonti di finanziamento e gli impieghi di capitale a livello di consolidato;
- *Riclassificazione del conto economico*: Si determinano le classi di costo e di ricavo, partendo dai ricavi netti di vendita a livello complessivo di gruppo.

I modelli di analisi tengono conto della dicotomia economica e finanziaria e fanno riferimento a informazioni sia sulle voci di bilancio consolidato, sia sulle informazioni riguardanti andamenti economico finanziari del gruppo che sono necessarie per il giudizio sulla gestione. Nella prospettiva gestionale interna di un gruppo, possiamo definire tre livelli di analisi:

1. *Unità del gruppo*;
2. *Entità economica in aree funzionali e in aree strategiche d'affari*;
3. *Opportunità offerte dall'ambiente istituzionale*.

Il primo livello, riferito alle *unità del gruppo*, riguarda l'analisi di bilancio, partendo dallo sviluppo del ROE, del ROI e dell'indice della leva finanziaria e il percorso reddituale in rapporto alle grandezze di sintesi degli impieghi e delle fonti di capitale. Il secondo livello, riguarda alle *entità economiche in aree funzionali e in aree strategiche*

---

<sup>133</sup> Il principio contabile OIC 12 definisce la composizione e gli schemi di bilancio d'esercizio. L'ordinamento italiano ha recepito i dispositivi di redazione previsti dalla IV direttiva comunitaria attraverso il d.l.126/1991

*d'affari*, è legato alla possibilità di osservare grandezze economico-finanziarie di gruppo in relazione a due elementi:

- *Coesione tecnico-economica tra le unità;*
- *Esercizio del potere di coordinamento da parte della direzione.*

Il terzo livello di indagine, ossia delle *opportunità dell'ambiente istituzionale*, considera i riflessi patrimoniali, economici finanziari di gruppo attraverso appositi indicatori:

- *Leva finanziaria:* Indicatore della capacità del gruppo di attrarre capitale di credito;
- *Leva azionaria:* Indicatore della capacità del capitale di comando di attrarre capitale di rischio di minoranza.

Come accennato precedentemente, prenderemo in considerazione i quattro maggiori gruppi bancari italiani (*Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi, UBI Banca*) analizzando, in questo caso, i rapporti infragruppo a livello nazionale e internazionale. Il gruppo bancario *Intesa Sanpaolo* è presente su tutto il territorio nazionale; le tabelle presentano i numeri delle filiali controllate in Italia e all'estero al 31.12.2018.

Figura 1: *Filiali controllate in Italia - Intesa Sanpaolo*<sup>134</sup>

INTSA SANPAOLO		CONTROLLATE	
Filiali		Società	Filiali
<b>NORD</b>	1.930	CR In Bologna	148
		Fideuram	145

<sup>134</sup> Fonte: elaborazione dati da relazione gestione Intesa Sanpaolo

		Banca Prossima	45
		Mediocredito Italiano	6
		Banca IMI	1
		Banca 5	1
<b>CENTRO</b>	568	Banca CR Firenze	284
		Fideuram	41
		Banca Prossima	10
		Banca Apulia	2
		Mediocredito Italiano	2
		Banca IMI	1
<b>SUD</b>	633	Banca Apulia	98
		Fideuram	26
		Banca Prossima	20
		Mediocredito Italiano	2
<b>ISOLE</b>	234	Fideuram	10
		Banca Prossima	9
		Mediocredito Italiano	1

Figura 2: *Banche, Filiali e Uffici di Rappresentanza - Presenza Internazionale - Intesa Sanpaolo*<sup>135</sup>

<b>CONTINENTE</b>	<b>Filiali</b>		<b>Ufficio di Rappresentanza</b>	
<b>Africa</b>	<b>EGITTO</b>	175	Il Cairo	<b>CONTROLLATE</b>
				Bank of Alexandria
<b>America</b>	New York		Washington D.C.	
<b>Asia</b>	Abu Dhabi		Beirut	
	Doha		Ho Chi Minh City	
	Dubai		Jakarta	
	Hong Kong		Mumbai	
	Shangai		Pechino	
	Singapore		Seoul	
	Tokyo			

<sup>135</sup> Fonte: elaborazione dati da relazione gestione Intesa Sanpaolo

<b>Europa</b>	Francoforte Istanbul Londra Madrid Parigi Varsavia	Bruxelles Mosca
<b>Oceania</b>		Sydney

Il secondo gruppo bancario è *Unicredit*, presente in Italia e all'estero come mostra la tabella al 31.12.2018.

Figura 3: *Filiali controllate in Italia in via esclusiva - Unicredit*<sup>136</sup>

<b>UNICREDIT</b>	<b>CONTROLLATE</b>		
<b>Filiali</b>	<b>Società</b>		<b>Filiali</b>
<b>NORD</b>	VERONA	Arena Npl One S.R.L.	4
		Capital Mortgage Srl	8
		Consumer Three Srl	4
		Cordusio Rmbs - Ucfm Srl	4
		Cordusio Rmbs Securitisation Srl	4
		Cordusio Rmbs Securitisation Srl	4
<b>CENTRO</b>	MASSA MARITTIMA	Borgo Di Perolla Srl	1
	ROMA	Capital Dev Spa	1
		Cave Nuove Spa	1
	Compagnia Fondiaria Romana - Srl	1	

Figura 4: *Banche, Filiali - Presenza Internazionale - Unicredit*<sup>137</sup>

<b>CONTINENTE</b>	<b>CONTROLLATE</b>	<b>Filiali</b>
-------------------	--------------------	----------------

<sup>136</sup> Fonte: elaborazione dati da relazione gestione Unicredit

<sup>137</sup> Fonte: elaborazione dati da relazione gestione Unicredit

<b>America</b>	BRASILE – San paolo	1
	GRAND CAYMAN – George Town	3
	NORTH CAROLINA - Wilmington	1
<b>Europa</b>	AUSTRIA - Vienna / Salisburgo	70 / 1
	CROAZIA – Zagabria	2
	IRLANDA – Dublino	8
	GERMANIA – Amburgo / Ismarning / Monaco di B./ Hannover	1 / 1 / 4 1
	POLONIA - Grunwald	5
	PAESI BASSI - Eemshaven	4
	REPUBBLICA CECA – Praga	3
	REGNO UNITO – Londra	4
	RUSSIA - Mosca	2
	SERBIA – Belgrado	1
	UNGHERIA - Budapest	2

*Monte dei Paschi*, terzo gruppo bancario analizzato, è presente in maniera capillare, anch'esso sul territorio nazionale e internazionale al 31.12.2018.

Figura 5: *Filiali controllate in Italia – Monte dei Paschi*<sup>138</sup>

MONTE DEI PASCHI			CONTROLLATE		
Filiali			Sportelli	Centri Specialistici	Ufficio promozione finanziaria
<b>NORD</b>	Emilia Romagna		100	18	9
	Friuli Venezia Giulia		40	7	3
	Liguria		19	4	4
	Lombardia		217	23	10
	Piemonte		36	6	2
	Trentino Alto Adige		3		
	Valle d'Aosta		2		
	Veneto	615	198	27	5
<b>CENTRO</b>	Abruzzo		31	6	3

<sup>138</sup> Fonte: elaborazione dati da relazione gestione Monte dei Paschi

	Lazio		131	17	13
	Marche		40	7	4
	Molise		4	1	1
	Toscana		325	32	8
	Umbria	569	38	4	5
<b>SUD e ISOLE</b>	Basilicata		10	1	2
	Calabria		42	4	3
	Campania		84	13	20
	Puglia		93	14	16
	Sardegna		11	3	2
	Sicilia	345	105	13	7

Figura 6: *Banche, Filiali, Uffici di Rappresentanza – Presenta Internazionale – Monte dei Paschi*<sup>139</sup>

<b>BANCHE DI DIRITTO ESTERO</b>	<b>UFFICI DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>FILIALI OPERATIVE</b>
1 BANCHE: Monte dei Paschi Belgio S.A, Monte dei Paschi Banque S.A	10 UFFICI - Aree target in : UE, EU Centro-Oriente, Nord Africa, India, Cina	1 BANCA: Shanghai

L'ultimo gruppo bancario su cui si basa l'analisi empirica è quello di *UBI banca*. Le tabelle mostrano la presenza sul territorio nazionale e internazionale al 31.12.2018.

Figura 7: *Filiali presenti in Italia – UBI Banca*<sup>140</sup>

<b>UBI Banca</b>			<b>CONTROLLATE</b>
<b>Filiali</b>			<b>Numero filiali</b>
<b>NORD</b>	UBI Banca Spa di cui Macroarea Territoriale Nord Ovest	Dati comprensivi di 3 filiali estere	175

<sup>139</sup> Fonte: elaborazione dati da relazione gestione Monte dei Paschi

<sup>140</sup> Fonte: elaborazione dati da relazione gestione UBI Banca

	Macroarea Territoriale Milano e Emilia Romagna	Dati includono 12 strutture di attività di credito su pegno	207
	Macroarea Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest		274
	Macroarea Territoriale Brescia e Nord Est		211
<b>CENTRO</b>	Macroarea Territoriale Lazio, Toscana Umbria		246
	Macroarea Territoriale Marche e Abruzzo		283
<b>SUD</b>	Macroarea Territoriale Sud		232

Figura 8: *Banche, Filiali, Uffici di Rappresentanza – Presenza Internazionale – UBI Banca*<sup>141</sup>

<b>BANCHE DI DIRITTO ESTERO</b>	<b>UFFICI DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>FILIALI OPERATIVE</b>
<p>2 BANCHE:</p> <p>Lussemburgo (UBI Trustee Sa, Pramerica Management Co.Sa),</p> <p>Cina (Zhong Ou Asset Management Co. Ltd)</p>	<p>UFFICI - Aree target in :</p> <p>Africa (Casablanca),</p> <p>Asia (Mumbai, Shanghai, Hong Kong, Dubai),</p> <p>Nord America (New York),</p> <p>Russia (Mosca),</p> <p>Sud America (San Paolo del Brasile)</p>	<p>3 BANCHE:</p> <p>Francia ( Nizza, Mentone, Antibes),</p> <p>Polonia (Cracovia)</p>

Le tabelle rappresentate rappresentano la presenza dei quattro maggiori gruppi bancari italiani a livello nazionale e internazionale; derivano dall'elaborazione dei documenti relativi ad ognuna di esse, ossia dalla *relazione della gestione*, depositata presso la Camera di Commercio, insieme ai propri bilanci consolidati.

<sup>141</sup> Fonte: elaborazione dati da relazione gestione UBI Banca

## 6.2 Analisi gestionale delle aree strategiche d'affari

Il bilancio consolidato ha una struttura simile a quella del bilancio d'esercizio, la quale impostazione può avvenire in maniera integrale o proporzionale, nel rendiconto della capogruppo, delle attività e delle passività dei bilanci delle controllate, incluse nelle aree di consolidamento, contro l'annullamento delle partecipazioni nel loro capitale.

Il rendiconto, ai sensi del d.lgs. 127/1991 è costituito dallo *stato patrimoniale*<sup>142</sup>, *conto economico*<sup>143</sup>, *nota integrativa* ed accompagnato dalla *relazione della gestione*. La nota integrativa contiene dei documenti contabili al suo interno: rendiconto finanziario consolidato; prospetto di raccordo tra patrimonio netto e reddito della controllante e patrimonio netto e reddito consolidati; prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato. Tali documenti rappresentano come ogni istituto bancario possa adottare dei concetti e metodi di progettazione; ciò che differenzia una banca dall'altra sono i criteri di definizione di un'ASA (Aree strategiche d'affari).

Le Aree Strategiche D'affari (ASA) costituiscono l'area del mercato nel quale la banca decide di operare. La definizione di business deriva dalla scelta dei bisogni che si desidera soddisfare, dei clienti che si intende servire e della tecnologia che si intende utilizzare per erogare il servizio o per produrre ciò che soddisfa i bisogni<sup>144</sup>.

---

<sup>142</sup> Secondo l'art. 2424c.c. e 2424 bis c.c. lo stato patrimoniale deve adeguarsi al processo di consolidamento: differenze di consolidamento (eliminazione delle partecipazioni nelle controllate incluse nell'area di consolidamento), capitale e riserve di terzi (patrimonio dell'impresa controllate incluse nell'area di consolidamento), reddito di terzi, differenze traduzione (relativo alla moneta di conto).

<sup>143</sup> Il conto economico ha forma scalare e gli adattamenti da effettuare secondo il d.lgs 127/91 sono minimi: utile <perdita> d'esercizio di pertinenza di terzi ed utile <perdita> d'esercizio di pertinenza di gruppo e la rivalutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

<sup>144</sup> Fonte: ABI



L'Area Strategica d'Affari (ASA) è definibile come un sottosistema aziendale in cui ogni ASA è contraddistinta da una specifica missione, un sistema competitivo in cui si opera in relazione alle variabili settoriali esterne.

Ogni unità operativa ASA è autonoma e differenziata dove il corporate management alloca delle risorse in correlazione agli obiettivi assegnati al fine di massimizzarne lo sfruttamento con la massima aderenza alle realtà competitive del settore di ingerenza.

Nel definire le strategie a livello di ASA l'attenzione si concentra dall'analisi dell'ambiente esterno a quella che può essere un'attività finanziaria, sulle forze competitive che vi sono intorno alle aree strategiche d'affari. Possono essere definite come una combinazione economica parziale cui vi sono elementi del patrimonio, assetto tecnico, componenti dell'organismo personale, assetto organizzativo parzialmente differenziati rispetto al resto dell'azienda.

L'autonomia strategica è fondamentale sia per valutare le caratteristiche specifiche dell'ambiente competitivo in cui si colloca ogni area strategica d'affari sia per misurare i risultati delle strategie adottate dalle singole aree, in modo da attribuire tali risultati alle corrispondenti responsabilità manageriali. Ad una o più ASA corrisponde una SBU<sup>145</sup>, ossia una Strategic Business Unit, che viene articolata in funzione del business di riferimento.

Questa deve contare su un proprio livello manageriale appropriato, che abbia strategie compatibili con le esigenze di coordinamento fissate a livello centrale. I

---

<sup>145</sup> Unità strategiche di business, aree strategiche d'affari; sono comparti di un'impresa con mercati e strategie autonomi. Si tratta di segmenti prodotto-mercato fondamentali per l'impresa non solo a livello di marketing ma anche a livello strategico. Fonte:ABI

business, identificati come ASA, sono caratterizzati da uno specifico rapporto sistema interno/ambiente esterno e da proprie problematiche strategiche, che devono essere affrontate singolarmente.

Prendendo in considerazione le banche poste sotto analisi empirica, quali *Intesa Sanpaolo*, *Unicredit*, *Monte dei Paschi* e *UBI Banca*, possiamo analizzare le varie linee di business che ognuna di esse detiene.

La prima di queste, *Intesa Sanpaolo*, presenta le seguenti linee business al 31.12.18.

Figura 9: *Linee Business Intesa Sanpaolo*<sup>146</sup>

<b>BANCA DEI TERRITORI:</b> Clientela RETAIL, PERSONAL, PMI; 11,7 milioni di clienti e 3.648 filiali.
<b>CORPORATE E INVEST. BANKING:</b> International Department, Global Corporate; 15.000 clienti e 27 filiali in Italia.
<b>INTERNATIONAL SUBSIDIARY BANKS:</b> Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, Moldavia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria; 7.1 milioni di clienti e 1.011 filiali in 12 paesi.
<b>PRIVATE BANKING:</b> Private e High Net Worth Individuals; 92.000 clienti, 230 sportelli, 5.942 private bankers.
<b>ASSET MANAGEMENT:</b> 252 miliardi di euro di masse gestite.
<b>INSURANCE:</b> 158 miliardi di euro di raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche.

<sup>146</sup> Fonte: elaborazione dati da relazione gestione Intesa Sanpaolo

Il gruppo bancario *Unicredit* presenta le seguenti linee di business al 31.12.18.

Figura 10: *Linee Business Unicredit*<sup>147</sup>

<p><b>FAMIGLIE E PRIVATI:</b> La semplificazione dell'organizzazione, sia delle strutture centrali che a livello di rete, ha aumentato la specializzazione per i segmenti della clientela Retail con diversi prodotti: conti correnti, carte, prestiti, mutui, investimenti, assicurazioni.</p>
<p><b>PRIVATE BANKING:</b> I Private Banker sono consulenti che riguardano la gestione del patrimonio e sono affiancati da una squadra di specialisti Investment Advisor, Wealth Advisor, Art Advisor, Business Advisor, Real Estate Advisor, e altre figure specializzate.</p>
<p><b>PICCOLE IMPRESE:</b> 140 Business Center, che raggruppano team di Consulenti ed Analisti, con professionalità specializzate sulle Piccole Imprese per rispondere ai bisogni più complessi, strutturati e con esigenze specifiche o settoriali.</p>
<p><b>CORPORATE BANKING:</b> Modelli di servizio adottati hanno permesso di fare banca molto più strutturato e compatto, consentendo di essere sempre più partner strategici delle imprese e alimentando così il grado di soddisfazione della Clientela.</p>
<p><b>SETTORE PUBBLICO:</b> Sul territorio nazionale sono presenti 7 Aree dedicate al Settore Pubblico, oltre 200 figure professionali tra Specialisti e Gestori.</p>

<sup>147</sup> Fonte: elaborazione dati da relazione gestione Unicredit

**SOCIAL IMPACT BANKING:** Finanziamento e iniziative di accompagnamento per progetti che hanno un impatto sociale positivo e misurabile.

Il gruppo bancario *Monte dei Paschi* presenta le seguenti linee di business al 31.12.18.

Figura 11: *Linee Business Monte dei Paschi*<sup>148</sup>

<p><b>RETAIL BANKING:</b> Include le attività commerciali della clientela Retail (segmenti Valore, Premium e Small Business).</p>
<p><b>WEALTH MANAGEMENT:</b> Include le attività commerciali della clientela Private (segmenti Private e Family Office) e la società controllata MPS Fiduciaria.</p>
<p><b>CORPORATE BANKING: Corporate Banking,</b> che include le attività commerciali della clientela Corporate (segmenti PMI, Enti e Corporate Top), Area Large Corporate, Filiali Estere e delle controllate MPS Capital Services, MPS Leasing &amp; Factoring e delle Banche di diritto estero BMP Belgio S.A. e MP Banque.</p>
<p><b>BANCA WIDIBA SPA:</b> Include la Rete di consulenti finanziari e canale <i>Self</i></p>
<p><b>CORPORATE CENTER:</b> Raccoglie le elisioni a fronte delle partite infragrupo ed i risultati dei seguenti centri di business: Consorzio Operativo Gruppo MPS, Società consolidate con il metodo del patrimonio netto e quelle in via di dismissione, rami operativi quali, ad esempio, l'attività di finanza proprietaria, ALM, Tesoreria e Capital Management, che sono al di sotto dei parametri richiesti per l'informativa esterna.</p>

<sup>148</sup> Fonte: elaborazione dati da relazione gestione Monte dei Paschi

Il gruppo bancario *UBI Banca* presenta le seguenti linee di business al 31.12.18.

Figura 12: *Linee Business UBI Banca*<sup>149</sup>

<p><b>TOP PRIVATE BANKING:</b> Attualmente gestisce 34 miliardi di euro di patrimoni attraverso 27 Centri Private dedicati, distribuiti su tutto il territorio nazionale e 290 Private Relationship Baker.</p>
<p><b>CORPORATE &amp; INVESTMENT BANKING:</b> Competenze specialistiche e approccio di relazione nei servizi di Traditional Banking sul segmento Large Corporate, attraverso una rete di 26 Global Relationship Manager, il quale ha consentito questa gestione diretta e con una crescita al comparto legato alla Finanza Struttura e Advisory.</p>
<p><b>UBI WELFARE:</b> Iniziative poste per incrementare il lavoro finalizzato al benessere e alla sicurezza sociale del lavoratore e della sua famiglia; ha avuto diffusione nel corso del 2018.</p>
<p><b>ESTERO:</b> UBI GLOBAL TRANSACTION BANKING (UBI GTB) è l'area del gruppo che opera con l'estero che fornisce consulenza e operatività specifica alla clientela in ambito Trade Finance, attraverso una rete di specialisti commerciali distribuiti su tutto il territorio coperto dal Gruppo e 24 centri operativi in Italia.</p>
<p><b>UBI LEASING:</b> Politiche commerciali definite in continuità con le linee strategiche già previste per il medio/lungo periodo, orientate in particolare verso un maggior focus sui</p>

<sup>149</sup> Fonte: elaborazione dati da relazione gestione Monte dei Paschi

<p>prodotti “strumentali e auto” che hanno permesso di continuare a riequilibrare il mix di prodotti dello stipulato riducendo l’incidenza del comparto “immobiliare.</p>
<p><b>UBI FACTOR:</b> Adozione dell’area commerciale del modello distributivo ORGANIZZATO PER SEGMENTI: Mid corporate e Large Corporate.</p>
<p><b>PRESTITALIA:</b> Il rafforzamento del suo posizionamento ha raggiunto i primi dieci operatori del comparto della Cessione del Quinto raggiungendo una quota di mercato del 10% grazie ai risultati positivi fatti registrare da tutti i canali di vendita: filiali UBI Banca, agenti di filiale e agenti tradizionali.</p>
<p><b>IW BANK:</b> La società ha rafforzato il proprio impianto attraverso l’evoluzione del proprio impianto di offerta e dei relativi strumenti di supporto operativo e commerciale.</p>
<p><b>UBI COMUNITA’:</b> La strategia di posizionamento dell’area UBI comunità si pone l’obiettivo di accrescere e consolidare il rapporto con i differenti territori anche tramite il coinvolgimento delle diverse realtà economiche e sociali di cui sono espressione, al fine di creare valore condiviso per le comunità di riferimento.</p>

L’analisi riguardante le aree strategiche d’affari di ogni gruppo bancario è stata effettuata per mettere in risalto le differenze tra istituti e come, a seconda delle divergenze di ogni banca, si designano quelle che sono le caratteristiche finanziarie di ognuna di esse. La conoscenza di tali elementi permette di acquisire un’educazione finanziaria che ogni cittadino dovrebbe avere; la cultura monetaria in Italia e nei paesi europei è carente e questo dovrebbe mettere in moto le istituzioni affinché tale conoscenza possa migliorare

l'economia, la finanza e il benessere sociale. Attraverso lo studio che sarà effettuato nel paragrafo 6.5 si potrà comprendere quella che è la competenza in ambito economico-finanziario attraverso l'utilizzo di alcuni indici.

### ***6.3 Valutazione delle partecipazioni***

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)<sup>150</sup> avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto come *l'Istituto nazionale per i principi contabili* ed ha le seguenti funzioni:

- Emanava i principi contabili nazionali, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- Fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri;
- Partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un processo di consultazione; successivamente, prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto,

---

<sup>150</sup> Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto-legge 91/2014.

al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

Il principio contabile OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, presenti nella nota integrativa. Le partecipazioni sono investimenti nel capitale di altre imprese; possono essere rappresentate da azioni o quote a seconda che si tratti di Spa, Sapa o Srl e di società di persone. Esse conferiscono al titolare un insieme di diritti e obblighi, sia di carattere patrimoniale sia di carattere amministrativo, correlati allo status di socio, primo tra tutti i dividendi che vengono rilevati quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento degli utili. L'OIC 21 ci suggerisce come classificarle correttamente in bilancio, i metodi di valutazione iniziale e da adottare nell'arco della vita utile della partecipazione.

Le partecipazioni sono esposte nello Stato Patrimoniale nelle Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante: la classificazione dipende dalla destinazione della partecipazione (quelle destinate alla permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le Immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell'Attivo circolante). Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa, si considerano la volontà della direzione dell'attività finanziaria e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.



Figura 13: *Partecipazioni nei Gruppi Bancari*<sup>151</sup>

PARTECIPAZIONI IN <sup>152</sup>							
INTESA		UNICREDIT		MONTE DEI PASCHI		UBI BANCA	
(+)		(-)		(+)		(+)	
39,08%		11,26%		1,95%		4,50%	
31.12.18	31.12.17	31.12.18	31.12.17	31.12.18	31.12.17	31.12.18	31.12.17
943 <sup>153</sup>	678	5.501,53 <sup>154</sup>	6.121,42	922,8 <sup>155</sup>	905,1	254.128 <sup>156</sup>	243.165

Nel Conto Economico possiamo analizzare gli utili e le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante con separata indicazione dai proventi da partecipazione e da interessi e altri oneri finanziari da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Essi sono considerati componenti positivi di reddito e vanno imputati in conto economico nel momento esatto in cui sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.

Figura 14: *Utili (perdite) delle partecipazioni nei Gruppi Bancari*<sup>157</sup>

<sup>151</sup> Elaborazione relazione di gestione Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi, UBI Banca.

<sup>152</sup> Variazioni partecipazioni dall'anno 2017 al 2018.

<sup>153</sup> Fonte Stato patrimoniale consolidato in milioni di euro. Fonte: Intesa Sanpaolo

<sup>154</sup> Fonte Stato patrimoniale consolidato in migliaia di euro. Fonte: Unicredit

<sup>155</sup> Fonte Stato patrimoniale consolidato in milioni di euro. Fonte: Monte dei Paschi

<sup>156</sup> Fonte Stato patrimoniale consolidato in migliaia di euro. Fonte: UBI Banca

<sup>157</sup> Elaborazione bilancio consolidato di: Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi, UBI Banca.

<b>UTILI (PERDITE)<sup>158</sup></b>							
<b>INTESA SANPAOLO</b>		<b>UNICREDIT</b>		<b>MONTE DEI PASCHI</b>		<b>UBI BANCA</b>	
(-) 83,16%		(-) 83,09%		(-)15,38%		(+)50,64%	
<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
177 <sup>159</sup>	1.150	97.452 <sup>160</sup>	576.326	65.915 <sup>161</sup>	77.904	24.602 <sup>162</sup>	23.391

La tabella mostra un decremento complessivo delle perdite da partecipazioni nei quattro maggiori gruppi bancari: Intesa Sanpaolo raggiunge l'83,16% con affianco Unicredit con l'83,09%, diminuzione anche per Monte dei Paschi con il 15,38%, situazione diversa per UBI Banca che ha un incremento del 50,64 %.

<sup>158</sup> Variazioni Utili (perdite) dall'anno 2017 e del 2018.

<sup>159</sup> Fonte Conto Economico consolidato in milioni di euro. Fonte: Intesa Sanpaolo

<sup>160</sup> Fonte Conto Economico consolidato in migliaia di euro. Fonte: Unicredit

<sup>161</sup> Fonte Conto Economico consolidato in milioni di euro. Fonte: Monte dei Paschi

<sup>162</sup> Fonte Conto Economico consolidato in migliaia di euro. Fonte: UBI Banca

## 6.4 Gli schemi di bilancio

Gli schemi del bilancio consolidato sono predisposti dalla Banca d'Italia<sup>163</sup> e replicano quelli del bilancio individuale, con alcune integrazioni per evidenziare gli interessi delle minoranze. Nello *stato patrimoniale* è inserito il patrimonio di pertinenza di terzi mentre il *conto economico* riporta l'utile o la perdita d'esercizio di pertinenza di terzi. Per quanto riguarda le partecipazioni sono rilevate nell'attivo, mentre le altre sono riportate nelle attività finanziarie detenute per la negoziazione e nelle attività finanziarie valutate al fair value.

Nella *nota integrativa* è rilevata l'area di consolidamento nell'area di imprese di assicurazione con alcune voci specifiche: riserve tecniche a carico dei riassicuratori, riserve tecniche, premi netti e saldo degli altri proventi e oneri della gestione assicurativa. Anche il *prospetto della redditività complessiva* e il *prospetto delle variazioni del patrimonio netto* riportano gli interessi delle minoranze, nel rendiconto finanziario sono rilevati i flussi derivanti dall'attività assicurativa. La *nota integrativa consolidata* assume rilevanza sotto diversi profili:

- a) *Contabile*: Comprendere le fasi del processo di redazione del bilancio consolidato;
- b) *Gestionale*: Analizzare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo nelle sue diverse aree di attività;
- c) *Regolamentare*: Verifica la coerenza del gruppo rispetto alla vigilanza prudenziale in materia di controllo dei rischi e adeguatezza patrimoniale.

---

<sup>163</sup> Circolare n. 262/2005, appendice B

Nel profilo *contabile*<sup>164</sup> si analizza l'area e i metodi di consolidamento<sup>165</sup>, qui sono descritte le diverse fasi: determinazione dell'area di consolidamento, verifica dell'uniformità dei criteri di redazione e valutazione dei bilanci individuali, criteri di conversione dei bilanci in valuta, eliminazione delle operazioni infragruppo, metodi di consolidamento adottati.

Il contributo *gestionale* delle diverse aree di attività in cui opera il gruppo illustrato nella nota integrativa, deve essere compilata secondo quanto indicato dai principi contabili internazionali<sup>166</sup>. L'informativa di settore all'interno dei gruppi bancari rispecchia il modello divisionale, che viene adottato in relazione alla dimensione e all'ampiezza della diversificazione; esso si articola in business unit dedicate a specifiche aree di attività, segmenti di clientela e aree geografiche. Peraltro, nella definizione dei settori operativi è necessario applicare i requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti dai principi contabili internazionali<sup>167</sup>.

Inerente alla *regolamentazione*, la nota integrativa consolidata riguarda l'informativa analitica del controllo dei rischi e dell'adeguatezza patrimoniale, ciò in presenza di

---

<sup>164</sup> Secondo principi contabili nazionali; Circolare 262/2005

<sup>165</sup> Secondo principi contabili internazionali IFRS 12

<sup>166</sup> IFRS 8: settori operativi. L'informativa di settore deve essere predisposta sulla base di rendicontazioni interne utilizzate dal management per assumere decisioni sull'allocazione delle risorse ai diversi settori e per l'analisi dei risultati (IFRS 8, par. 5), si realizza una correlazione fra dati economici e patrimoniali e struttura organizzativa del gruppo.

<sup>167</sup> Secondo le soglie qualitative del IFRS 8, Par. 13. Nel paragrafo 6.2 sono stati definiti i settori operativi dei quattro gruppi bancari analizzati.

imprese di assicurazione controllate e della possibile appartenenza del gruppo a un conglomerato finanziario.

### **6.5 Analisi della redditività del gruppo e della leva azionaria**

Il bilancio consolidato può essere analizzato mediante gli indicatori economico-finanziari generalmente utilizzati per il bilancio individuale. Questi indicatori possono essere integrati dalla misurazione della *leva azionaria*<sup>168</sup> e dai suoi effetti sulla *redditività* del gruppo. La *leva azionaria* misura la capacità del gruppo di attrarre capitali di terzi, ossia investitori disposti ad assumere il ruolo di azionisti di minoranza nelle controllate; essa permette di massimizzare il capitale controllato a parità di capitale investito dalla capogruppo, attraverso la costruzione di un gruppo articolato in più livelli societari che permette il controllo delle imprese del gruppo con equity ratios decrescenti.

La leva azionaria è data dal rapporto tra la quota azionaria (di capitale sociale) detenuta da una *società capogruppo* nei confronti delle *società controllate* alla base della "piramide" delle partecipazioni e il possesso integrato. Questo indice, che fornisce sostanzialmente il capitale controllato per unità di capitale investito, misura perciò quante volte

---

<sup>168</sup> La leva azionaria è data dal rapporto tra la quota azionaria (di capitale sociale) detenuta da una *società capogruppo* nei confronti delle *società operative (controllate)* alla base della "piramide" delle partecipazioni societarie (al vertice della piramide si trova la capogruppo) e il possesso integrato. Questo indice, che fornisce sostanzialmente il capitale controllato per unità di capitale investito, misura perciò quante volte si moltiplica il possesso integrato della capogruppo all'interno della *catena delle partecipazioni azionarie*. La leva azionaria cresce all'allungarsi della catena che si snoda a partire dalla capogruppo sin fino alla base della piramide delle controllate. La leva azionaria è dunque rappresentabile come il rapporto tra il ROE della capogruppo ed il ROE del gruppo sottostante (partecipato tramite quote azionarie) ed esprime, in termini percentuali, la capacità della capogruppo di poter usufruire a suo vantaggio del capitale delle controllate.

si moltiplica il possesso integrato della capogruppo all'interno della *catena delle partecipazioni azionarie*. La leva azionaria è dunque rappresentabile come il rapporto tra il ROE della capogruppo ed il ROE del gruppo sottostante (partecipato tramite quote azionarie) ed esprime, in termini percentuali, la capacità della capogruppo di poter usufruire a suo vantaggio del capitale delle controllate.

Nella tabella possiamo analizzare la redditività e la leva azionaria dei gruppi bancari sottoposti ad analisi empirica, dove per ROEc è designato il ROE della capogruppo e per ROEg il ROE del gruppo.

Figura 15: *ROE dei gruppi bancari*<sup>169</sup>

	<b>ROEc</b>	<b>ROEg</b>	<b>Leva azionaria</b>
<b>INTESA SANPAOLO</b>	<b>2,80</b>	<b>2,91</b>	<b>1,01</b>
<b>UNICREDIT</b>	<b>4,06</b>	<b>4,12</b>	<b>1,07</b>
<b>MONTE DEI PASCHI</b>	<b>-89,57</b>	<b>-89,29</b>	<b>1,00</b>
<b>UBI BANCA</b>	<b>-7,40</b>	<b>-6,79</b>	<b>1,06</b>

I dati evidenziano una leva azionaria molto bassa o nulla e un rapporto fra risultato economico della capogruppo e risultato economico del gruppo quasi sempre inferiore a uno, con un effetto limitato e nella maggior parte dei casi negativo sulla redditività della capogruppo.

<sup>169</sup>Fonte: il bilancio consolidato dei gruppi bancari, Proto

La leva consente inoltre di apprezzare un fenomeno tipico dei gruppi verticali come i gruppi bancari<sup>170</sup>, ossia il double gearing, il quale determina un aumento del volume di attività del gruppo, e di conseguenza dei rischi, senza un corrispondente incremento del capitale “reale”, raccolto nel mercato e non creato contabilmente attraverso il reinvestimento a cascata dello stesso capitale. Questo fenomeno è massimo quando manca la leva azionaria, quando le partecipazioni di controllo sono totalitarie<sup>171</sup>, mentre diminuisce quanto maggiore è l’apporto di capitali di terzi<sup>172</sup>.

L’impatto della *leva azionaria* sulla redditività della capogruppo è tanto maggiore quanto più elevato è il “peso” degli azionisti di minoranza, cioè del patrimonio di terzi, (leva > 1); è invece nullo quando le partecipazioni di controllo sono totalitarie, (leva = 1).

Questo risultato può dipendere da una strategia di gruppo finalizzata all’investimento nelle controllate più redditizie, o da una gestione dei rapporti infragruppo basata su un sistema di prezzi interni di trasferimento che favorisce la concentrazione degli utili presso la capogruppo o le controllate con gli equity ratios più elevati.

Si tratta comunque di situazioni difficilmente riscontrabili nella realtà, poiché compromettono la capacità non solo di attrarre, ma anche di mantenere i capitali di terzi. Il rapporto tra i due ROE determina due situazioni:

- *Annula L’effetto Della Leva Azionaria*: Se il rapporto tra ROEc e ROEg è minore di 1 il risultato economico di pertinenza della capogruppo è minore

---

<sup>170</sup> Double gearing: Possibilità di effettuare un investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse finanziarie, con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato.

<sup>171</sup> Ciò significa che il patrimonio del gruppo coincide con il patrimonio della capogruppo.

<sup>172</sup> Il patrimonio del gruppo è pari alla somma del patrimonio della capogruppo e degli interessi delle minoranze.

del risultato economico del gruppo questo avviene quando il gruppo registra perdite nelle controllate totalitarie o con equity ratios elevati;

- *Effetto Moltiplicativo Della Leva Azionaria*: Prevale sull'effetto riduttivo del rapporto tra i ROE in relazione alla differenza fra risultato economico della capogruppo e risultato economico del gruppo. Se il rapporto tende a 1, la redditività della capogruppo è maggiore della redditività del gruppo; ciò si verifica quando gli utili sono concentrati nelle controllate totalitarie o con equity ratios elevati. Mentre produce utili nelle società con equity ratios minori, oppure quando tutte le controllate sono in utile.

Oltre la leva azionaria esiste un altro elemento molto importante per valutare la solidità patrimoniale delle banche, attraverso l'utilizzo di indicatori, chiamati ratio. Quello che è divenuto il parametro più utilizzato per valutare la solidità di una banca è il *CET 1* (Common equity Tier 1) ratio, il rapporto tra il CET 1 (rappresentante principalmente dal capitale ordinario versato) e l'attività ponderate per il rischio.

Secondo le norme della Banca centrale europea, il CET 1 ratio deve essere superiore all'8%. Il valore appare nelle comunicazioni di bilancio e in molti comunicati al mercato degli istituti di credito: più alto è il CET 1, maggiore è la sua solidità dell'istituto, ossia delle sue azioni e bond. Ogni banca a inizio anno riceve dalla BCE un livello minimo "personalizzato" di CET1 da rispettare, oltre a riserve da accantonare. Se il CET 1 scende sotto la soglia fissata, l'istituto deve rafforzare il patrimonio. In caso di grave squilibrio, può scattare il bail-in.



Questo indicatore rappresenta la componente di capitale di prima qualità, in grado di assorbire le perdite in condizioni di continuità d'impresa, è composto dalla somma di:

- *Azioni ordinarie emesse dalla banca*, (queste devono soddisfare i criteri di classificazione come azioni ordinarie a fini regolamentari), da *filiazioni consolidate della banca* e detenute da soggetti terzi che soddisfano i criteri di computabilità nel CET 1;
- *Sovrapprezzo azioni* derivante dall'emissione di strumenti ricompresi nel CET 1;
- *Riserve di utili e da valutazione* e altre riserve palesi;
- *Aggiustamenti regolamentari* applicati nel calcolo del CET 1.

Altro concetto da prendere in considerazione è il *Tier 1*<sup>173</sup> o patrimonio di base, fondamentale per comprendere il sistema globale di capitalizzazione delle banche e, nel contesto dell'attuale crisi finanziaria internazionale, fornisce un potente strumento per la comprensione dell'affidabilità degli istituti di credito, un perno indispensabile tra le decisioni della politica e le aree dell'economia più vicine al cittadino. Il *Tier 1 capital* è chiamato patrimonio di base perché costituisce l'elemento fondamentale di ogni banca del mondo, al Tier concorrono: il capitale versato, le riserve e gli utili non distribuiti. Secondo i nuovi standard del Pillar 1, il Tier deve raggiungere il 6%. Il Tier 1 è composto dalla somma di diversi elementi:

- *Strumenti emessi dalla banca* (queste devono soddisfare i criteri di computabilità nel Tier 1 aggiuntivo), da *filiazioni consolidate* della banca e detenuti da soggetti

---

<sup>173</sup> Fonte: Borsa Italiana

terzi che soddisfano i criteri di computabilità nel Tier 1 aggiuntivo e non sono ricompresi nel CET 1;

- *Sovrapprezzo azioni* derivante dall'emissione di strumenti ricompresi nel Tier 1 aggiuntivo;
- *Aggiustamenti regolamentari* applicati nel calcolo del Tier 1 aggiuntivo.

Nella relazione di gestione di ogni banca, oltre il CET1 e il Tier 1, troviamo un indice di buona solidità patrimoniale e di adeguato sfruttamento delle proprie risorse economiche: il *Total capital ratio*. Secondo i principi dell'accordo di Basilea III, che entrerà in vigore il prossimo anno, l'indicatore dovrà essere almeno pari al 10,5%.

Di seguito viene rappresentata una tabella, all'interno della quale vengono messi a confronto gli elementi esplicitati per ogni gruppo bancario posto sotto analisi empirica.

Figura 16: *Ratio Patrimoniali dei maggiori gruppi bancari*<sup>174</sup>

<b>RELAZIONE CONSOLIDATA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI GRUPPI BANCARI</b>				
<b>Quadro di sintesi dei risultati 31/12/18</b>				
<b>RATIO PATRIMONIALI (%)</b>				
	<b>INTESA SANPAOLO</b>	<b>UNICREDIT</b>	<b>MONTE DEI PASCHI</b>	<b>UBI BANCA</b>
<b>Common Equity Tier 1 (CET1) ratio</b>	<b>13,5%</b>	<b>12,13%</b>	<b>13,7%</b>	<b>11,70%</b>
<b>Tier 1 Ratio</b>	<b>15,2%</b>	<b>13,64%</b>	<b>-</b>	<b>11,70%</b>
<b>Total Capital ratio</b>	<b>17,7%</b>	<b>15,8%</b>	<b>15,2%</b>	<b>13,80%</b>

<sup>174</sup> Elaborazione dati dalla relazione della gestione dei gruppi bancari.

Analizzando la tabella possiamo affermare che i quattro gruppi bancari hanno un CET 1 maggiore dell'8%, in particolare *Monte dei Paschi* risulta avere maggiore solidità rispetto le altre (13,7%). Riguardo al Tier 1, troviamo la massima percentuale di affidabilità economica in Intesa Sanpaolo (15,2%), affiancata da una buona solidità patrimoniale, ossia un Total capital ratio al 17,7%.

Dal 1° gennaio 2013 è iniziata l'applicazione progressiva a livello nazionale delle normative da parte dei paesi membri dell'unione europea riguardo gli obiettivi e i limiti posti dal Comitato di Basilea sulle soglie minime che le istituzioni finanziarie devono rispettare, nonché le procedure informative tali da rendere il più chiaro e trasparente possibile la composizione del patrimonio. Per fare ciò gli istituti di credito devono pubblicare: un "*raccordo completo tra tutti gli elementi del patrimonio di vigilanza e le corrispondenti poste dello stato patrimoniale*", dove chiariscono tutte le componenti del patrimonio di vigilanza; *documenti* in cui si rendano noti CET 1, Tier 1 e Total capital ratio; le modalità di calcolo dei *coefficienti* che usano sotto componenti del patrimonio di vigilanza e lo devono comunicare al mercato.

Le istituzioni finanziarie devono inoltre rendere pubbliche sul proprio sito internet tutte le informative necessarie su ogni strumento detenuto nel patrimonio di vigilanza.

## Conclusioni

La stesura della tesi empirica nasce dal voler mettere a confronto i bilanci consolidati dei maggiori gruppi bancari italiani quali Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi e UBI Banca. Per il confronto di tali documenti di tipo economico, finanziario e patrimoniale, è stato necessario avere l'autorizzazione da parte della Camera di Commercio di Ancona, per l'accesso ai dati dei bilanci consolidati del gruppo<sup>175</sup>.

La comparazione di tali prospetti deriva dalla curiosità di voler migliorare la propria educazione finanziaria. Le recenti crisi hanno rilevato che il settore finanziario è molto complesso e che servono determinate conoscenze per viver il mondo economico. Diversi sondaggi condotti dopo la crisi hanno mostrato che il livello di conoscenza finanziaria tra i cittadini è generalmente basso, tuttavia ciò ha fornito una buona motivazione agli stessi per divenire più coinvolti nella regolamentazione economica e di comprendere al meglio il funzionamento del sistema.

Per prendere delle decisioni finanziarie è bene che il cittadino conosca i soggetti operanti nell'attività bancaria e che possa mettere a confronto i dati economico-finanziari affinché possa spendere al meglio le proprie risorse; questo mette in moto sia i miglioramenti dei mercati, sia del benessere sociale.

---

<sup>175</sup> Bilancio consolidato con sede centrale: Torino per Intesa Sanpaolo, Milano per Unicredit, Siena per Monte dei Paschi e Bergamo per UBI Banca.

A tal proposito l'analisi empirica ha basato le sue fondamenta in quelli che sono gli elementi fondamentali di un gruppo bancario; la conoscenza dell'autonomia giuridica ed economica ha permesso di definire la formazione dei gruppi, all'interno dei quali viene elaborato un bilancio consolidato e questo consente di definire l'economicità degli stessi. Lo studio dell'attività bancaria ha messo in luce la gestione finanziaria, definendo quelli che possono essere i rischi e i vantaggi delle politiche gestionali nonché dei processi di concentrazione. Importante è la vigilanza sia nella panoramica italiana, con la presenza della Banca d'Italia, che in quella europea attraverso diverse istituzioni (EBA, ABI, Comitato di Basilea, MEF, ESFS); queste visionano la stabilità bancaria, la funzione informativa, gli obblighi di redazione, il processo e il metodo di consolidamento, oltre l'omogeneità dei bilanci individuali.

Lo studio empirico ha determinato il suo focus sulla valutazione di bilancio consolidato delle banche. L'analisi si è diramata in diverse sezioni: dall'osservazione delle aree strategiche d'affari all'analisi della redditività e della leva finanziaria. Riguardo la gestione dei rapporti infragruppo si sono prese in considerazione le caratteristiche dell'identità strategica di ogni gruppo, analizzando il posizionamento competitivo e le variabili interne di gestione con quelle ambientali.

Nell'analisi delle aree strategiche d'affari si è emerso il confronto con i diversi settori operativi di ogni gruppo bancario: ciò designa la possibilità di poter operare, con coscienza, in ambito finanziario, operativo e di investimento da parte del cittadino. Il confronto delle valutazioni delle partecipazioni del 2018 e del 2017 ha mostrato come nello stato patrimoniale figurassero incrementi riguardo l'ammontare delle partecipazioni

detenute per un lungo periodo, mentre nel conto economico si è verificato un decremento delle perdite da partecipazioni.

Fra gli indicatori economico finanziari, il bilancio consolidato necessita della misurazione della leva azionaria e della sua redditività; questa misura la capacità di attrarre capitali di terzi e permette di massimizzare il capitale di controllato a parità di capitale investito dalla capogruppo. Ciò è avvenuto grazie al confronto del ROE della capogruppo e del gruppo in relazione alla leva azionaria che per i gruppi bancari analizzati designa una redditività tanto maggiore della capogruppo quanto più è il peso degli azionisti di minoranza. In ultima analisi, *la relazione consolidata sull'andamento della gestione dei gruppi bancari*<sup>176</sup> ha mostrato come i gruppi bancari posti sotto analisi siano al di sopra dei minimi di requisiti di solidità patrimoniale ed affidabilità economica.

Importante tenere presente che questa ricerca si è concentrata su fattori economico finanziari, più che su fattori che influiscono sul comportamento dei soggetti. Una raccomandazione per le prossime ricerche potrebbe essere quella di realizzare uno studio derivante dall'intersezione del comportamento dei soggetti con gli andamenti dei mercati finanziari.

---

<sup>176</sup> Relazione di gestione – ratio patrimoniali - Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei paschi, UBI Banca.

## Bibliografia

Battaglia R., *I grandi gruppi bancari: formazione, sviluppo e crisi*, Giuffrè Editore, 2009

Biffis P., *Settore bancario*, Terza edizione, EIF-e.BOOK, 2009

Cesarini F., Panetta F., F. Bizzochi, C. Piazza Spessa, *Le concentrazioni bancarie: aspetti economico-tecnici*, 2008

Focarelli D., Panetta F., *La trasformazione del sistema bancario italiano*, in Banche e Banchieri, 2002

Garbarino C., *La tassazione delle società e dei gruppi*, Giappichelli, 2017

Lai A., *Le situazioni di equilibrio economico-finanziario di gruppo*, Seconda edizione, Franco Angeli, Milano, 2003.

Marchi, Zavani, Branciarri, *Economia dei gruppi e bilancio consolidato*, Terza Edizione, Giappichelli, 2010.

Mattura P., *Banca Economia E Gestione*, 2016

Paoloni M., Celli M., *Dall'economia d'azienda all'economia dei gruppi aziendali*, Giappichelli, 2011.

Prencipe, Tettamanzi, Mancini, *Bilancio Consolidato*, Quarta edizione, Egea 2017.

Tagliavini G., Paoletti L., *Economia Degli Intermediari Finanziari*, Mcgrawill 2017

Teodori C., *Il bilancio consolidato*, in A. Palma 2012. Fonti: Banca d'Italia; Fondo garanzia e Depositi

Fonte: Banca d'Italia, EBA, MEF, Circolare 285/2013

**Ringraziamenti**

---



Eccomi al termine di questa tesi e di questi lunghi anni spesi all'Università, nei quali credo di essere maturata in quella che è la conoscenza della Scienza economica, ma soprattutto come persona. Vorrei dedicare queste ultime pagine per ringraziare le persone che in me hanno creduto e che mi hanno sempre sostenuto sia nei momenti di difficoltà sia nei momenti felici. Desidero ricordare tutti coloro che mi hanno aiutato nella stesura della tesi con suggerimenti, critiche ed osservazioni: a loro va la mia gratitudine.

Ringrazio il Professore Sergio Branciarì come relatore per la disponibilità, l'attenzione e la gentilezza dimostrate durante la stesura del lavoro; senza il suo supporto e la sua guida sapiente questa tesi non avrebbe preso vita.

Un ringraziamento particolare va alla mia famiglia: ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto nel momento del bisogno e festeggiato con me i miei piccoli traguardi, moralmente ed economicamente; a mio fratello che con la sua razionalità ha sempre cercato di rasserenarmi nei momenti difficili, anche quando ero lontana da casa, portandomi con sé il suo affetto.

Un grazie speciale va al mio fidanzato Lorenzo; grazie per il sostegno, la premura e l'amore che hai avuto per me, e come contraccambiando, mi hai accompagnato al termine di questo percorso.

Un ringraziamento speciale alle colleghe, divenute poi amiche: il vostro sostegno mi ha permesso di crescere, maturare come persona ed affrontare quelli che sono stati gli ostacoli condivisi.

Dedico questo traguardo a tutte quelle persone che mi sono state sempre vicine, mi hanno sostenuto ed hanno creduto sempre in me. Grazie!

Veronica

